

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi
COM (2011) 126 def.**

**Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali delle unioni registrate
COM (2011) 127 def.**

65/DN

19 aprile 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali tra coniugi
COM (2011) 126 def.**

**Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di regimi
patrimoniali delle unioni registrate
COM (2011) 127 def.**

Dossier 65/DN
19 aprile 2011

a cura di Patrizia Borgna

Servizio affari internazionali

Direttore

...

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Grazia Fagiolini _2989
Simona Petrucci _3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi - COM (2011) 126 def.	"	1
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate - COM (2011) 127 def.	"	31
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali - COM (2011) 125 def.	"	59
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione di impatto che accompagna i COM (2011) 125 def., COM (2011) 126 def. e COM (2011) 127 def. - SEC (2011) 327 def. (in lingua inglese)	"	69
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione di impatto che accompagna i COM (2011) 125 def., COM (2011) 126 def. e COM (2011) 127 def. - SEC (2011) 328 def.	"	145
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Art. 81	"	155

NOTA INTRODUTTIVA

1. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA "ELIMINARE LE INCERTEZZE LEGATE AI DIRITTI PATRIMONIALI DELLE COPPIE INTERNAZIONALI" (COM (2011) 125 def.).

Il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "*Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali*", nella quale mette in luce uno degli aspetti problematici legati alla cittadinanza dell'Unione e alla libera circolazione, ovvero quello relativo ai diritti di proprietà delle coppie internazionali, che sono quelle coppie composte da cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Per coppia internazionale la Commissione intende sia quella che ha contratto matrimonio, sia quella che ha registrato la propria unione. Si ricorda al riguardo che l'istituto delle unioni registrate è di recente creazione ed è valido solo per 14 paesi, tra i quali, come noto, non vi è l'Italia¹.

Il numero delle unioni internazionali è in continuo aumento: nel 2007 su 2,4 milioni di matrimoni, 300.000 avevano carattere transnazionale (circa il 13%) e si registravano 41.000 unioni tra *partner* di paesi diversi su 211.000. Il problema di queste unioni (matrimoni o unioni registrate) risiede al momento dello scioglimento, per separazione o divorzio o per morte di un *partner*, poiché emergono varie difficoltà connesse alla divisione dei beni acquisiti durante la vita comune. Tali difficoltà derivano dalle differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali in materia di gestione dei beni delle coppie internazionali. Se nel caso del matrimonio "internazionale" la situazione è complicata, lo è ancora di più con le unioni registrate, poiché le differenze tra gli ordinamenti nazionali sono ancora più marcate e tali unioni non sono riconosciute in tutti i 27 Stati membri. Né esiste, al momento, a livello dell'Unione europea, una cornice normativa di riferimento che possa contribuire a creare maggiore certezza del diritto nell'uno o nell'altro caso. Infatti, se è vero che esiste un regolamento riguardante il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale², che recentemente l'Unione europea ha adottato un regolamento in materia di legge

¹ Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia e Svezia. I caratteri essenziali della disciplina vigente in questi paesi sono riportati nella sezione 2 dell'Allegato 2 della valutazione di impatto della proposta (SEC(2011)327, in lingua inglese).

² Regolamento (CE) n. 2201/2003, del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1437/2000 (Bruxelles II-bis).

applicabile al divorzio e alla separazione³ e che è in fase di negoziazione una proposta di regolamento riguardante la successione⁴, è anche vero che questi strumenti, pur consentendo di determinare, in base a criteri oggettivi, la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente in caso di coppie internazionali, aumentando così la certezza del diritto, non contengono alcuna disposizione che disciplini le questioni riguardanti i rapporti patrimoniali delle suddette coppie.

Nella "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione", adottata nell'ottobre 2010⁵, la Commissione europea ha evidenziato la situazione di incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali, anticipando la presentazione di proposte legislative al fine di superare questo problema riscontrato dai cittadini dell'UE nella loro vita quotidiana.

Pertanto, al fine di completare il quadro giuridico vigente, il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha presentato, contestualmente alla Comunicazione, due proposte di regolamento, accompagnate da una valutazione d'impatto comune per entrambe⁶, riguardanti la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Pur avendo contenuti simili tra di loro, la Commissione europea ha preferito presentare due proposte distinte data la specificità di questi due strumenti giuridici che necessitano di alcune soluzioni giuridiche diverse.

Prima di procedere all'analisi delle due proposte, se ne anticipano, in linea generale, i tre punti cardine comuni, ovvero riguardanti: la **scelta dell'autorità giurisdizionale** competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale; la **scelta della legge applicabile** a tale liquidazione; il **riconoscimento e l'esecuzione** tra gli Stati membri delle decisioni delle autorità giurisdizionali.

Per quanto concerne la **scelta dell'autorità giurisdizionale**, le proposte mirano a concentrare davanti ad un'unica autorità i procedimenti relativi al divorzio, alla successione e ai regimi patrimoniali, coerentemente quindi con gli strumenti legislativi dell'Unione in vigore o con quelli proposti. Pertanto, in caso

³ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (ROMA III). La relativa proposta è stata oggetto di esame presso il Senato. Si ricorda che a questa cooperazione partecipa anche l'Italia.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)154). Per maggiori dettagli, si veda il *Dossier* n. 38/DN del 9 novembre 2009, a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

⁵ Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (COM(2010)603).

⁶ SEC (2011)327 e la sintesi, in italiano, di cui al SEC(2011)328 definitivo.

di divorzio o separazione personale l'autorità competente per la liquidazione dei beni sarà quella competente per il procedimento di divorzio, in base al regolamento "Bruxelles II-bis", mentre in caso di morte di un coniuge o *partner* l'autorità competente sarà quella già investita della successione, in base alla proposta in fase di negoziazione. In tale modo, i cittadini non dovranno più adire varie autorità a seconda del tipo di procedimento, con notevole risparmio di costi.

Relativamente alla **scelta della legge applicabile** per la liquidazione del patrimonio sono previsti due approcci diversi per il matrimonio e per l'unione registrata. Nel primo caso, coerentemente al regolamento Roma III, riguardante appunto il divorzio e la separazione personale, ai coniugi è data la possibilità di scelta tra la legge dello Stato dove vi è la residenza abituale o la legge dello Stato del quale si ha la cittadinanza. Questa autonomia invece non è mantenuta per le unioni registrate, alle quali invece si applica la legge dello Stato di registrazione. Tale rinvio è necessario poiché l'unione registrata non è riconosciuta da tutti gli Stati membri, e tra quelli che l'hanno inserita nei propri ordinamenti sussistono notevoli differenze. In entrambi i casi, ossia per i matrimoni e per le unioni registrate, la Commissione comunque si impegna ad assicurare la pubblicità delle informazioni riguardanti l'ordinamento giuridico e le procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della rete giudiziaria europea.

Circa il **riconoscimento e l'esecuzione** delle decisioni, le misure proposte sono simili a quelle contenute nella proposta di regolamento sulle successioni in fase di negoziazione. Come la stessa Commissione europea osserva, tali misure, che riguardano i rapporti patrimoniali tra coppie internazionali, rientrano nel diritto di famiglia, materia che, in base all'articolo 81, par. 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ricade nella competenza del Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto che lo Stato in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione debba mantenere anche un controllo delle decisioni. Quindi, le decisioni che sono emesse in uno Stato membro saranno riconosciute secondo la procedura d'*exequatur*⁷ davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione.

Infine, la Commissione europea sottolinea che, poiché il matrimonio e l'unione registrata, a seconda degli Stati membri, possono riguardare sia coppie di sesso opposto che di stesso sesso, le due proposte sono neutre nel genere. Inoltre, rispettano i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto: al rispetto della vita privata (art. 7), di sposarsi e costituire

⁷ Per *exequatur* si intende la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese.

una famiglia secondo le leggi nazionali (art. 9), di proprietà (art. 17), al ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47). A ciò si aggiunge il rispetto del divieto di qualsiasi forma di discriminazione (art. 21).

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA COMPETENZA, ALLA LEGGE APPLICABILE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI (COM (2011) 126 def.).

Obiettivo della proposta è quello di creare un insieme completo di norme di diritto internazionale privato per i regimi patrimoniali tra coniugi, applicabile solo ai matrimoni aventi carattere transnazionale. In particolare, la proposta mira a regolamentare le situazioni riguardanti la gestione quotidiana e la liquidazione del regime patrimoniale a seguito di separazione personale o morte di un coniuge. Non si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari, alle liberalità tra i coniugi, ai diritti successori (art.1). La proposta, come già accennato, contiene misure che riguardano la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Le misure riguardanti la **competenza**, riunite nel Capo II, mirano ad uniformare alle norme vigenti nell'UE le norme riguardanti le autorità giurisdizionali che devono conoscere delle questioni patrimoniali delle unioni transnazionali. Si distingue innanzitutto tra competenza in caso di morte del coniuge e competenza in caso di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio. Nel primo caso, l'autorità competente a decidere delle questioni patrimoniali è la medesima che risulta competente a gestire la domanda di successione del coniuge, individuata in base alla proposta di regolamento in materia di successioni e di certificato successorio, tuttora in fase di negoziazione (art. 3). Nel secondo caso, l'autorità competente è la stessa investita di una domanda di divorzio, separazione o annullamento di un matrimonio ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003, qualora tra i coniugi vi sia accordo (art. 4). In mancanza di accordo o qualora non si rientri nei casi di successione o separazione, la proposta prevede un elenco di criteri di collegamento per determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere dei procedimenti in materia di regime patrimoniale. I criteri sono: la residenza abituale dei coniugi; l'ultima residenza abituale comune, se almeno uno dei coniugi vi risiede ancora; la residenza del convenuto e in ultimo la cittadinanza, o nel caso del Regno Unito o Irlanda, il "*domicile*" comune. Questi criteri non sono intercambiabili, ma il successivo è subordinato all'inapplicabilità del precedente (art. 5). Qualora non fosse possibile determinare la competenza in base a nessuno dei suddetti criteri, essa ricadrà sulle autorità giurisdizionali dello

Stato in cui si trovano uno o più beni di uno o entrambi i coniugi e in quel caso esse si pronunceranno solo sui quei dati beni (art. 6). Se poi nessuna autorità di nessuno Stato membro risulta competente, la proposta prevede la costituzione un *forum necessitatis* determinato dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che presenti un collegamento sufficiente con la causa in questione (art. 7). Inoltre, viene stabilito che in caso di litispendenza, ovvero quando autorità giurisdizionali di diversi Stati membri siano state adite dalle stesse parti in relazione alla medesima causa, l'autorità adita per seconda sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità adita in precedenza, che avrà sei mesi di tempo per procedere all'accertamento. In caso positivo, la seconda autorità giurisdizionale dichiarerà la propria incompetenza a favore della prima (art. 12).

Quanto alla **legge applicabile**, disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo III, viene determinato innanzitutto che essa si applica alla totalità dei beni (art. 15). Ai coniugi o nubendi è affidata la facoltà di scegliere tra la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune, quella dello Stato in cui uno dei due ha la residenza abituale al momento della scelta o quella dello Stato in cui uno dei due ha la cittadinanza al momento della scelta (art. 16). In mancanza di scelta è previsto che la legge sia determinata in base ai seguenti criteri, che sono innanzitutto quello della residenza abituale comune dopo il matrimonio, quello della cittadinanza (di entrambi) al momento del matrimonio, quello del collegamento più stretto che i dei coniugi hanno insieme, come ad esempio il luogo della celebrazione del matrimonio. Nel caso in cui i coniugi abbiano più di una cittadinanza, il criterio della cittadinanza non viene preso in considerazione. Come per la competenza giurisdizionale, i suddetti criteri non sono alternativi tra loro, ma il successivo è subordinato all'inapplicabilità del precedente (art. 17).

I coniugi possono in qualsiasi momento cambiare la legge da applicare al loro regime patrimoniale, con la possibilità di scegliere tra quella dello Stato della residenza abituale e quella dello Stato in cui uno dei due è cittadino al momento della scelta. Salvo che non scelgano che tale legge abbia efficacia retroattiva, la modifica apportata avrà validità per il futuro e in ogni caso non pregiudicherà la validità di atti conclusi in precedenza né eventuali diritti di terzi (art. 18). Oltre ad altre misure riguardanti le modalità formali per la scelta della legge e la legge applicabile al contratto di matrimonio (artt. 19 e 20), la proposta prevede che uno Stato membro possa non applicare la legge straniera in favore della propria, quando ciò è ritenuto cruciale per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale ed economica (art. 22). Con queste disposizioni la Commissione europea intende tenere conto delle norme nazionali in particolare per la difesa della casa familiare. È poi previsto che l'applicazione della legge designata sia esclusa quando risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (art. 23).

Relativamente al **riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione**, disciplinati dal Capo IV, le misure proposte sono a favore della libera circolazione e mettono in atto il principio del reciproco riconoscimento, sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri europei. Sarà quindi prevista, al posto delle procedure nazionali attualmente vigenti, una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emesse in un altro Stato membro, armonizzando anche i motivi di diniego che saranno ridotti al minimo rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali. Per quanto riguarda le decisioni, le norme proposte richiamano quelle in materia di successioni e prevedono che le decisioni siano riconosciute senza che siano necessari ulteriori adempimenti da parte degli Stati membri. In caso di contestazione, la proposta rimanda alla procedura di *exequatur* prevista in questi casi dal regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") (art. 26). Tra i motivi di diniego del riconoscimento di una decisione figurano, tra l'altro, i motivi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico e la mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto (art. 27). Quanto all'esecuzione, la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 31). Anche gli atti pubblici saranno riconosciuti nei vari Stati membri, salvo che tale riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico, e pertanto godranno dello stesso valore probatorio quanto al contenuto e di una presunzione semplice di validità (art. 32). Per la loro esecutività la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001. È contemplata la possibilità che l'autorità giurisdizionale investita possa rigettare o revocare l'istanza di esecutività solo nel caso in cui l'atto pubblico sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto (art. 33). Le stesse modalità sono previste per il riconoscimento e l'esecutività delle transazioni giudiziarie (art. 34).

È prevista poi una norma sull'opponibilità a terzi (art. 35) che prevede che se uno dei coniugi o un terzo abbia la propria residenza abituale in uno Stato membro e se non sono state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato, lo Stato membro in questione può prevedere che il coniuge non possa opporre al terzo la legge applicabile.

Infine, la proposta prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea, entro un tempo da definire, una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di opponibilità a terzi (art. 37).

La base giuridica della proposta è l'articolo 81, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali la

competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Tale disposizione fa eccezione - in considerazione della materia trattata, ossia il diritto di famiglia - alla regola generale della cooperazione giudiziaria in materia civile, che prevede l'adozione di misure con la procedura legislativa ordinaria e quindi con il voto a maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione del Parlamento europeo.

La Commissione europea sostiene che la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di garantire ai cittadini dell'Unione la certezza del diritto e la prevedibilità può essere raggiunto solo mediante l'approvazione di norme comuni a livello dell'Unione.

La Commissione afferma poi che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi, e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA COMPETENZA, ALLA LEGGE APPLICABILE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE (COM (2011) 127 def.).

Come già avuto modo di rilevare, la proposta in materia di effetti patrimoniali derivanti dalle unioni registrate è simile per struttura e contenuto, salvo qualche eccezione, alla proposta riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi. Il suo obiettivo è il medesimo, ovvero creare un insieme completo e armonizzato di norme e riguarda pertanto la competenza, la legge applicabile e il riconoscimento, esecuzione ed esecutività delle decisioni che afferiscono agli aspetti patrimoniali conseguenti alle unioni registrate aventi aspetti transnazionali. Analogamente alla proposta di regolamento riguardante i coniugi, il campo di applicazione della proposta include i soli aspetti patrimoniali ed esclude le materie fiscali, doganali e amministrative, così come gli effetti personali dell'unione registrata, la capacità dei *partner*, le obbligazioni alimentari, i diritti successori del *partner* superstite (art. 1). Per "unione registrata" si intende il "*regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica*" (art. 2).

Per quanto concerne la **competenza**, come per la proposta precedente, è prevista la distinzione tra caso di morte di un *partner* e caso di separazione dei *partner*. Nel primo, la competenza spetterà alle autorità giurisdizionali investite della domanda di successione, a norma di quanto sancito dalla proposta di regolamento sulle successioni. Nel secondo, la competenza spetterà alle autorità

giurisdizionali dello Stato membro investite dello scioglimento o annullamento dell'unione (art. 3). Alternativamente a questi due casi, anche per le unioni registrate si prevedono una serie di criteri per la scelta delle autorità da investire del regime patrimoniale, che sono: la residenza abituale comune dei *partner*, l'ultima residenza abituale se uno dei due vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto e il luogo di registrazione dell'unione. Anche in questo caso, ciascuno di questi criteri è subordinato all'inapplicabilità del precedente (art. 5). Se non è possibile stabilire l'autorità competente neanche in questo caso, saranno competenti le autorità giurisdizionali dello Stato in cui si trovano uno o più beni di uno o entrambi i *partner* o le autorità dello Stato di cui entrambi i *partner* hanno la cittadinanza o, nel caso di Regno Unito e Irlanda, il "*domicile*" comune (art. 6). Come per la proposta di regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, è prevista la costituzione di un *forum necessitatis* (art. 7). Anche in materia di litispendenza, le misure proposte sono le medesime (art. 8).

Circa la **legge applicabile** agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, di cui al Capo III, viene previsto che essa sarà la legge dello Stato in cui è registrata l'unione (art. 15) e si applicherà anche se non è la legge di uno Stato membro (art. 16). Tuttavia, analogamente a quanto previsto in caso si tratti di coniugi, è possibile l'applicazione di norme nazionali il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguarda dei suoi interessi pubblici (art. 17). È poi previsto che l'applicazione della legge designata sia esclusa quando risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Al riguardo, la proposta sancisce che una norma di legge non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro per il solo fatto che la legge di quel foro non contempla l'istituto dell'unione registrata (art. 18).

Anche le norme in materia di **riconoscimento, esecutività ed esecuzione**, di cui al Capo IV, ricalcano quelle proposte per i regimi patrimoniali tra coniugi. Unica differenza è che viene stabilito che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione non possono essere negati per il solo fatto che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l'istituto dell'unione registrata o non attribuisce ad esso gli stessi effetti patrimoniali (art. 24).

Analoghe, infine, le disposizioni in materia di opponibilità a terzi (art. 31) e in materia di comunicazione alla Commissione europea, da parte degli Stati membri, delle norme nazionali riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e le disposizioni nazionali in materia di opponibilità a terzi (art. 33).

Anche per questa proposta, la base giuridica prevista è l'articolo 81, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, specificamente dedicato alle **"misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali"**.

La Commissione sostiene che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto un'azione unilaterale da parte di ogni singolo Stato non garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo di conferire maggiore certezza del diritto attraverso un insieme comune di norme.

L'Esecutivo europeo sostiene, inoltre, che la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto strettamente necessario al fine del raggiungimento dell'obiettivo proposto. Infine, sempre secondo la Commissione europea, anche questa proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

* * *

Le due proposte sono state presentate dalla Commissione europea nella riunione dell'11-12 aprile 2011 del Consiglio giustizia e affari interni.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2011
COM(2011) 126 definitivo

2011/0059 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

{COM(2011) 125 definitivo}

{COM(2011) 127 definitivo}

{SEC(2011) 327 definitivo}

{SEC(2011) 328 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1 Contesto generale

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. L'articolo 81 dello trattato menziona poi espressamente misure volte a garantire "il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione" e "la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione". Su questa base sono già stati adottati vari strumenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che però non includono nel loro campo di applicazione i regimi patrimoniali tra coniugi.

L'adozione di uno strumento europeo in materia di regimi patrimoniali tra coniugi era già prevista nelle priorità del piano d'azione di Vienna del 1998. Il 30 novembre 2000 il Consiglio adottava il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale¹, in cui prevedeva l'elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di "regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate". Il programma dell'Aia² adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, nell'attribuire priorità fondamentale all'attuazione del programma di reciproco riconoscimento del 2000, invitava la Commissione a presentare un libro verde "sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco", sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

Secondo il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009, si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

Nella "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione"³, adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione individua nell'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui tuttora si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE oltre le frontiere nazionali, e per porre rimedio a questo problema annuncia l'adozione, nel 2011, di una proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà.

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

² GU C 53 del 3.3.2005, pag.1.

³ COM(2010) 603 definitivo.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi e alla presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s'accompagna l'acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione. Uno studio realizzato nel 2003 dal consorzio ASSER-UCL⁴ ha messo in luce l'importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell'Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o alla morte di un partner. Le difficoltà spesso dipendono dalla grande difformità delle norme applicabili – sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio.

Considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell'unione registrata nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l'altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La presente proposta mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI – VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Ha preceduto la preparazione della presente proposta un'ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e dei cittadini. A seguito dello studio del 2003, il 17 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco⁵, che ha dato l'avvio ad una vasta consultazione in questo settore. Per elaborare la proposta la Commissione ha istituito un gruppo di esperti denominato "PRM/III", composto da membri dei diversi ambiti professionali interessati in rappresentanza delle diverse culture giuridiche europee. Tra il 2008 e il 2010 il gruppo si è riunito cinque volte. Il 28 settembre 2009 la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica durante la quale i partecipanti – circa un centinaio – hanno confermato l'esigenza di uno strumento dell'Unione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che disciplini in particolare la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Il 23 marzo 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali per discutere le grandi linee della proposta in preparazione.

Da ultimo, la Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto comune per le due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di seguito allegata.

⁴ Vedi *Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'Union*, Consortium ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

⁵ COM(2006) 400 definitivo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferisce al Consiglio la competenza per stabilire misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.

La materia dei regimi patrimoniali tra coniugi presuppone l'esistenza di un rapporto di famiglia tra gli interessati. In effetti, pur riguardando i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi, il regime patrimoniale tra coniugi è così intrinsecamente connesso al matrimonio da rientrare nel diritto di famiglia: esiste solo se c'è matrimonio e cessa con il suo scioglimento (per morte di un coniuge, divorzio o separazione personale).

La proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi e riguarda quindi la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Le sue norme si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale.

3.2. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto tramite norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Nel settore esistono due convenzioni internazionali della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: la convenzione del 17 luglio 1905 concernente i conflitti di leggi relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni, e la convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, che però soltanto tre Stati membri hanno ratificato e che non danno soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta, la cui entità emerge tanto dallo studio d'impatto che dalla consultazione pubblica. Per la natura e la portata dei problemi incontrati dai cittadini, gli obiettivi possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

3.3. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non armonizza le discipline dei regimi patrimoniali tra coniugi degli Stati membri né incide sugli aspetti fiscali della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi degli Stati membri. Non comporterà oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l'onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate sarà molto limitato.

3.4. Impatto sui diritti fondamentali

Conformemente alla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶, la Commissione ha verificato che la proposta rispetti i diritti sanciti dalla Carta.

⁶ Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573 definitivo).

La proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all'insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai coniugi di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che la proposta tenga conto dell'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l'accesso alla giustizia nell'Unione per i cittadini, in particolare per le coppie sposate, e facilitano l'attuazione dell'articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l'autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la "corsa in tribunale" ad opera della parte più attiva.

3.5. Scelta dello strumento

La certezza del diritto e la prevedibilità esigono norme chiare e uniformi, e impongono quindi la scelta del regolamento. Le norme proposte in materia di competenza, legge applicabile e circolazione delle decisioni sono dettagliate e precise e non necessitano il recepimento a livello nazionale. Gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità sarebbero compromessi se gli Stati membri avessero un margine di discrezionalità nell'attuare le norme.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO, SEMPLIFICAZIONE E COERENZA CON LE ALTRE POLITICHE DELL'UNIONE

4.1. Incidenza sul bilancio

Nessuna

4.2. Semplificazione

L'armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare secondo norme comuni l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di una controversia in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Se l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio o successione in applicazione degli strumenti esistenti o futuri dell'Unione è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, i cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione.

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà a sua volta di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che andrà a sostituire le norme nazionali sui conflitti di leggi vigenti negli Stati membri.

Infine, le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri.

4.3. Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta fa parte del processo avviato dalla Commissione per eliminare gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE, come enunciato nella richiamata relazione del 2010 sulla cittadinanza dell'Unione.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

5.1. Capo I: campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

La nozione di regime patrimoniale tra coniugi deve essere interpretata autonomamente come comprensiva degli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto alla liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.

Nel determinare i settori interessati dal futuro strumento si è ritenuto preferibile elencare in modo esaustivo le materie cui non si applica. Le materie già trattate da regolamenti vigenti nell'Unione, come le obbligazioni alimentari⁷ – nello specifico tra coniugi – e le questioni relative alla validità e agli effetti delle liberalità⁸, non rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento. Sono altresì escluse le questioni inerenti al diritto delle successioni.

Il regolamento non pregiudica la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti.

È inoltre esclusa dal campo di applicazione del regolamento la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 2

Per motivi di coerenza e per facilitare la comprensione e l'applicazione, alcune definizioni delle nozioni del presente regolamento sono mutate da altri strumenti dell'Unione applicabili o in fase di negoziazione.

Inoltre, la definizione di "autorità giurisdizionale" è formulata in modo da includere le autorità e le persone che esercitano le loro funzioni su delega o designazione di un'autorità giurisdizionale, e da permettere l'assimilazione degli atti formati da tali autorità alle decisioni giudiziarie per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati formati.

5.2. Capo II: competenza

I procedimenti giudiziari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi spesso riguardano la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a cessazione della vita matrimoniale, per morte di un coniuge o separazione personale.

⁷ Disciplinate con regolamento (CE) n. 4/2009 (GU L 7 del 10.1.2009, pag.1).

⁸ Disciplinate con regolamento (CE) n. 593/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag.6).

Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. Per questo esso uniforma le norme sulla competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni alle norme vigenti o previste negli altri strumenti dell'UE.

Articolo 3

Affinché, in caso di morte di un coniuge, l'autorità giurisdizionale adita possa conoscere sia della successione del coniuge premorto sia della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, l'articolo prevede che l'autorità giurisdizionale competente in materia di successioni e testamenti ai sensi della proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, sia competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi derivante dall'apertura della successione o del testamento.

Articolo 4

Analogamente, l'autorità giurisdizionale competente a conoscere del divorzio, dell'annullamento del matrimonio o della separazione personale ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 potrà, se i coniugi lo concordano, conoscere anche della liquidazione del regime patrimoniale correlata al procedimento di separazione, e di altre questioni inerenti al regime patrimoniale sorte a seguito di tale procedimento.

Articolo 5

L'articolo contiene norme sulla competenza proprie, applicabili indipendentemente dalla successione o separazione personale (ad esempio, cambiamento del regime patrimoniale su istanza dei coniugi). Un elenco gerarchico di criteri di collegamento permette di determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di tali procedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

I criteri proposti sono: la residenza abituale comune dei coniugi, l'ultima residenza abituale comune se un coniuge vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto. Questi criteri sono ampiamente diffusi e spesso coincidono con il luogo in cui si trovano i beni dei coniugi.

Articolo 6

Quando dai precedenti articoli non discende la competenza di nessuno Stato membro, in virtù di questo articolo sarà possibile determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali conosceranno del procedimento a titolo di deroga. L'articolo garantisce infatti l'accesso alla giustizia ai coniugi e ai terzi interessati qualora uno o più beni di uno o entrambi i coniugi siano situati nel territorio di quello Stato membro, o qualora entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di quello Stato membro.

5.3. Capo III: legge applicabile

Articolo 15

Il regolamento opta per un regime unitario: l'insieme dei beni dei coniugi è assoggettato ad un'unica legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

Gli immobili occupano una posizione di rilievo nel patrimonio dei coniugi. Una possibilità è che siano assoggettati alla legge dello Stato in cui si trovano (*lex rei sitae*), il che equivarrebbe ad autorizzare un certo “frazionamento” della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Questa soluzione però può dare adito a difficoltà, specie al momento della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, in quanto comporta una rottura poco auspicabile dell’unità del regime patrimoniale (mentre il passivo resterebbe unitario) e l’applicazione di leggi distinte ai vari beni che lo compongono. Il regolamento prevede quindi che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, sia essa designata dai coniugi o, in mancanza di scelta, determinata dalle altre disposizioni, si applichi alla totalità dei beni dei coniugi, mobili o immobili, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

Articolo 16

Nel corso delle consultazioni è emerso un ampio consenso a che le parti godano di una certa libertà nel designare la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. La possibilità che i coniugi scelgano tale legge deve essere delimitata, onde evitare che ne venga scelta una che ha un collegamento tenue con la realtà o l’evoluzione della situazione della coppia, ed essere riconducibile alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di uno dei coniugi o nubendi.

Articolo 17

Poiché nella maggior parte degli Stati membri la maggioranza dei coniugi non sceglie espressamente la legge applicabile al loro regime patrimoniale, è importante prevedere disposizioni comuni a tutti gli Stati membri che permettano di determinare la legge applicabile in queste situazioni. Grazie a un elenco gerarchico di criteri di collegamento oggettivi è possibile identificare la legge applicabile, assicurando così la prevedibilità per i coniugi e i terzi. Questi criteri conciliano le esigenze della vita reale di una coppia, ad esempio fissare la prima residenza abituale comune, con la necessità di poter determinare agevolmente la legge applicabile al regime patrimoniale.

Articolo 18

In aggiunta alla possibilità riconosciuta ai coniugi di scegliere la legge applicabile al momento della celebrazione del matrimonio (articolo 16), questo articolo autorizza la scelta anche nel corso della vita matrimoniale. Analogamente, i coniugi che hanno scelto la legge applicabile al momento della celebrazione del matrimonio possono decidere, in un momento successivo, di cambiarla e di sceglierne un’altra.

A chiedere di cambiare la legge applicabile devono essere i coniugi. Le disposizioni del regolamento non prevedono un cambiamento automatico della legge applicabile senza l’espressa volontà delle parti o senza che queste siano informate, onde evitare la benché minima incertezza giuridica.

Inoltre, per impedire che il cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi abbia effetti indesiderati per i coniugi, il cambiamento produce effetti solo per il futuro, a meno che i coniugi decidano espressamente di attribuirgli efficacia retroattiva.

È garantita la protezione dei diritti dei terzi i cui interessi possano risultare lesi da eventuali cambiamenti del regime patrimoniale tra coniugi. Il regolamento prevede infatti che gli effetti del cambiamento del regime patrimoniale tra coniugi siano limitati alle parti e non pregiudichino i diritti dei terzi.

Articoli 19-20

Queste disposizioni contengono le norme riguardanti le modalità formali di scelta della legge applicabile e la forma del contratto di matrimonio e mirano a contribuire alla protezione delle categorie vulnerabili. Nella coppia, la parte vulnerabile spesso è la moglie.

Articolo 22

Per tenere conto delle norme nazionali, in particolare della protezione della casa familiare, l'articolo permette agli Stati membri di disapplicare la legge straniera in favore della propria. Pertanto, onde garantire la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova potrà imporre le proprie norme sulla protezione della casa familiare. A titolo eccezionale, potrà poi applicare in via preferenziale la propria legge a chiunque viva sul suo territorio, anziché la legge normalmente applicabile o la legge del contratto di matrimonio concluso in un altro Stato membro.

5.4. Capo IV: riconoscimento, esecutività ed esecuzione

La proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri nell'Unione europea.

Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Parimenti, i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione sono armonizzati a livello europeo e sono ridotti al minimo indispensabile, e sostituiscono i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a livello nazionale.

Decisioni

Le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni si allineano a quelle proposte in materia di successioni e rinviano quindi alla procedura di *exequatur* esistente in materia civile e commerciale. Di conseguenza, qualsiasi decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari. Per far eseguire la decisione, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. La procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase, a una verifica dei documenti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione, il giudice procederà ad esaminare gli eventuali motivi di diniego, i quali garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritti dell'opponente.

Queste norme rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale. Oggi come oggi infatti disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni il diritto nazionale degli Stati membri o gli accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri. Attualmente quindi le procedure, i documenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e i motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni straniere variano a seconda dello Stato membro interessato.

Come già precisato, il presente regolamento costituisce una prima misura in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e riguarda il diritto di famiglia (vedi punto 3.1). In questo contesto

specifico la libera circolazione delle decisioni è soggetta all'attuale procedura d'exequatur prevista dal regolamento Bruxelles I⁹.

Tuttavia si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell'ambito del regolamento Bruxelles II bis¹⁰.

Gli atti redatti da autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione, conformemente alla definizione di "autorità giurisdizionale" di cui all'articolo 2 del presente regolamento, saranno assimilati alle decisioni e rientreranno quindi nel campo di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione previste in questo capo.

Atti pubblici

Alla luce dell'importanza pratica degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e onde garantire la coerenza del presente regolamento con gli altri strumenti dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.

Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e della stessa presunzione di autenticità e dell'efficacia esecutiva che hanno nel paese d'origine.

5.5. Capo V: opponibilità a terzi

Queste disposizioni sono concepite in modo da conciliare l'esigenza di certezza del diritto per i coniugi con l'esigenza di proteggere i terzi dall'applicazione di una norma che non potevano conoscere o prevedere. È quindi lasciata agli Stati membri la facoltà di disporre, per gli atti tra un coniuge e un terzo uno dei quali risieda sul loro territorio, che il coniuge possa valersi delle norme del suo regime patrimoniale tra coniugi solo se questo è stato reso pubblico nello Stato membro interessato o se il terzo ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

⁹ GU L 12 del 16.1. 2001, pag. 1.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (3) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁴. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni, e prevede l'elaborazione di uno o più strumenti sul reciproco riconoscimento in materia di

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate.

- (4) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo “Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea”¹⁵. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.
- (5) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco¹⁶. Questo libro verde ha dato l’avvio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che devono affrontare le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune, e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio.
- (6) Il programma di Stoccolma del dicembre 2009, che fissa le priorità in materia di giustizia libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014¹⁷, dichiara che si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.
- (7) Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”¹⁸, adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo che permetta di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (8) Al fine di garantire la certezza del diritto per le coppie sposate quanto ai loro beni e una certa prevedibilità, è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.
- (9) Per conseguire gli obiettivi voluti, il presente regolamento raggruppa in un unico strumento le disposizioni sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici, e sull’opponibilità a terzi dei regimi patrimoniali tra coniugi.
- (10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di “matrimonio”, che è definita dal diritto interno degli Stati membri.
- (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei

¹⁵ GU C 53 del 3.3.2005, pag.1.

¹⁶ COM(2006) 400 definitivo.

¹⁷ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

¹⁸ COM(2010) 603 definitivo.

beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.

- (12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari¹⁹, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)²⁰.
- (13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]*²¹. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i coniugi possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
- (14) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000²².
- (15) Per gli stessi motivi, è opportuno che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla morte di un coniuge sia l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della successione del coniuge premorto, ai sensi del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]*.
- (16) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro

¹⁹ GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

²⁰ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

²¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²² GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento.

- (17) Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi indipendentemente dalla separazione personale o dalla morte di un coniuge, e prevedere in particolare un *forum necessitatis* al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia.
- (18) Il buon funzionamento della giustizia presuppone che negli Stati membri non vengano emesse decisioni incompatibili. A tal fine il presente regolamento deve prevedere norme generali di procedura mutuandole dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²³.
- (19) Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il presente regolamento consentirà loro di scegliere la legge applicabile al loro patrimonio, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza o della cittadinanza di ciascuno. Sarà possibile scegliere in qualsiasi momento, all'atto della celebrazione del matrimonio o nel corso del matrimonio.
- (20) La legge scelta dai coniugi per disciplinare gli effetti patrimoniali del matrimonio o, in mancanza di scelta, la legge determinata in base ai criteri di collegamento deve applicarsi anche se non è la legge di uno Stato membro. Per agevolare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro l'applicazione della legge di un altro Stato membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001²⁴, potrà intervenire per informare le autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.
- (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
- (22) Laddove il concetto di "cittadinanza" serve a determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla *common law*, utilizzano il concetto di "domicile" e non già quello di "cittadinanza" come criterio di collegamento.

²³ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

²⁴ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

- (23) Al fine di garantire la certezza del diritto dei negozi giuridici e impedire che sia cambiata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non potrà esservi cambiamento di quest'ultima senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non potrà avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non potrà pregiudicare i diritti dei terzi e la validità degli atti anteriori.
- (24) Considerata l'importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Dovranno inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti.
- (25) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato, qualora l'applicazione dell'eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
- (26) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (27) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.
- (28) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
- (29) Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del coniuge o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il coniuge opponga al terzo la legge del regime patrimoniale solo se ricorrono

le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale.

- (30) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti al momento della sua adozione. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.
- (31) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
- (33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.
2. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca[, del Regno Unito e dell'Irlanda].
3. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:
 - a) la capacità dei coniugi;
 - b) le obbligazioni alimentari;
 - c) le liberalità tra coniugi;
 - d) i diritti successori del coniuge superstite;
 - e) le società tra coniugi;
 - f) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “regime patrimoniale tra coniugi”: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi;
- b) “contratto di matrimonio”: qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi;
- c) “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

- d) “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- e) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di matrimonio, è stato formato l’atto pubblico, è stata approvata la transazione giudiziaria o è stato effettuato l’atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
- f) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione della decisione, del contratto di matrimonio, dell’atto pubblico, della transazione giudiziaria, dell’atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
- g) “autorità giurisdizionale”: l’autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di regime patrimoniale tra coniugi o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un’autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
- h) “transazione giudiziaria”: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento.

Capo II

Competenza

Articolo 3

Competenza in caso di morte di un coniuge

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]* sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.

Articolo 4

Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì

competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.

L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

In mancanza di accordo dei coniugi, la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti.

Articolo 5

Altre competenze

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
 - a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,
 - b) dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
 - c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
 - d) della cittadinanza dei coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile" comune.
2. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18.

L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

Articolo 6

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni.

Articolo 7

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una

controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Articolo 8

Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Adizione di un'autorità giurisdizionale

L'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
- b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

Articolo 10

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 11

Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stata proposta l'azione non compare, l'autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o

commerciale²⁵, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 12 **Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Su istanza di qualunque altra autorità giurisdizionale investita della controversia, l'autorità giurisdizionale adita per prima comunica all'altra autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita e se ha accertato la competenza o quando prevede di farlo.
3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 13 **Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

²⁵ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

Articolo 14

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Capo III

Legge applicabile

Articolo 15

Unità della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi.

Articolo 16

Scelta della legge applicabile

I coniugi o nubendi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o
- b) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o
- c) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta.

Articolo 17

Determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta

- 1. In mancanza di scelta dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:
 - a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza,
 - b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in mancanza,
 - c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), non si applicano se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.

Articolo 18

Cambiamento della legge applicabile

I coniugi possono in qualsiasi momento nel corso del matrimonio assoggettare il loro regime patrimoniale a una legge diversa da quella fino ad allora applicabile. Possono designare soltanto una delle seguenti leggi:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta;
- b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della scelta.

Salvo espressa volontà contraria dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.

Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente applicabile.

Articolo 19

Modalità formali di scelta della legge applicabile

1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto.
2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi.
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.

Articolo 20

Legge applicabile alla forma del contratto di matrimonio

1. La forma del contratto di matrimonio è quella prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto.
2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della conclusione del contratto di matrimonio prevede requisiti di forma supplementari per il contratto, si applicano tali requisiti.

Articolo 21

Carattere universale della norma di conflitto

La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

Articolo 22

Norme di applicazione necessaria

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento.

Articolo 23

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 24

Esclusione del rinvio

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 25

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Capo IV

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione

SEZIONE 1

DECISIONI

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 26

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 27

Motivi di diniego del riconoscimento di una decisione

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto

e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 28

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. Non si può procedere al riesame della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 23 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 29

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 31

Decisioni esecutive

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.

SEZIONE 2

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 32

Riconoscimento degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il

riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.

Articolo 33

Esecutività degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 34

Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Capo V

Opponibilità a terzi

Articolo 35

Opponibilità a terzi

1. Gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo sono disciplinati dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in virtù del presente regolamento.
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo relativi a tale immobile.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 36

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 37

Informazioni messe a disposizione dei cittadini e delle autorità competenti

1. Entro il [...] gli Stati membri comunicano alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali ritenute idonee:
 - a) una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e i testi pertinenti;
 - b) le disposizioni nazionali relative all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 38

Clausola di revisione

1. Entro il [cinque anni dalla data di applicazione ...] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dei capi II e IV del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formati, alle transazioni giudiziarie concluse e alle decisioni emesse dopo la data della sua applicazione.
2. Tuttavia, se il procedimento nello Stato membro di origine è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, le decisioni emesse dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], [...]

Per il Consiglio
Il presidente



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2011
COM(2011) 127 definitivo

2011/0060 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

{COM(2011) 125 definitivo}
{COM(2011) 126 definitivo}
{SEC(2011) 327 definitivo}
{SEC(2011) 328 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. L'articolo 81 del trattato menziona poi espressamente misure volte a garantire "il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione" e "la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione". Su questa base sono già stati adottati vari strumenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003, che però non includono nel loro campo di applicazione gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il 30 novembre 2000 il Consiglio adottava il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale¹, in cui prevedeva l'elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di "regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate". Il programma dell'Aia² adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, nell'attribuire priorità fondamentale all'attuazione del programma di reciproco riconoscimento del 2000, invitava la Commissione a presentare un libro verde "sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco", sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

Secondo il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009, si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

Nella "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione"³, adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione individua nell'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui tuttora si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE oltre le frontiere nazionali, e per porre rimedio a questo problema annuncia l'adozione, nel 2011, di una proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è l'autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni, a prescindere dalla forma, tra cittadini di Stati membri diversi e alla

¹ GU L 12 del 15.1.2001, pag. 1.

² GU L 53 del 3.3.2005, pag. 1.

³ COM(2010) 603.

presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s'accompagna l'acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione. Uno studio realizzato nel 2003 dal consorzio ASSER-UCL⁴ ha messo in luce l'importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell'Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione dei partner o alla morte di un partner. Benché la forma più comune di unione di coppia sia il matrimonio, si sono diffuse nuove unioni, tra cui quella registrata che consacra l'unione di due persone aventi una relazione stabile formalmente registrata davanti a un'autorità pubblica. Le difficoltà incontrate dalle coppie legate da unione registrata spesso dipendono dalla grande difformità delle norme applicabili – sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Considerate le caratteristiche proprie dell'unione registrata e del matrimonio nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, l'altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

La presente proposta mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI – VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Ha preceduto la preparazione della presente proposta un'ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e dei cittadini. A seguito dello studio del 2003, il 17 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco⁵, che ha dato l'avvio a una vasta consultazione in questo settore. Per elaborare la proposta la Commissione ha istituito un gruppo di esperti denominato "PRM/III", composto da membri dei diversi ambiti professionali interessati in rappresentanza delle diverse culture giuridiche europee. Tra il 2008 e il 2010 il gruppo si è riunito cinque volte. Il 28 settembre 2009 la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica durante la quale i partecipanti – circa un centinaio – hanno confermato l'esigenza di uno strumento dell'Unione in questa materia che disciplini in particolare la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Il 23 marzo 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali per discutere le grandi linee della proposta in preparazione.

Da ultimo, la Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto comune per le due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e i regimi patrimoniali tra coniugi, di seguito allegata.

⁴ Vedi *Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'Union*, Consortium ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

⁵ COM(2006) 400.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferisce al Consiglio la competenza per stabilire misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.

Proprio come i regimi patrimoniali tra coniugi, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi sono subordinati all'esistenza di un'unione registrata. Gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate dipendono infatti dalla registrazione dell'unione – come il regime patrimoniale tra coniugi dipende dal matrimonio – e cessano con il suo scioglimento. Registrando l'unione davanti a un'autorità pubblica, i partner stabiliscono tra loro rapporti stabili e giuridicamente riconosciuti. D'altro canto, la maggior parte degli Stati membri che contemplano l'istituto dell'unione registrata lo assimilano, per quanto possibile, al matrimonio.

La presente proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda quindi la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate. Le sue norme si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale. È quindi rispettato il requisito dell'implicazione transnazionale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

3.2. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto tramite norme comuni in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che devono essere identiche onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Nel settore non esistono convenzioni internazionali applicabili, salvo la convenzione sul riconoscimento delle unioni registrate del 5 settembre 2007 della Commissione internazionale per lo stato civile. Questa convenzione però riguarda solo il riconoscimento delle unioni registrate e non è entrata in vigore; è quindi improbabile che possa dare soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta, la cui entità emerge tanto dallo studio d'impatto che dalla consultazione pubblica. Per la natura e la portata dei problemi incontrati dai cittadini, gli obiettivi possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

3.3. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non armonizza le discipline degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri né incide sugli aspetti fiscali della liquidazione degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri. Non comporterà oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l'onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate sarà molto limitato.

3.4. Impatto sui diritti fondamentali

Conformemente alla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶, la Commissione ha verificato che la proposta rispetti i diritti sanciti dalla Carta.

La proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all'insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai partner di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che la proposta tenga conto dell'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l'accesso alla giustizia nell'Unione per i cittadini, in particolare per le coppie legate da unione registrata, e facilitano l'attuazione dell'articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l'autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la "corsa in tribunale" ad opera della parte più attiva.

3.5. Scelta dello strumento

La certezza del diritto e la prevedibilità esigono norme chiare e uniformi, e impongono quindi la scelta del regolamento. Le norme proposte in materia di competenza, legge applicabile e circolazione delle decisioni sono dettagliate e precise e non necessitano il recepimento a livello nazionale. Gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità sarebbero compromessi se gli Stati membri avessero un margine di discrezionalità nell'attuare le norme.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO, SEMPLIFICAZIONE E COERENZA CON LE ALTRE POLITICHE DELL'UNIONE

4.1. Incidenza sul bilancio

Nessuna

4.2. Semplificazione

L'armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare secondo norme comuni l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di una controversia in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate. Se l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di successione per morte di un partner in applicazione di uno strumento futuro dell'Unione, o di un procedimento di separazione dei partner è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale dell'unione registrata, i

⁶ Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573).

cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione.

L'armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto determinerà la legge applicabile.

Infine, le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri.

4.3. Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta fa parte del processo avviato dalla Commissione per eliminare gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall'UE, come enunciato nella richiamata relazione del 2010 sulla cittadinanza dell'Unione.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

5.1. Capo I: campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Gli effetti personali delle unioni registrate sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, che è consacrato ai soli effetti patrimoniali. Questi comprendono gli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei partner quanto alla loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner.

Nel determinare i settori interessati dal futuro strumento si è ritenuto preferibile elencare in modo esaustivo le materie cui non si applica. Le materie già trattate da regolamenti vigenti nell'Unione, come le obbligazioni alimentari⁷ – nello specifico tra partner – e le questioni relative alla validità e agli effetti delle liberalità⁸, non rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento. Sono altresì escluse le questioni inerenti al diritto delle successioni.

Il regolamento non pregiudica la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti. È inoltre esclusa dal campo di applicazione del regolamento la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 2

Per motivi di coerenza e per facilitare la comprensione e un'applicazione omogenea, alcune definizioni delle nozioni del presente regolamento sono mutate da altri strumenti dell'Unione applicabili o in fase di negoziazione.

⁷ Disciplinate con regolamento (CE) n. 4/2009 (GU L 7 del 10.1.2009, pag.1).

⁸ Disciplinate con regolamento (CE) n. 593/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, unico oggetto del presente regolamento, sono definiti in modo specifico e sono limitati ai rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi derivanti dalla relazione formalizzata con la registrazione dell'unione.

Inoltre, la definizione di "autorità giurisdizionale" include le autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione di un'autorità giurisdizionale, e permette l'assimilazione degli atti formati da tali autorità alle decisioni giudiziarie per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati formati.

5.2. Capo II: competenza

I procedimenti giudiziari in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate spesso riguardano la divisione dei beni in seguito a cessazione della vita di coppia, per morte di un partner o per separazione.

Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. Per questo esso uniforma le norme sulla competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate alle norme vigenti o previste negli altri strumenti dell'UE.

Articolo 3

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere della liquidazione dell'eredità del partner premorto ai sensi del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]* saranno competenti anche per la liquidazione degli aspetti patrimoniali dell'unione registrata derivante dall'apertura della successione.

Tuttavia, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro potranno dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempra l'istituto dell'unione registrata.

Articolo 4

Analogamente, affinché in caso di separazione dei partner l'autorità giurisdizionale adita possa conoscere di tutti gli aspetti della separazione senza che le parti siano costrette a rivolgersi a varie autorità giurisdizionali in diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata potrà, se i partner lo concordano, conoscere anche degli effetti patrimoniali dell'unione registrata derivanti dallo scioglimento o dall'annullamento dell'unione.

Articolo 5

Il regolamento contiene norme sulla competenza proprie, applicabili indipendentemente dalla successione o separazione dei partner. Un elenco gerarchico di criteri di collegamento permette di determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di tali procedimenti in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate.

I criteri proposti sono la residenza abituale comune dei partner, l'ultima residenza abituale comune se un partner vi risiede ancora e la residenza abituale del convenuto. Se, come previsto dagli articoli 3 e 4, le autorità giurisdizionali dello Stato membro designato conformemente ai criteri precedenti possono dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale di tale Stato non contempli l'istituto dell'unione registrata, l'articolo 5 prevede come ultimo criterio la competenza dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata.

Articolo 6

Quando dai precedenti articoli non discende la competenza di nessuno Stato membro, in virtù di questo articolo sarà possibile determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali conosceranno del procedimento a titolo di deroga. L'articolo garantisce infatti l'accesso alla giustizia ai partner e ai terzi interessati qualora uno o più beni di uno o entrambi i partner siano situati nel territorio di quello Stato membro, o qualora entrambi i partner abbiano la cittadinanza di quello Stato membro.

5.3. Capo III: legge applicabile

Articolo 15

La diversità tra le disposizioni nazionali degli Stati membri che contemplano l'istituto dell'unione registrata giustifica il principio adottato dal presente regolamento di applicare agli effetti patrimoniali di un'unione registrata la legge dello Stato di registrazione. Questo principio è conforme alle disposizioni degli Stati membri in materia di unione registrata, che prevedono il ricorso generalizzato alla legge dello Stato di registrazione e non permettono ai partner di scegliere una legge diversa dalla legge di tale Stato, pur consentendo loro di concludere convenzioni.

L'affermazione di questo principio comporta di fatto l'unità della legge applicabile alla totalità dei beni della coppia soggetti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, a prescindere dalla forma o dal luogo in cui si trovano.

Articolo 16

La norma di conflitto introdotta dall'articolo precedente si applica a tutte le forme di unione registrata, indipendentemente dallo Stato in cui l'unione è stata conclusa, e non solo alle unioni registrate concluse in uno Stato membro.

Articolo 17

Per tenere conto delle norme nazionali di applicazione necessaria, in particolare della protezione della casa familiare, l'articolo permette agli Stati membri di disapplicare la legge straniera in favore della propria. Pertanto, onde garantire la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova potrà imporre le proprie norme sulla protezione della casa familiare. A titolo eccezionale, potrà poi applicare in via preferenziale la propria legge a chiunque viva sul suo territorio, anziché la legge del contratto di unione registrata concluso in un altro Stato membro.

5.4. Capo IV: riconoscimento, esecutività ed esecuzione

La proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri nell'Unione europea.

Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Parimenti, i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione sono armonizzati a livello europeo e sono ridotti al minimo indispensabile, e sostituiscono i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a livello nazionale.

Decisioni

Le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni si allineano a quelle proposte in materia di successioni e rinviano quindi alla procedura di exequatur esistente in materia civile e commerciale. Di conseguenza, qualsiasi decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari. Per far eseguire la decisione, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. La procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase, a una verifica dei documenti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione, il giudice procederà a esaminare gli eventuali motivi di diniego, i quali garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritti dell'opponente.

Queste norme rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale. Oggi come oggi, infatti, disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni il diritto nazionale degli Stati membri o gli accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri. Attualmente quindi le procedure, i documenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e i motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni straniere variano a seconda dello Stato membro interessato.

Come già precisato, il presente regolamento costituisce una prima misura in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda il diritto di famiglia (vedi punto 3.1). In questo contesto specifico la libera circolazione delle decisioni è soggetta all'attuale procedura d'exequatur prevista dal regolamento Bruxelles I⁹.

Tuttavia si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Gli atti redatti da autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione, conformemente alla definizione di "autorità giurisdizionale" di cui all'articolo 2 del presente regolamento, saranno assimilati alle decisioni e rientreranno quindi nel campo di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione previste in questo capo.

Atti pubblici

⁹ GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Alla luce dell'importanza pratica degli atti pubblici in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate e onde garantire la coerenza del presente regolamento con gli altri strumenti dell'Unione in questo settore, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.

Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e della stessa presunzione di autenticità e dell'efficacia esecutiva che hanno nel paese d'origine.

5.5. Capo V: opponibilità a terzi

Queste disposizioni sono concepite in modo da conciliare l'esigenza di certezza del diritto per i partner nei loro rapporti con i terzi con l'esigenza di proteggere questi ultimi dall'applicazione di una norma che non potevano conoscere o prevedere. È quindi lasciata agli Stati membri la facoltà di disporre, per gli atti tra un partner e un terzo uno dei quali risieda sul loro territorio, che il partner possa valersi delle norme applicabili agli aspetti patrimoniali della sua unione registrata solo se questi sono stati resi pubblici nello Stato membro interessato o se il terzo ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (3) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale¹³. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni, e prevede l'elaborazione di uno o più strumenti sul reciproco riconoscimento in materia di

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate.

- (4) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo “Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea”¹⁴. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.
- (5) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco¹⁵. Questo libro verde ha dato l’avvio a una vasta consultazione sulle difficoltà che devono affrontare le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune, e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l’insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, e le questioni specifiche che si pongono.
- (6) Il programma di Stoccolma del dicembre 2009¹⁶, che fissa il programma di lavoro della Commissione per il periodo 2010-2014, dichiara che si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.
- (7) Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”¹⁷, adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo che permetta di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (8) Le caratteristiche proprie di queste due forme di unione – matrimonio e unione registrata – e le differenze che ne conseguono sul piano dei principi applicabili giustificano la separazione in due strumenti distinti delle disposizioni che disciplinano gli aspetti patrimoniali del matrimonio e gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che sono oggetto del presente regolamento.
- (9) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all’altro, e la distinzione s’impone tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un’autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Queste ultime, sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, devono essere dissociate dalle unioni registrate, il cui formalismo permette di tenere conto della loro specificità e di definire in uno strumento dell’Unione le norme applicabili. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in

¹⁴ GU L 53 del 3.3.2005, pag. 1.

¹⁵ COM(2006) 400.

¹⁶ Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

¹⁷ COM(2010) 603.

particolare le difficoltà che queste coppie incontrano nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi, il presente regolamento raggruppa in un unico strumento le disposizioni sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici, e sull'opponibilità a terzi degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

- (10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di “unione registrata” è definita ai fini esclusivi del regolamento; il suo contenuto specifico è definito dal diritto interno degli Stati membri.
- (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali dell'unione registrata, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner.
- (12) Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari¹⁸, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali¹⁹.
- (13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]*²⁰. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i partner possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
- (14) Per favorire una buona amministrazione della giustizia e facilitare la divisione dei beni dei partner dell'unione registrata a seguito della morte di un partner, è opportuno che a trattare le questioni relative agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla morte del partner siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere della successione del partner premorto ai sensi del regolamento (UE) n. .../... *[del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]*.
- (15) Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o

¹⁸ GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

¹⁹ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

²⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

annullamento di un'unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate tale domanda, se sussiste accordo dei partner.

- (16) Nelle altre situazioni, il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti. È riconosciuta la possibilità per tali autorità giurisdizionali, salvo quelle dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Da ultimo, al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia, è introdotta una norma di competenza sussidiaria per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
- (17) Il buon funzionamento della giustizia presuppone che negli Stati membri non vengano emesse decisioni incompatibili. A tal fine il presente regolamento deve prevedere norme generali di procedura mutuandole dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale²¹.
- (18) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata si applicherà all'insieme dei beni dei partner, anche se non è la legge di uno Stato membro.
- (19) Per agevolare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro l'applicazione della legge di un altro Stato membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001²², potrà intervenire per informare le autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.
- (20) Considerazioni di pubblico interesse possono giustificare, in circostanze eccezionali, che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applichino norme di applicazione necessaria qualora il loro rispetto sia cruciale per la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica degli Stati interessati. Analogamente, in presenza di circostanze eccezionali, le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro.
- (21) Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di applicare le norme di applicazione necessaria né di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora l'applicazione dell'eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di disapplicare la legge applicabile alle unioni registrate per il solo motivo che la legge del foro non riconosce le unioni registrate.

²¹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

²² GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

- (22) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (23) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contenga l'istituto dell'unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non potrà negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata.
- (24) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
- (25) Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate deve regolare i rapporti giuridici tra un partner e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del partner o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il partner opponga al terzo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (26) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti al momento della sua adozione. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.
- (27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della divisione dei beni comuni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e

47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.
2. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca[, del Regno Unito e dell'Irlanda].
3. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli effetti personali dell'unione registrata,
 - b) la capacità dei partner;
 - c) le obbligazioni alimentari;
 - d) le liberalità tra partner;
 - e) i diritti successori del partner superstite;
 - f) le società tra partner;

- g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “effetti patrimoniali”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi, derivanti direttamente dal vincolo creato dalla registrazione dell’unione;
- b) “unione registrata”: regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un’autorità pubblica;
- c) “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
- i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e
 - ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;
- d) “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un’unione registrata emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- e) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di unione, è stato formato l’atto pubblico o è stato effettuato l’atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
- f) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione della decisione, del contratto di unione, dell’atto pubblico, dell’atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
- g) "autorità giurisdizionale": l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un'autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
- h) “transazione giudiziaria”: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell’unione registrata approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento.

Capo II

Competenza

Articolo 3

Competenza in caso di morte di un partner

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla domanda.
2. L'autorità giurisdizionale può dichiararsi incompetente ove il suo diritto nazionale non contenga l'istituto dell'unione registrata. In tal caso l'autorità giurisdizionale competente è determinata in conformità dell'articolo 5.

Articolo 4

Competenza in caso di separazione dei partner

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti, se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda.

L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

In mancanza di accordo dei partner, la competenza è disciplinata dall'articolo 5.

Articolo 5

Altre competenze

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
 - a) della residenza abituale comune dei partner o, in mancanza,
 - b) dell'ultima residenza abituale comune dei partner se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
 - c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
 - d) della registrazione dell'unione.

2. Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.

Articolo 6

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l'autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui:

- a) uno o più beni di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni, o
- b) entrambi i partner hanno la cittadinanza di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, li hanno il loro "*domicile*" comune.

Articolo 7

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l'autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Articolo 8

Domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Adizione di un'autorità giurisdizionale

L'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
- b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso

di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

Articolo 10
Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 11
Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stata proposta l'azione non compare, l'autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale²³, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 12
Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Su istanza di qualunque altra autorità giurisdizionale investita della controversia, l'autorità giurisdizionale adita per prima comunica all'altra autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita e se ha accertato la competenza o quando prevede di farlo.

²³ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 13
Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 14
Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Capo III

Legge applicabile

Articolo 15
Determinazione della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata.

Articolo 16
Carattere universale della norma di conflitto

La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

Articolo 17

Norme di applicazione necessaria

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata secondo il presente regolamento.

Articolo 18

Ordine pubblico del foro

1. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
2. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro per il solo motivo che la legge del foro non contempla l'istituto dell'unione registrata.

Articolo 19

Esclusione del rinvio

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 20

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il partner o i partner hanno il legame più stretto.

Capo IV

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione

SEZIONE 1

DECISIONI

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 22

Motivi di diniego del riconoscimento di una decisione

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto

e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 23

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. Non si può procedere al riesame della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 18 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 24

Disparità tra le leggi applicabili

Non possono essere negati il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l'istituto dell'unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali.

Articolo 25

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 26

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 27

Decisioni esecutive

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.

SEZIONE 2

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 28

Riconoscimento degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.

Articolo 29

Esecutività degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 30

Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Capo V

Opponibilità a terzi

Articolo 31

Opponibilità a terzi

1. Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione di cui all'articolo 15.
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il partner non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei partner o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un partner e un terzo relativi a tale immobile.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 32

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 33

Informazioni messe a disposizione dei cittadini e delle autorità competenti

1. Entro il [...] gli Stati membri comunicano alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali ritenute idonee:

- a) una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e i testi pertinenti;
 - b) le disposizioni nazionali relative all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.
 3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 34

Clausola di revisione

1. Entro il [cinque anni dalla data di applicazione ...] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dei capi II e IV del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formati, alle transazioni giudiziarie concluse e alle decisioni emesse dopo la data della sua applicazione.
2. Tuttavia, se il procedimento nello Stato membro di origine è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, le decisioni emesse dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.
3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner che hanno registrato le loro unioni.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], [...]

Per il Consiglio
Il presidente



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2011
COM(2011) 125 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

{COM(2011) 126 definitivo}

{COM(2011) 127 definitivo}

{SEC(2011) 327 definitivo}

{SEC(2011) 328 definitivo}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo principale della creazione di uno spazio giudiziario europeo è garantire la certezza del diritto ai cittadini europei e consentire loro di accedere facilmente alla giustizia nelle situazioni transnazionali. L'Unione europea ha adottato vari strumenti a tal fine.

Tuttavia, come evidenzia la relazione 2010 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione del 27 ottobre 2010¹, sussistono ancora numerosi ostacoli al pieno esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, in particolare il diritto alla libera circolazione. Tra gli ostacoli individuati figura l'incertezza in merito ai diritti di proprietà delle coppie internazionali, ossia delle coppie composte, tra l'altro, da cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Su un totale approssimativo di 122 milioni di matrimoni nell'Unione, 16 milioni circa (13%) hanno carattere transnazionale. Nel 2007, circa 300 000 dei 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell'Unione rientravano in questa categoria; 140 000 dei 1 040 000 divorzi pronunciati nell'UE (13%) riguardavano coppie internazionali; 8 500 unioni registrate internazionali si sono sciolte per separazione personale e 1 266 per morte di un partner.

Nella gestione dei loro beni le coppie internazionali si imbattono spesso in conseguenze impreviste, talvolta negative, dovute alle differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali.

Quando un'unione si scioglie per divorzio, separazione personale o morte di un partner, la coppia o il partner superstite devono infatti far fronte a varie difficoltà connesse, in particolare, alla divisione dei beni acquisiti durante la vita comune. Si consideri il seguente esempio:

Una coppia greco-ungherese si sposa in Grecia dove trascorre tre anni di vita comune. Successivamente decide di trasferirsi in Ungheria. Là rimane per due anni, dopo di che il matrimonio si scioglie. In base al diritto greco, la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi è disciplinata dalla legge greca in applicazione della norma di conflitto (essendo il criterio di collegamento la residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio). Al contrario, secondo la norma di conflitto ungherese, la legge regolatrice della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi è la legge ungherese (essendo il criterio di collegamento la residenza abituale comune dei coniugi al momento del divorzio).

Come determinare l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi? La coppia ha vissuto sia in Grecia

¹ Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (COM(2010) 603).

che in Ungheria. Saranno competenti le autorità giurisdizionali greche o quelle ungheresi?

In questo esempio, il coniuge ungherese se ritiene che la legge ungherese gli sia più favorevole perché protegge meglio i suoi interessi potrebbe cercare di adire quanto prima il giudice ungherese. Si tratta della cosiddetta “corsa in tribunale”. In base alle norme attualmente in vigore, il coniuge meglio informato può quindi avviare un procedimento e porre l’altro coniuge in una posizione di debolezza.

Le norme vigenti in materia di rapporti patrimoniali delle coppie internazionali non permettono di evitare questa situazione e non offrono la certezza giuridica necessaria alla gestione e alla divisione dei beni della coppia.

2. QUADRO NORMATIVO

L’Unione sta mettendo a punto una politica volta a facilitare la vita dei cittadini, e quindi anche delle coppie internazionali, nelle situazioni transnazionali.

Nel settore del diritto di famiglia sono stati adottati vari strumenti di diritto internazionale privato, tra cui il regolamento “Bruxelles II bis” del 27 novembre 2003² e il regolamento “Roma III” del 20 dicembre 2010³.

Se una coppia internazionale decide di divorziare o separarsi, le norme del regolamento “Bruxelles II bis” permettono ai coniugi di sapere quale sarà l’autorità giurisdizionale competente a decidere del divorzio e il modo in cui la decisione sullo scioglimento del matrimonio potrà circolare da uno Stato membro all’altro ed essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa.

Il regolamento “Roma III” integra tali norme consentendo ai coniugi di scegliere la legge applicabile al procedimento di divorzio. Questo regolamento è il frutto di una cooperazione rafforzata⁴ nel settore della legge applicabile al divorzio, primo esempio di cooperazione rafforzata.

Tali strumenti aumentano la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità a beneficio dei coniugi in caso di procedimenti di divorzio e separazione personale e consentono di determinare, in base a criteri oggettivi, la legge applicabile e l’autorità giurisdizionale competente.

Eppure nessuna disposizione di questi regolamenti disciplina le questioni di diritto internazionale privato relative ai rapporti patrimoniali delle coppie internazionali.

² Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003).

³ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

⁴ Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sono 14: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Lo stesso dicasi della proposta di regolamento sulle successioni, in fase di negoziazione⁵, che è diretta a consentire ai cittadini residenti nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione. Sono invece esclusi dal suo campo di applicazione gli aspetti relativi alle questioni patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata.

3. ASPETTI PATRIMONIALI: PERCHÉ AGIRE ADESSO

Nel recente “Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”⁶, il Consiglio europeo ha chiesto di estendere il riconoscimento reciproco a materie che rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni dei cittadini. Tra queste figurano espressamente le questioni connesse ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni⁷.

Il Parlamento europeo⁸ ha dal canto suo sostenuto un'iniziativa della Commissione riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi sottolineando che, nel settore della giustizia civile, le priorità devono concentrarsi sul rispetto delle esigenze espresse dai cittadini, semplificando la macchina della giustizia e creando procedure più semplici, più chiare e più accessibili.

Al luglio 2006 risale poi il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco⁹, con cui la Commissione ha dato l'avvio a un'ampia consultazione pubblica e il cui esito ha confermato la necessità di disporre di strumenti europei tanto in materia di regimi patrimoniali tra coniugi quanto di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

La Commissione ritiene che, se si vuole rispondere pienamente alle aspettative dei cittadini, sia giunto il momento di completare il quadro normativo esistente integrandovi le disposizioni relative ai rapporti patrimoniali. Per questo motivo, e conformemente all'impegno assunto nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, presenta due proposte che intendono fornire risposte chiare a livello europeo ai problemi incontrati dalle coppie internazionali in questi settori.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 154).

⁶ GU C 115 del 4.5.2010.

⁷ Avevano evocato tali questioni già dal 1998 il piano d'azione di Vienna (GU C 19 del 23.1.1999) e due anni più tardi il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 12 del 15.1.2001).

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” – Programma di Stoccolma, e risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti di diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia e diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma.

⁹ Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400) {SEC(2006) 952}.

4. UN APPROCCIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO PER I CITTADINI

La gestione dei beni dei coniugi durante la vita comune e al momento dello scioglimento dell'unione è disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri.

Il diritto sostanziale in materia di regimi patrimoniali tra coniugi varia da uno Stato membro all'altro, anche se la maggior parte degli Stati membri distingue tra regime legale e regime convenzionale. Il regime legale è quello che si applica quando i coniugi non scelgono altre disposizioni. Se i coniugi fanno una scelta si parla di regime convenzionale.

I beni posseduti o acquisiti dai coniugi sono considerati proprietà o meno di entrambi a seconda delle norme del regime patrimoniale applicabile. Nel regime di comunione dei beni, una parte o l'insieme dei beni posseduti o acquisiti da un coniuge diventano proprietà comune e appartengono quindi ad entrambi i coniugi, mentre nel regime di separazione dei beni i beni appartengono rispettivamente all'uno o all'altro coniuge. Questi principi generali sono applicati in modo diverso dagli Stati membri.

Si ha unione registrata quando due persone legate da comunione di vita vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti a un'autorità pubblica dello Stato membro in cui risiedono. È un istituto giuridico recente, che esiste ad oggi in quattordici Stati membri¹⁰. Analogamente al matrimonio, l'unione registrata produce effetti sul patrimonio dei partner, disciplinati dal diritto nazionale. Le differenze tra le disposizioni nazionali sono ancora più marcate rispetto a quelle relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Come per il diritto sostanziale, anche le norme nazionali di diritto internazionale privato applicabili ai diritti di proprietà delle coppie internazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Questa situazione non garantisce sufficiente certezza del diritto per le coppie che decidono di esercitare il diritto di libera circolazione.

Di fronte a tanta divergenza, si possono delineare tre approcci a livello europeo per assicurare ai cittadini tutta la certezza del diritto di cui hanno bisogno:

- una prima soluzione, già in uso nella pratica, consiste nel lasciare che gli Stati membri trovino soluzioni nel quadro di accordi bilaterali. L'accordo franco-tedesco del febbraio 2010¹¹ è un esempio. Tuttavia, accordi di questo tipo, per quanto aperti all'adesione degli altri Stati membri (come nel caso dell'accordo franco-tedesco), non possono risolvere tutti i problemi pratici che si presentano né, di conseguenza, dare una risposta europea completa;
- un secondo approccio consisterebbe nell'armonizzare il diritto sostanziale che disciplina gli effetti patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata. Questo approccio è però escluso dai trattati, che non conferiscono all'Unione competenze in questi settori né in relazione alle forme di unione che determinano questi rapporti patrimoniali, ossia il matrimonio e l'unione registrata;

¹⁰ Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Regno Unito, Slovenia e Svezia.

¹¹ Accordo bilaterale tra la Germania e la Francia che istituisce un regime patrimoniale tra coniugi facoltativo di partecipazione agli acquisti, firmato nel febbraio 2010.

- un terzo approccio, ammesso dai trattati, sarebbe quello di adottare a livello europeo norme di diritto internazionale privato nel settore degli effetti patrimoniali del matrimonio e dell'unione registrata.

Per questo motivo, e come annunciato nel piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma del 20 aprile 2010¹², la Commissione propone le seguenti iniziative:

- una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
- una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Sebbene le due proposte siano molto simili nella struttura e nel contenuto, la Commissione ritiene che sia più facile tenere conto delle specificità di ciascun tipo di unione con due strumenti legislativi distinti anziché con un unico strumento riguardante entrambi i tipi di unione. Il matrimonio e l'unione registrata sono infatti due istituti giuridici diversi nell'UE. Il matrimonio è un istituto di lunga data che esiste in tutti e 27 gli Stati membri. L'unione registrata invece è un istituto più recente che, come già detto, è contemplato soltanto da quattordici Stati membri. Di conseguenza, alcune soluzioni giuridiche proposte sono inevitabilmente diverse per i due istituti.

Inoltre, siccome il matrimonio e l'unione registrata possono, a seconda degli Stati membri, essere stipulati sia da coppie di sesso opposto che da coppie dello stesso sesso, le due proposte sono neutre sotto il profilo del genere¹³. Poiché l'obiettivo comune è dare una risposta giuridica chiara ai problemi delle coppie internazionali in questo settore, il fatto di presentare due strumenti distinti renderà le norme da applicare a ciascun istituto chiare e più facilmente comprensibili per i cittadini e i professionisti del settore.

Tenuto conto del loro stretto legame, le due proposte sono adottate contemporaneamente come pacchetto unico al fine di sottolineare la determinazione della Commissione a facilitare la vita quotidiana delle coppie internazionali, indipendentemente dal fatto che abbiano concluso un matrimonio o un'unione registrata. La Commissione invita il Consiglio a seguire questo approccio globale.

Le due proposte sono neutre sul piano fiscale e non introducono alcuna modifica nel diritto tributario nazionale degli Stati membri.

¹² COM(2010) 171 definitivo.

¹³ Ad esempio, secondo la proposta relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi un matrimonio tra persone dello stesso sesso autorizzato ai sensi del diritto portoghese sarà considerato alla stregua di un matrimonio tra persone di sesso diverso. L'unione registrata in Francia può concernere persone di sesso diverso o persone dello stesso sesso; i due tipi di unione rientreranno quindi nel campo di applicazione della proposta relativa agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

5. RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Conformemente alla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁴, la Commissione ha verificato che le due proposte rispettino i diritti sanciti dalla Carta.

Le proposte non pregiudicano il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all'insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai coniugi e ai partner di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che le proposte tengano conto dell'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e, a tal fine, si è assicurata che i due testi proposti siano neutri sotto il profilo del genere. Non figura quindi nessuna distinzione fondata sull'orientamento sessuale.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l'accesso alla giustizia nell'Unione per i cittadini, in particolare per le coppie sposate e per quelle legate da un'unione registrata. Facilitano l'attuazione dell'articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l'autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la "corsa in tribunale" ad opera della parte più attiva.

6. CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Le proposte della Commissione mirano a rispondere alle seguenti domande:

- qual è l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi o tra partner di un'unione registrata?
- qual è la legge applicabile a tale liquidazione?
- la decisione dell'autorità giurisdizionale o di un'altra autorità competente di uno Stato membro è facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro?

6.1. Determinare l'autorità giudiziaria competente: centralizzazione dei procedimenti e coerenza con l'acquis esistente

Le proposte di regolamento determinano l'autorità giurisdizionale competente a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi o tra partner di un'unione registrata. La Commissione propone di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti: procedimento di divorzio, di separazione personale e di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi.

¹⁴ Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573).

È inoltre perseguita la coerenza con le norme sulla competenza giurisdizionale vigenti o proposte in altri strumenti legislativi dell'Unione.

In caso di procedimento di divorzio o separazione personale, le autorità giurisdizionali competenti a conoscere di tali procedimenti ai sensi del regolamento “Bruxelles II bis” saranno altresì competenti a conoscere della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi conseguente al divorzio o alla separazione personale.

Analogamente, in caso di morte di un coniuge o di un partner, l'autorità giurisdizionale competente per la successione¹⁵ sarà competente anche per le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Riunire i procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirà importanti economie, stimate tra circa 2 000 e 3 000 euro per procedimento, eviterà ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia, ad esempio la liquidazione dell'eredità o la divisione dei beni in caso di scioglimento di un'unione registrata per morte di un partner.

6.2. Determinare la legge applicabile: possibilità di scelta per le parti

Per tener conto delle specificità del matrimonio e dell'unione registrata, è proposto un approccio diverso per ciascun istituto.

Ai coniugi è lasciata la possibilità di scegliere la legge applicabile. Tuttavia, per evitare che scelgano una legge con cui il matrimonio non presenta nessun collegamento, la scelta è limitata alla legge della residenza abituale comune o della cittadinanza. In mancanza di scelta, la proposta prevede un elenco di criteri di collegamento oggettivi che permettono di determinare la legge applicabile.

Queste soluzioni consentono di tener conto della mobilità dei cittadini e di rispettare la volontà dei coniugi garantendo nel contempo la certezza del diritto per ciascun coniuge. In caso di trasferimento della residenza abituale da uno Stato membro a un altro, i coniugi ad esempio potranno cambiare senza problemi la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Questo approccio è adottato anche nel recente regolamento “Roma III” sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Una simile autonomia non è invece riconosciuta ai partner di un'unione registrata. La proposta determina in modo preciso la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, che è per l'appunto la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata. Poiché l'unione registrata non è riconosciuta da tutti gli Stati membri dell'Unione e le disposizioni degli Stati membri che hanno introdotto questo istituto nel loro ordinamento giuridico variano notevolmente, la proposta rinvia alla legge dello Stato di registrazione.

Questa norma avrà comunque il vantaggio di aumentare la trasparenza nella determinazione della legge applicabile quando una coppia è legata da unione registrata e nella previsione dei possibili effetti patrimoniali in caso di procedimento di separazione.

La Commissione renderà pubblicamente accessibili le informazioni sull'ordinamento giuridico e sulle procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti

¹⁵ In base al futuro strumento in fase di negoziazione.

patrimoniali delle unioni registrate con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Saranno rese pubbliche anche le disposizioni nazionali che disciplinano l'opponibilità a terzi.

6.3. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni: circolazione ed esecuzione rapida delle decisioni nell'Unione

Le disposizioni proposte sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici sono simili a quelle presentate nella proposta di regolamento sulle successioni¹⁶, le quali, a loro volta, sono allineate a quelle vigenti in materia civile e commerciale¹⁷.

L'obiettivo è garantire la libera circolazione delle decisioni all'interno dell'Unione e la loro effettiva esecuzione in una situazione, come l'attuale, in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme nazionali ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni emesse in questa materia.

Le proposte costituiscono le prime misure presentate a livello di Unione nel settore dei rapporti patrimoniali delle coppie internazionali e riguardano un settore rientrante nel diritto di famiglia. Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure relative al diritto di famiglia sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno che lo Stato membro in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione mantenesse un controllo delle decisioni. Di conseguenza, le decisioni emesse in uno Stato membro saranno riconosciute in base a una procedura d'exequatur dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione. La procedura potrebbe riassumersi in una verifica formale dei documenti prodotti dal richiedente, analogamente a quanto avviene attualmente in materia civile e commerciale.

Queste nuove disposizioni rappresentano un progresso considerevole rispetto alla situazione attuale in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme procedurali e i propri motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni straniere, contrastando con ciò la circolazione delle decisioni giudiziarie in questo settore.

In una fase successiva, una volta valutata l'attuazione delle misure proposte e delle disposizioni equivalenti del regolamento "Bruxelles II bis", la Commissione esaminerà la fattibilità di una procedura più semplice e più automatica.

7. CONCLUSIONI

I due regolamenti proposti dalla Commissione intendono semplificare la vita dei cittadini proprio quando la vita si fa più dura e assolvono agli impegni che la Commissione si è assunta nella relazione sulla cittadinanza dell'Unione.

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 154).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1). Il 14 dicembre 2010 è stata adottata una proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I (COM(2010) 748).

I nuovi strumenti garantiranno maggiore certezza del diritto alle coppie internazionali, sposate o legate da unione registrata. In caso di scioglimento dell'unione, consentiranno di determinare la legge applicabile alla divisione dei beni e l'autorità giurisdizionale competente. Sarà inoltre garantita la libera circolazione delle decisioni grazie al loro riconoscimento automatico in tutta l'Unione, e la loro esecuzione sarà soggetta a una procedura uniforme semplificata.

Le due proposte, insieme con l'acquis vigente e in corso di negoziazione, integrano quindi l'attuale quadro normativo e garantiscono la coerenza richiesta in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare di diritto di famiglia. Proprio come le altre misure adottate in questo settore anche i regolamenti proposti non incidono sul diritto sostanziale degli Stati membri relativo ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Conformemente ai trattati, infatti, il diritto sostanziale è competenza nazionale.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 16.3.2011
SEC(2011) 327 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

IMPACT ASSESSMENT

Accompanying document to the

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS**

Bringing legal clarity to property rights for international couples

Proposal for a

COUNCIL REGULATION

**on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes**

and the

Proposal for a

COUNCIL REGULATION

**on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered partnerships**

{COM(2011) 125 final}
{COM(2011) 126 final}
{COM(2011) 127 final}
{SEC(2011) 328 final}

Disclaimer: This report commits only the Commission's services involved in its preparation and does not prejudge the final form of any decision to be taken by the Commission.

TABLE OF CONTENTS

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT

Accompanying document to the Proposal for a Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes and the Proposal for a Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships 1

1.	INTRODUCTION.....	8
2.	PROCEDURAL ISSUES AND CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES ...	9
2.1.	Political mandate	9
2.2.	Organisation and timing	9
3.	PROBLEM DEFINITION FOR MARRIED COUPLES	11
3.1.	The basic problem and its causes	11
3.2.	Who is affected?	12
3.3.	The Scope of the problem	12
4.	PROBLEM DEFINITION FOR UNMARRIED COUPLES.....	13
4.1.	The basic problem and its causes	13
4.2.	Who is affected?	14
4.3.	The scope of the problem	14
5.	IDENTIFIED PROBLEMS.....	15
5.1.	Problem 1 - Problems relating to the determination of which court and body is competent to handle the case.....	15
A.	It is difficult for couples to predict which courts will handle litigation on matrimonial property.....	15
B.	Competence of different non-judicial authorities to handle cases concerning matrimonial property regimes.	15
C.	Difficulties because of the relationship between jurisdiction on matrimonial matters and other rules	15
5.2.	Problem 2 - Problems relating to the applicable law.....	16
A.	Conflicting laws are applicable to property regimes.	16
B.	Unexpected and unintended consequences related to a change in the connecting factor concerning matrimonial property regimes	17

C.	Differences in the ability to choose the applicable law and, when a choice is possible, between what laws a choice is allowed in cases with transnational elements.....	17
D.	Difficulties because of relationships between applicable laws on property regimes and other rules.	18
5.3.	Problem 3 - Lack of automatic recognition and enforcement of judgments in property regimes.....	18
5.4.	Problem 4 – Inadequate information for third parties on the existence of property regimes	19
6.	NEED FOR ACTION AT EU LEVEL FOR MARRIED COUPLES AND REGISTERED PARTNERSHIPS	20
6.1.	Baseline scenario - how would the situation evolve, all things being equal?	20
6.2.	Legal framework in place.....	21
6.3.	Does the EU have the power to act?.....	21
A.	Treaty base	21
B.	Necessity test (Subsidiarity).....	22
7.	OBJECTIVES AND DESCRIPTION OF POLICY OPTIONS	23
8.	DISCARDED POLICY OPTIONS.....	24
9.	RETAINED POLICY OPTIONS.....	26
9.1.	Policy Option 1:.....	26
9.2.	Policy Option 2:.....	26
9.3.	Policy Option 3:.....	26
9.4.	Policy Option 4:.....	27
9.5.	Policy Option 5:.....	28
9.6.	Policy Option 6:.....	28
9.7.	Policy Option 7:.....	29
10.	ANALYSIS OF THE IMPACTS OF POLICY OPTIONS.....	29
10.1.	Policy Option 1: Status quo.....	29
10.2.	Policy Option 2: Targeted provision of information to raise citizens’ awareness that the property regime may not be the same in other Member States and that they can register their regime	30
10.3.	Policy option 3: Harmonisation of jurisdiction rules and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments, decisions and deeds.	31
10.4.	Policy option 4: Harmonisation of conflict of law rules.	32

10.5.	Policy Option 5: Uniform optional European proforma for a marriage contract.....	33
10.6.	Policy Option 6: Harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments.....	34
10.7.	Policy Option 7(a): Creation of a webpage on existing registers of property regimes and national rules	34
10.8.	Policy Option 7(b): Creation of a database/knowledge management system on existing registers of matrimonial property regimes and national rules.	35
10.9.	Policy option 7(c): Commission Recommendation on the establishment of interconnected national registers of property regimes and the organisation of information campaigns.	35
10.10.	Policy option 7(d): Compulsory establishment of interconnected national registers of property regimes.	36
11.	COMPARISON OF THE POLICY OPTIONS.....	36
12.	PREFERRED POLICY OPTION	40
12.1.	The preferred option’s achievement of the policy objectives	40
12.2.	Economic impacts	42
12.2.1.	Impact on the legal professions	42
12.2.2.	Impact on different social groups and impact on existing inequalities	43
12.2.3.	Impact on taxation	43
12.3.	Sensitive elements, potential draw – backs and risks.....	43
12.4.	Fundamental rights, proportionality and EU added value.....	44
12.4.1.	Fundamental rights	44
12.4.2.	Proportionality	44
12.4.3.	European added value	44
13.	MONITORING AND EVALUATION.....	45
	ANNEX I – Glossary.....	46
	ANNEX II – Information on applicable law and competent jurisdiction in Member States ...	48
	1.MARRIED COUPLES	48
	2. REGISTERED PARTNERSHIPS.....	55
	ANNEX III – Note on Costs / Benefits of policy options.....	57
1.	Note on Costs / Benefits of policy options.....	57

2.	Table 1– The estimated costs of problems for married couples.....	59
3.	Table 2 – The estimated costs of problems affecting registered partnerships.....	60
4.	Table 3: Policy Option 6: - Detailed assessment of costs savings compared to the current situation.....	62
5.	Table 4 – Policy options concerning legislative differences between the Member States: for married couples and B.1 couples in registered partnerships:.....	63
6.	Table 5 – Policy options concerning registers for matrimonial property regimes (married couples) and Patrimonial property regimes (couples in registered partnerships).	64
ANNEX IV – Data on marriages: International marriages in EU.....		66
1.	Number of marriages in the EU Member States (2007).....	66
2.	Proportion of international marriages in the EU (2000 to 2007; 12 countries).....	67
3.	Numbers of different types of international marriages in EU in 2007.....	68
4.	Number of national and international marriages in the EU (2000 to 2007; 20 countries).....	68
ANNEX V – Data on divorces: divorces in EU in 2007.....		70
1.	Divorces in the EU Member States (2007)	70
2.	Proportion of national and international divorces in the EU (2000 to 2007; 15 countries).....	71
3.	International divorces in 2007.....	71
4.	Number of divorces and international divorces in the EU (2000 to 2007; 16 countries).....	72
ANNEX VI – Data on registered partnerships.....		73
1.	Magnitude of international registered partnerships and international property regimes of registered partnerships.....	73
2.	Number of new civil / registered partnerships by year (trends).....	74
3.	Number of new PACS (French registered partnerships) in France.....	74
4.	The stock of registered partnership in Finland (2002-2008):.....	75
5.	Number of new registered partnerships in Finland (2002-2008):.....	75
6.	Number of dissolutions of national and international registered partnerships, and the reasons for these	75
7.	Separations of registered partnerships in Finland (2001-2008)	76

8.	Separations of international registered partnerships by country group in Finland (2004-2008).....	76
----	--	----

1. INTRODUCTION

For the European Union it is of essential importance to ensure that citizens can move freely between all Member States, that they can live there, create a family and acquire property without any inconvenience or uncertainty. Freedom of movement and of residence are fundamental freedoms under European Union law (Article 45 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; hereinafter: the Charter), and any obstacles and hindrances should be tackled. It is also essential to ensure access to justice and respect of fundamental rights, in particular the right to property (Article 17), equality before the law (Article 20) and the principle of non-discrimination (Article 21).

More and more citizens in Europe move across national borders to study, to work, to live. This leads to an increased number of international couples or couples with an international dimension: spouses of different nationalities, couples living in a Member State of which they are not nationals, buying or owning assets in different Member States and sometimes they divorce or die in a country other than the one of their origin. The basic problem is that it is very difficult for people to know which courts have jurisdiction, and which laws are applicable, to their personal situation and the situation of their property. As a result, they face unintended, and disadvantageous, consequences not only in the daily management of their assets, but also when the couple separates, or when a member of the couple dies.

In 2007 in EU, 13% of all marriages celebrated in EU were international¹ (307,158), and in the same year approximately 500,000 international marriages were dissolved through divorce or death.

It is estimated that over 460 millions euro is at stake each year when international married couples separate, through divorce or death (see Annex III). As the future initiatives of the Commission would concern both married and unmarried couples, other forms of union are analysed later in this report.

Such initiatives should not only concern European couples living in Europe, but also couples where one or both parties are third-country nationals living on the territory of the EU, or European couples living in a third country. However, it has to be mentioned that in accordance with the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaties, Denmark is not concerned by the future initiatives of the Union.

The study undertaken for those initiatives show that international couples, or couples who own property in other Member States than the one of their origin, face many problems related to rules which apply to the couples' assets².

The causes of existing problems are complex and the national laws on property matter vary greatly between the different Member States – some are based on the principle of separate property of the spouses' assets (e.g. Austria), whilst others are based on the principle of community of property (e.g. France, Italy, Spain). However, even between the community property regimes there are significant differences as to the property included. Moreover, in

¹ For a definition of international couples and marriages, see annex I

² For married couples, the notion of "Matrimonial property regimes" is used, which means the rules which apply to the spouses' assets and which define the financial relations between spouses and between the spouses and third parties (in particular creditors) – see annex I

case there are several countries involved (e.g international couples acquiring property in another Member State), several courts might have jurisdiction, and this could lead to a risk of conflicting law and judicial decisions. In this context, parties could have difficulties in enforcing a decision rendered in a State in the one in which, for example, a property is located. All these differences make it difficult for EU citizens to dispose of their properties, and could make things more complicated than expected, additional costs, lengthening of proceedings.

Europeans expect a clear set of the rules to know which court is competent to deal with their case and which law should be applicable in the daily management of their assets and at the moment of the partition of their assets (because of death, divorce, separation). This is a cross-border problem which affects a large and growing proportion of citizens in the European Union. Those actions concern international private law, and not substantive laws. Member States and stakeholders have therefore urged actions at European Union level. This impact assessment considers options for taking such actions.

2. PROCEDURAL ISSUES AND CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES

2.1. Political mandate

The Stockholm programme aims for a Europe of citizens where everybody can benefit from the common area of justice, freedom and security, and called for the principle of mutual recognition *to "be extended to fields that are not yet covered but essential to everyday life, e.g. <...> matrimonial property rights and the property consequences of the separation of couples"*.

Much progress has already been made towards the creation of a genuine European Area of Civil Justice, with common rules setting out which courts have jurisdiction in cross border civil and family law cases³. In addition, European Union Regulations provide which law should apply to cross-border cases⁴. However, the question of what happens when a couple separates in a cross-border situation is still governed entirely by national law, and a multitude of different regimes apply in the various Member States. This is usually referred to as "matrimonial property regimes"⁵ and is a field where many Europeans face problems.

2.2. Organisation and timing

To support the preparation of this impact assessment, the Commission commissioned an external study⁶, which was finished in March 2010. To guide the drawing up of this study, an inter-services steering group was set up with the departments most concerned, and two meetings took place, in October and December 2009.

³ Regulation (EC) N°44/2001 OJ L 12, 16//01/2001, Regulation (EC) N°2201/2003 OJ L 338, 23/12/2003

⁴ Regulation (EC) N°593/2008, OJ L 177, 04/07/2008, Regulation (EC) N° 864/2007, OJ L 199 31/07/2007

⁵ For the purpose of this report, "matrimonial property regimes" will be used only for married couples, and "patrimonial aspects of unions..." will be used for unmarried couples.

⁶ By EPEC, Impact assessment study on Community instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with translational elements.

In 2003 the ASSER-UCL Consortium was commissioned for a study on matrimonial property regimes and the property of unmarried couples in private international law and internal law. National reports were prepared for each of the EU15 Member States and it has informed the outline of current problems. This study is available at: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf

Since the study confirmed the existence of practical problems, in 2006 the European Commission adopted a Green Paper on conflict of laws in matters concerning matrimonial property regimes⁷, including the question of jurisdiction and mutual recognition. Approximately 40 responses were received from Ministries, regional and local authorities, NGOs, legal professions and community institutions. Responses were received from stakeholders in a total of fifteen Member States.

Following a call for proposals, on 19 May 2008 the Commission set up an expert group to assist it in its work on a future legislative proposal on matrimonial property regimes, called PRM-III, which is composed of experts acting independently of the Member States, including several observer bodies⁸. This Expert Group has examined the whole range of issues at stake, such as conflict of laws, jurisdiction rules, recognition and enforcement of decisions, registration and publicity of matrimonial property regimes, civil partnerships and a optional European regime. Five meetings were arranged by the Commission in the period 2008 to 2010.

A public hearing was organised on 28 September 2009: 99 participants, from the Member States (governments and Courts), member of the expert group as well as academics, lawyers, notaries and member of civil society attended to discuss the usefulness of a European instrument on matrimonial property regimes and the consequences in terms of property rights of the separation of unmarried couples.

In addition, in the framework of the study done for the Commission in 2009 and 2010, the contractor contacted every Member State and organization of legal professionals, Bar associations, and Citizens Advice Bureau to collect information on the legal situation in the 27 EU Member States, to identify problems faced by citizens and to assess and compare policy options. National registers of property regimes, national Statistics Offices and tax Authorities were also consulted for this study.

Moreover, the European Commission organised on 23 March 2010 an informal meeting with representatives of Member States, for which were in particular presented the progress of the preparation of this report, the main lines, and to obtain their comments.

This impact assessment report was presented to the Impact Assessment Board on 2nd June 2010. This report was completed with additional information, to be in accordance with the recommendation of the Impact Assessment Board.

De facto unions

⁷ COM(2006)400, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfi nal&an_doc=2006&nu_doc=400

⁸ CNUE (conseil des notariats de l'Union européenne), CCBE (conseil des barreaux européens), Hague conférence, Council of Europe, CRE (Colegio de Registradores de Espana).

Only eight Member States have specific rules for *de facto* unions (for a definition of *de facto* unions, see on Annex I), and practically no conflict of law rules have been codified in the Member States so far for *de facto* unions. It was impossible to collect precise data and figures on the number of *de facto* unions in the 27 EU member States.

Legal professionals questioned about current problems for *de facto* unions referred to the absence of substantive law rules, but not to the lack of jurisdiction rules and conflict of law rules (the area where the EU has competence to act).

Citizens who live together without being married or in a registered partnership may have made an active choice not to have their property relations governed by a substantive law; in most countries, if those citizens wish to have their property relationships governed by a substantive law, they could choose to get married or register a partnership.

The vast majority of experts consider that an EU instrument will not provide appropriate answers to the problems faced by *de facto* unions. It is considered that EU level action on *de facto* unions is premature and cannot be justified at present. In the future, if substantive law is introduced across the EU, it may be relevant for the Commission to revisit this issue.

3. PROBLEM DEFINITION FOR MARRIED COUPLES

3.1. The basic problem and its causes

The starting point for the assessment of current problems is the legal differences between Member States in relation to property regimes for married couples. Although European Union rules exist on jurisdiction and applicable law in civil and commercial law, and in some areas of family law, no such laws currently exist in the field of matrimonial property regimes, or in the field of property rights of unmarried couples. The subject is therefore governed by national law and bilateral agreements between countries.

The concept of matrimonial property regime is used in all the Member States, with the exception of common law countries. Most of the continental European jurisdictions use this concept, and distinguish between a legal matrimonial property regime (set of rules which apply in case of lack of choice of spouses) and optional regimes based on pre- or post- nuptial agreements ('marriage contracts', in which spouses can, to a certain extent, choose rules which will apply to their marriages). According to which matrimonial property law applies, rules will be different, and assets will be considered as common or individual property. Indeed, in most countries the legal matrimonial property regime is based on the principle of "community property" (all or part of the movable and immovable property held or acquired by one spouse is transformed into common property of both spouses), with some differences between countries (the entire property of both spouses is held in common, or only acquisitions of spouses after the marriage...). On the opposite side, the system of separate property exists, which has traditionally been the basis of marriages in the Common law countries. Most community property regimes are restricted to property acquired after the marriage, but some of them include the whole property of the spouses (e.g. the Netherlands). Furthermore, the common law countries do not know matrimonial property at all. The same diversity of rules exists in private international law:

some Member States apply the law of the common nationality of the spouses⁹, others prefer the domicile¹⁰ or the common residence of the spouses¹¹. Moreover, whilst most of the Member States apply one and the same law to questions of matrimonial property, irrespective of the location of such property, others prefer a system of splitting the applicable law and applying the *lex rei sitae* on movable property belonging to the spouses.

The preparatory work gave a particular attention to take into consideration the characteristics of national laws of each Member State¹², in particular of the common law States (in which the concept of matrimonial property regime does not exist in itself).

3.2. Who is affected?

Those affected are "International couples", who may be defined as those who live in a Member State other than the one of which they are nationals, where the spouses come from different Member States, or who have assets in a number of Member States¹³. When the couple is split, whether through divorce, separation or death, couples face great problems resolving how their assets should be dealt with – which courts are competent (questions of jurisdiction), which law is applicable? If the couple, or one of them, have debts, then creditors need to know against whom they can proceed, which property they can seize, and this will depend upon the type of patrimonial property regime applicable to the couple.

3.3. The Scope of the problem

In 2007 there were 2, 400, 000 new marriages (see Annex IV) in the European Union of which approximately 310 000 (13%) were international. In the same year there were 1, 047, 427 divorces (see Annex V), of which also 13% (137 000) had an international element (number and proportion of new international divorces steady increase since 2000). It is estimated that the number of married couples abroad getting divorced was 28 000 and married couples with assets abroad 8 000. Moreover, in the same year approx. 2.4 million marriages were dissolved through death, of which approximately 390 000 were estimated to be international. Furthermore, around 87 000 dissolution of matrimonial property regimes of married couples living abroad occurred in 2007 through death and 25 000 liquidations of property regimes of married couples with assets abroad. Hence, the total number of dissolutions of matrimonial property regimes having an international dimension because of death in 2007 was around 500 000. All in all, in 2007 more than 637 000 international marriages split through divorce or death, and in all these cases matrimonial property had to be divided up. These numbers do not include dissolutions of matrimonial property regimes for other reasons, such as separation and changes of matrimonial property regimes.

For those entering marriage the problem may be one of lack of awareness that complications might arise in the future and it is estimated (see Annex III) that the costs that could arise for these couples would be in the order of 318 million euro.

⁹ For example, Art. 14 I, 15 I German EGBGB; §§ 18, 19 I Austrian IPRG; Art. 14 Nr. 1, 15 Greek ZGB; Art. 17 § 1 Polish IPRG; Art. 9 II, III Spanish Código civil.

¹⁰ For example, United Kingdom, Ireland.

¹¹ For example, Art. 51 Nr. 1 Belgian IPRG; Art. 13 I Latvian ZGB.

¹² a table collecting pieces of information on the differences on choice of law and choices of jurisdiction in national legislation of EU Member States is provided in Annex II.

¹³ A more complete definition of "international married couples", including non-EU nationals living in the EU, is provided in annex I

For those already married the problem may be due to one spouse (aware or not of their lack of rights) wishing to dispose of property without the consent of their partner. Such circumstances will cause a problem for the third party potential purchaser and an estimated notional cost would be in the order of 160 million euro.

For those international marriages divorcing the estimated cost that could be addressed by the policy options is 205 million euro.

The problems arising when international marriages are dissolved through the death of a partner are similar to those arising through divorce; the estimated notional cost that could be addressed by the policy options is 257 million euro.

In total the order of magnitude of the costs to international married couples of the problems that could arise while liquidating the matrimonial property is estimated to be 1.15 billion euro per annum (see Annex IV).

In addition, property may also have been acquired by married couples living in a Member State other than their country of origin. The estimated value of the problem per annum that may result from these matters is 135 million euro per annum (see Annex III).

Additionally, married couples (international and not) could acquire, for leisure or investment purposes, a property in a Member State other than their country of habitual residence, and it may lead to the problems with the total costs of 72 million euro (see Annex III) for marriages with property (either communal or separate) held in different Member States.

4. PROBLEM DEFINITION FOR UNMARRIED COUPLES

4.1. The basic problem and its causes

The causes of current problems for registered partnerships are basically the same as for married couples in terms of differences between jurisdiction rules, conflict of law rules etc. in the Member States. However, there are some important additional challenges because the concept of registered partnerships in itself exists only in 14 Member States: Austria, the Netherlands, France, Hungary, United Kingdom, Czech Republic, Denmark, Slovenia, Finland, Germany, Belgium, Luxembourg and Ireland (in Sweden, it was possible to register partnerships from 1994 until same-sex marriages were allowed in 2009), and not all Member States have substantive laws on this matter, and even fewer have adopted jurisdiction rules and conflict of law rules. As a consequence, the issue of the recognition of the concept of registered partnership would need to be tackled, while the notion of marriage exists in all Member States.

Furthermore, it is not possible to simply adopt the jurisdiction and applicable law rules developed for matrimonial property regimes: a future regulation on patrimonial aspects of registered partnerships could not determine the court which has jurisdiction if it is in a State that does not recognise registered partnership, or to determine that the applicable law if the law of a country that does not recognise registered partnership. Besides, contrary to matrimonial property regimes, decisions on the dissolution on registered partnerships cannot be recognised under Regulation N°2201/2003: consequently, it cannot be planned that the court which has jurisdiction to deal with the "divorce" of a registered partnership

under that Regulation has its jurisdiction extended to patrimonial aspects of the dissolution of this partnership.

4.2. Who is affected?

Those affected are "International couples", who may be defined as those who live in a Member State other than the one of which they are nationals, where the partners come from different Member States, or who have assets in a number of Member States¹⁴. When the couple is split, whether through separation or death, couples face great problems resolving how their assets should be dealt with – which courts are competent (questions of jurisdiction), which law is applicable? If the couple, or one of them, have debts, then creditors need to know against whom they can proceed, which property they can seize, and this will depend upon the patrimonial aspects of the registered partnership applicable to the couple.

4.3. The scope of the problem

In 2007 there were approximately 211,000 new registered partnerships in the EU, of which over 41,000 had an 'international dimension' with regard to their matrimonial property (total of international registered partnerships, registered partnerships living abroad or having property abroad). It is difficult to compare the number of registered partnerships, because it is a more recent concept than marriage. However, these numbers are significantly increasing. Of these 8500 (4%) end in separation and 1,266 (0.6%) end in death per annum (see Annex VI).

Indeed, it has to be pointed out that the concept of registered partnership is a recent one, appeared in 1989, which already exists in 13 Member States. Statistics show that the number of registered partnerships increases regularly, and the number of liquidations of patrimonial property (including those having an international dimension) due to the separation of partners, or of the death of the one of them, should increase in the same way.

The average value of property regimes with a transnational element is indicated to be noticeably higher than for purely national property regimes. Besides, all the practitioners indicated that the proportion of property regimes of registered partnerships with cross-border elements is steadily increasing.

The magnitude of the costs to international couples in registered partnerships relating to the problems that could be addressed by the policy options is estimated to be 17 million euro per annum could not be compared with sums for international marriages, but it could be estimated at several millions of euro each year. Moreover, this figure is expected to increase with the increasing number of registered partnerships and the number of Member States which provide internal rules on registered partnerships.

¹⁴ A more complete definition of "international married couples", including non-EU nationals living in the EU, is provided in annex I

5. IDENTIFIED PROBLEMS

5.1. Problem 1 - Problems relating to the determination of which court and body is competent to handle the case

A. It is difficult for couples to predict which courts will handle litigation on matrimonial property.

Due to different national rules at the time of the dissolution of patrimonial assets it is often not clear which Member State is competent to handle the case. It might happen that the case can be brought to court in different Member States and consequently one couple can have two parallel court proceedings and two decisions, which might conflict. The costs of several proceedings must also be taken into account.

This is further complicated by the fact that some countries' national laws cover both movable and immovable property, whereas others have a split system where movable and immovable property is covered in the country where it is physically situated.

If one member of the couple is aware of this they might rush to the court in a Member State where more favourable law for him/her would be applied. This rush to court, or "*forum shopping*", significantly decreases legal certainty for the other spouse or partner, as indicated in the example below:

Citizens rush to court as they know that they will have more advantages if the liquidation is done in one Member State rather than another. This is particularly the case between France and the United Kingdom as the latter is known to generally be more favourable to the most vulnerable party (normally the wife) whereas the former is normally more favourable to husbands.

B. Competence of different non-judicial authorities to handle cases concerning matrimonial property regimes.

In different Member States non-judicial authorities are competent to handle matrimonial property regimes. In 21 of the 27 EU Member States exists the body of notaries: public officers who establish and certify acts and contracts. They are not always competent to liquidate matrimonial property regimes in other countries and citizens often have to deal with liquidation including immovable property in different Member States. In this situation, problems arise including having additional costs and time delays and citizens having to rely on different non-judicial authorities in different Member States.

C. Difficulties because of the relationship between jurisdiction on matrimonial matters and other rules

When different courts are competent for divorce, succession and matrimonial property liquidation, citizens face different proceedings in different jurisdictions, which may apply different national laws. These proceedings may lead to different, and sometimes conflicting, results. The costs of having different proceedings in different Member States are high.

5.2. Problem 2 - Problems relating to the applicable law

A. Conflicting laws are applicable to property regimes.

If proceedings are started in several countries at the same time, the outcome will be uncertain because of the differences between Member States' property regimes, especially because some Member States have a system of common property while others consider property to be separate. Connecting factors are factors in national laws, or international conventions, to determine which law should be applied (as an example, habitual residence of the spouse/partner, common nationality...). At the moment each Member State uses its own conflict of law rules, under which different connecting factors (common nationality or domicile/habitual residence of the spouses/partners, physical location of immovable property etc.) determine which law should be applicable to the dissolution of the property regime. This may result in negative consequence for the spouses/partners:

Example: *the movable property of a German couple living permanently in England is governed by German law according to German conflict of law rules (common nationality), whereas it is governed by English law under English conflict of law rules (domicile). As a consequence, conflicting judgments of German and English courts on the liquidation of the matrimonial regime are possible, and may lead to problems with regard to the recognition of these judgments.*

Even if the same connecting factor is used in the Member States concerned the respective conflict of law rules refer to different moments in time:

Example: *A Hungarian husband and his Greek wife married in Greece and lived there for three years after the marriage, then moved to Hungary where the marriage failed after a further two years. In this case the liquidation of the matrimonial regime was governed by Greek substantive law under the Greek conflict of law rule (common habitual residence of the spouses at the time of marriage), whereas it is governed by Hungarian substantive law under the Hungarian conflict of law rule (common habitual residence of the spouses at the time of divorce).*

For registered partners, legal uncertainty is extremely high because most of the Member States have not even developed any codified conflict of law rules.

Example: *If a same sex couple living in France involved a French national or the couple was habitually resident in France, they could register a French PACS (civil partnership) and upon death the survivor was exempt from French succession duty. Similarly, a French PACS is recognised in England as a Civil Partnership and the surviving partner is exempt from UK inheritance tax. However, if same-sex couple (both UK citizens), who concluded a civil partnership in the UK, moved to France, their partnership was not recognised for tax purposes and upon death the survivor had to pay 60% tax on the French assets, with the result that he had to sell his home. France modified its law in 2009 to solve this issue.*

B. Unexpected and unintended consequences related to a change in the connecting factor concerning matrimonial property regimes

In some countries the law applicable to the matrimonial property regime changes automatically following actions by the spouses (for example, moving to another country) without them being notified. This may lead to unexpected and unintended consequences as a law other than the one expected may be applied, in which the provisions may be very different to the expectations of the spouses:

Example: *an English couple living in France for ten years, without making any choice of law, automatically becomes subject to the legal regime in France. The couple was not aware of the automatic change of the applicable law. The consequences of this modification are considerable as there are many differences in the substantive laws of the two countries.*

Example: *in France the principle of mutability applies. At present, there is a problem of legal uncertainty for international couples or couples moving abroad. The couples are usually unaware that a change in their habitual residence will affect the law applicable to their property regime. Unmarried couples are also sometimes unaware that some Member States do not recognise their form of union and that when moving abroad their partnership may not be recognised under the law of their new country, leading to significant complications.*

Legal uncertainty arising from the mutability principle is therefore higher for unmarried couples than for married couples.

C. Differences in the ability to choose the applicable law and, when a choice is possible, between what laws a choice is allowed in cases with transnational elements

As mentioned above, members of a couple can decide to choose which rules will apply to their property regimes by agreement ("marriage contracts", for married couples). When spouses/partners are aware of the differences of conflict of law rules governing property in the Member States in which their properties are situated and they are also aware of the resulting problems, they may wish to get around this by drawing up a marital contract and choosing a single law applicable to all their assets irrespective of the countries in which movable or immovable properties are situated. Choice of law seems to be possible in most, but not all Member States. Furthermore, the limits set up by the Member States are very different. Therefore, the choice of law made by the spouses/partners may be recognised in one Member State, but not in another Member State where property is located, leading to the choice not being respected.

Example: *English law is unclear as to whether it is possible to choose different laws for different assets. The choice of French law for French real estate is valid in France; however, there is no case law or any other indication / guidance as to whether it is valid in England and Wales as well.*

D. Difficulties because of relationships between applicable laws on property regimes and other rules.

It might be problematic when both the applicable law on property regimes and the applicable law on succession provide rules to secure cover the surviving spouse/partner, or when both of the laws assume that the surviving spouse/partner will be properly under the other regime, thus potentially leaving the spouse/partner without any share in the estate of the deceased, contrary to the desire/will of the deceased.

Example: *one member of a Swedish couple owned an apartment in Portugal. According to Swedish succession law the ownership should have been transferred to the widow but there was a risk that the Portuguese authorities would not accept the ruling so the ownership was never transferred.*

In case of a split system in which the applicable law for immovable property (*lex rei sitae*) might be different from the law for movable property (domicile or nationality of the spouses/partners) additional problems result since both laws might have to be taken into consideration to reach an equitable solution.

5.3. Problem 3 - Lack of automatic recognition and enforcement of judgments in property regimes

The recognition and enforcement of judgments on property matters is regulated either by bilateral Conventions/Treaties between certain Member States or by the national procedural law of the Member States. Whereas foreign judgments on property regimes are automatically recognised in some Member States (Austria, Czech Republic, Greece, Germany, Hungary, Italy, Sweden), recognition is granted in special proceedings by court ('*exequatur*') in other Member States (Belgium, France, Lithuania, Luxembourg and the Netherlands).

The lack of automatic recognition and the variety of different documents required in different Member States causes problems for international couples – time delays and incurs higher expenses than for cases where this is not necessary:

Example: *A Spanish citizen married a man with a double nationality: Dutch and German. The couple married in Düsseldorf (Germany) in 1965. Their matrimonial property was (automatically) governed by a community regime; both spouses were aware of this. For cultural and practical purposes, the Spanish wife changed her nationality, after marriage, from Spanish to Dutch and the couple moved to the Netherlands. They owned property both in Germany and in Spain.*

At the time of the divorce, both parties had their habitual residence in the Netherlands and were of Dutch nationality, and therefore the proceedings took place in the Netherlands. During the divorce proceedings, the parties agreed that the husband would keep the property in the Germany whilst the wife would keep the property in Spain, an agreement that was formalised by a letter written and signed by the husband confirming that he passed on the ownership rights of the Spanish property to his ex-wife. However, before the conclusion of the divorce the wife had to move back to Spain for health reasons and established her habitual residence there. This had unintended consequences when she decided, a year after the divorce, to name their children as the legal owners of the property in Spain. As she started the procedures for the transfer of property rights, she discovered

that she needed her husband's consent to do so because she was married under the community of property regime and the letter drafted by her ex-husband (which would have been sufficient to transfer property under Dutch law) was not recognised in Spain. As she was now under Spanish law, to confirm that she was the owner of the property she needed either a notarial act or the permission of her ex-husband to give the property to their children.

The case is coming to an end after twenty years of legal proceedings and fees after her ex-husband agreed to sign before a notary a document transferring property ownership rights to the children.

On the recognition of judgments concerning property aspects of registered partnerships, in some Member States (in particular, Latvia and Slovakia) judgements concerning property of unmarried couples are not recognised and therefore not enforced. On the other hand, few Member States (in particular, Austria, Czech Republic, Malta, Poland, Lithuania and Romania) affirmed that the general rules on recognition and enforcement for registered partnerships are the same as those described for married couples.

5.4. Problem 4 – Inadequate information for third parties on the existence of property regimes

At present only 3 Member States have a central register of marriage contracts, 12 Member States have decentralised registers and 4 countries do not have registers. Consequently, it may be difficult or impossible to access information on existing property regimes abroad, which in turn brings about other negative effects for citizens (costs, time delays etc.). Problems experienced by third parties wishing to buy property or land from a couple will persist. It is difficult for third parties to know whether the spouse or partner selling the property is autonomous i.e. if there is separation of property one can sell the property without the consent of the other.

When a spouse enters into a contract with a third party, or borrows money from a bank, it is important for the third party or for the creditor to know what's going on if this spouse become insolvent: they need to be aware on the existence, or not, of a marriage contract; and to know which law would apply on property assets of the couple. If common property exists, creditors have recourse against that and the private capital of both spouses. On the other hand, if the spouses or partners have chosen a separate property regime, each spouse is only liable for the debts which he or she has contracted, while his or her creditor only has recourse against his or her own capital. So there are more citizens then only the spouses and partners, who are interested in gathering information about existing matrimonial property regimes as well as the matrimonial property regime of the couple in question (common or separate property).

Example: *as no national register of marriage contracts and matrimonial regimes is currently in place in France, third parties have to go through a long procedure in order to access this information. Third parties can access information on the matrimonial property regime chosen by the spouses by checking the birth certificate of one the spouses (subsequent a special authorisation).*

Furthermore, extracts of birth certificates cannot be accessed by everyone. According to a decree, only the person concerned, his/her spouse, parents children, legal representative or a person with a special authorisation can access this information. A prosecutor can also

ask to access this personal information in the frame of a proceeding.

Example: *according to a French lawyer, at present it is not possible to access information about the regime applicable to the property of a registered partnership as no national register has been established in France. The Convention (PACS contract) drafted between the partners is kept by the partners themselves or by a notary (in case the convention as been drafted before the latter – however this constitutes only a minority of the cases). Creditors and other third parties therefore cannot know the financial arrangements between the members of the couple.*

6. NEED FOR ACTION AT EU LEVEL FOR MARRIED COUPLES AND REGISTERED PARTNERSHIPS

6.1. Baseline scenario - how would the situation evolve, all things being equal?

European citizens face problems related to property regimes at several circumstances: when couples get married, for one or both spouses and for third parties when one spouse dispose an asset where it is communal, when married couples divorce and when one of the spouses die. Considering that marriages, partnerships, divorces and separation will continue, the problems which are indicated now will not disappear as citizens will keep facing them not only in these important time of their life, but also in their daily management of assets.

As already mentioned under point 3.3, the total costs that could arise while liquidating the matrimonial property are estimated to be 1.15 billion euro per annum. Although there is a slight decrease in the number of international marriages and fairly stable trend in international divorces, the indicated costs are likely to remain the same. The costs affecting the dissolution of registered partnership are estimated to be more than 17 millions. Those costs correspond to the absence of Europe in matrimonial property regimes and for property effects of registered partnership. The costs are link e.g. to the matrimonial/patrimonial property regime differences and most of these costs accrue as fees to lawyers.

The scale of the problems related to registered partnerships is small compared with those related to marriages with international elements. However unlike the latter, the scale of the problem related to registered partnership is likely to increase in the future. This is because of the growing number of registered partnerships and particularly international registered partnership on one hand, and the increasing number of property acquisitions by EU citizens in other EU Member States on the other. Besides, it should be considered that, since 1989, 12 Member States (plus Sweden) have adopted specific rules on registered partnerships. Furthermore, at national level Lithuania, Estonia and Ireland are examining the possibility to introduce legislation allowing registered partnerships. The number of registered partnerships is increasing, and consequently difficulties linked with their dissolution due to separation or death will increase in the future.

Not taking any new action at EU level does not necessarily mean there will be no improvement in the situation. Assuming that the Commission's proposal on successions and wills which is currently being negotiated will be adopted, this should improve the situation when couples are split by the death of one member of the couple, by providing greater legal certainty.

Considering the problems citizens face, if no action is taken at the European Union level, the legal uncertainty will remain for the future and international couples as well as married couples owning property in different Member States will have to face the above mentioned problems.

6.2. Legal framework in place

Matters concerning the right of property arising out of matrimonial property regimes and property of registered partnerships are excluded from the scope of the existing European Union instruments on mutual recognition and enforcement.

Spouses (regardless of their nationality) of EU nationals have the right to move anywhere in the European Union with their spouse under Council Directive 2004/38/EC¹⁵. However, the rights of registered partners are more limited, and if they are not EU citizens they only have rights as family members if the host Member State treats registered partnerships as marriage.

There are currently vast differences between Member States' international conflict rules on matrimonial regimes, with very little international cooperation. Only few member States provide specific rules on conflict of law for registered partnerships in their national legislation.

In this field two main international multilateral instruments exist: the Hague Convention of 17 July 1905 relating to conflicts of laws with regard to the effects of marriage on the rights and duties of the spouses in their personal relationship and with regard to their estates, and the Hague Convention of 14 March 1978 on the law applicable to matrimonial property regimes. However, these Conventions, which concern only married couples, have only been ratified by 3 Member States.

An ICCS (International Commission on Civil Status) Convention of 2007 on the recognition of registered partnerships should also be mentioned, and a number of multilateral and bilateral agreements exist, but they do not resolve all the problems.

These Conventions are examined below in the part on discarded options.

6.3. Does the EU have the power to act?

A. Treaty base

Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union is the legal base for judicial cooperation in civil matters following the entry into force of the Lisbon Treaty. It provides that the European Parliament and the Council shall adopt measures, particularly when necessary for the proper functioning of the internal market, aimed at ensuring [inter alia]:

¹⁵ Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, *OJ L 158, 30.4.2004, p. 77–123*

- the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of decisions in extrajudicial cases
- the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction
- effective access to justice
- the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States

Article 81(3) of the TFEU makes it clear that when such measures concern family law, the Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.

B. Necessity test (Subsidiarity)

The problems identified above show clearly that we are dealing with transnational or cross-border situations which by their very nature cannot be properly dealt with at the level of the individual Member States. EU level action in the closely related fields of divorce, parental responsibility and civil and commercial litigation have made a clear and significant contribution to helping citizens solve cross border legal problems related to their day to day lives. The Commission's proposal on wills and successions is a further example of the added value of action at EU level in terms of solving problems due to incompatibilities of the Member States' legal systems. Actions on property regimes for married couples and registered partners would help solve a large number of problems for citizens but would not interfere in purely domestic scenarios, thus going no further than is necessary.

It has to be kept in mind that the future Union Instruments would not involve harmonisation of the substantive laws on property relations between spouses or between citizens who have registered a partnership, which is outside the scope of the Commission's competences.

7. OBJECTIVES AND DESCRIPTION OF POLICY OPTIONS

The overall objective of the Proposals is to contribute to the creation of a genuine European area of civil justice in the field of matrimonial property regime and in the field of patrimonial aspects of registered partnerships.

The general and specific objectives are summarised in the following table:

General and specific objectives	
General objectives	Specific objectives
To remove the remaining restrictions on citizens exercising their rights in the European judicial area through the extension of mutual recognition to matrimonial property rights and the property consequences of the separation of couples.	To prevent the occurrence of parallel proceedings and of the application of different substantive laws to the property of a married or unmarried couple.
	To ensure spouses and partners are able to choose, as far as is appropriate, the rules and legal provisions applicable to their situation.
	To facilitate the recognition and enforcement of judgements and other decisions relating to international property regimes of married and unmarried couples.
	To make it possible for parties of a couple to bring all legal matters relating to their case (as a result of separation or death which brings about the liquidation of the matrimonial regime) before the same court.
	To ensure that spouses and partners know, where they have not chosen an applicable law, which law will be applicable in the event of liquidation of the property regime.
	To ensure compatibility with other proposed EU rules (e.g. in relation to successions and wills and, for married couples, applicable law in divorce proceedings).
	To increase access to information on matrimonial and property regimes.

The Study carried out by the contractor (EPEC Consortium) proposed 10 policy options, and analysed separately married couples, registered partnership, and problems on the information on property regimes of spouses and partners. For the purpose of this report, the most relevant 7 policy options have been identified and analysed.

Policy options that address problems caused by national legislative differences concerning property regimes for married couples and registered partnerships with transnational elements:

Policy Option 1: Status quo

Policy Option 2: Provision of targeted information provision to raise citizens' awareness that patrimonial property regimes may not be the same in other Member States

Policy Option 3: Harmonisation of jurisdiction rules and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments

Policy Option 4: Harmonisation of conflict of law rules

Policy Option 5: Uniform optional European proforma for marriage contracts

Policy Option 6: Harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments

Policy Option 7: Provision of information for third parties on the existence of property regimes of married couples and couples in registered partnerships

8. DISCARDED POLICY OPTIONS

It was not possible or relevant to assess in detail all theoretical policy options, or all different combinations of elements (e.g. different connecting factors, choice of law etc). Certain policy options have therefore been discarded after an initial evaluation, as follows:

- *Harmonisation of jurisdiction rules*: Simply harmonizing jurisdiction rules without a parallel harmonization of the rules on recognition and enforcement of judgments does not make sense, because harmonization of jurisdiction rules is only a means to facilitate the mutual recognition and enforcement of judgments between the Member States. On the basis of harmonized jurisdiction rules there is no need for control of jurisdiction by the courts in the State where recognition and/or enforcement is sought. For this reason, all existing EU regulations on international civil procedure law (Brussels I, Brussels II a) as well as Regulation (EC) No. 4/2009 of 18 December 2008 on maintenance matters¹⁶ combine both aspects.

- *Introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments and other decisions*: automatic recognition and enforcement of judgments of other Member States requires harmonization of jurisdiction rules. Both aspects are so closely connected that an EU instrument on matters of matrimonial property regimes necessarily has to combine both elements (as explained above relating to the option on "harmonization of jurisdiction rules").

¹⁶ Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF>

-Mutual recognition of the choice of law made by spouses/partners: not the Member States allow the choice of applicable law in this field. Introducing the principle of freedom of choice results to establish already a common rule. However, when no choice is made, common rules are still needed, to ensure a complete and coherent system. If only the choice of the applicable law is introduced without any harmonisation of the relevant rules in the absence of such choice, national rules will continue to apply in this area, and therefore legal security and coherence will not be ensured. For the Member States which know the possibility of choice, there must be common rules to determine common connecting factors. Otherwise, the strongest part could impose the choice of the law which is the most advantageous on the detriment the weaker part.

- Ratification by the EU and its Member States of the Hague Convention of 17 July 1905 relating to conflicts of laws with regard to the effects of marriage on the rights and duties of the spouses in their personal relationship and with regard to their estates: this Convention¹⁷ (which concerns only married couples) establishes rules with regard to the effects (personal and financial) of marriage. In practice, the Convention has principally lost its significance; because only a small number of countries are bound by it (it applies in Italy, Portugal and Romania). Furthermore, because its rules include the choice of law of the nationality of the husband, this international Convention is in conflict with the fundamental principle of equality of the spouses making it impractical to apply in full¹⁸.

- Ratification by the EU and its Member States of the Hague Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes (which concerns only married couples): this Convention is restricted to the determination of the law applicable to matrimonial property regimes. The Convention does not cover the questions of jurisdiction and of recognition/enforcement of judgments. The conflict of law rules of the Convention are based on a (limited) choice of the applicable law, but if the spouses have not chosen the law applicable, their matrimonial property regime is governed by the internal law of the State in which they both establish their first habitual residence. However, this Convention provides a rule of automatic change of applicable law, without the spouses necessarily being aware of it. Consequently, the result of liquidation of matrimonial property regime might be unpredictable and surprising, providing very little legal security. This might be the reason that in more than 30 years only three States (the Netherlands, Luxemburg, France) have ratified the Convention.

- A particular option which was analysed with respect to registered partnerships is accession of the EU and Member States to the ICCS Convention on the recognition of registered partnerships, opened for signature on 5 September 2007, but this only provides rules on recognition of the notion of partnership (which would be helpful for the preliminary question of the recognition in itself of the registered partnership), but does not include rules on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement. Moreover, this Convention has not been ratified by any Member State. Consequently, the ratification of the ICCS convention by all Member States could not solve problems met by couples in a registered partnership, although it might be a helpful first step.

¹⁷ http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=text.display&tid=17

¹⁸ EJN refers to Portugal, where, as a consequence, the law which normally governs the effects of marriage is the one designated under conflict of laws rules in the Portuguese Civil Code. http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_por_en.htm

- *With regard to the non-legislative options, alternatives considered include:* benchmarking, training of legal professionals, codes of conduct, the adoption of a Communication or an action programme and the exchange of good practice. However, none of these alternatives seem to generate many benefits for the achievement of the policy objectives on their own. Therefore, they have been discarded as such, but may be borne in mind later on as flanking measures for legislative options.

9. RETAINED POLICY OPTIONS

9.1. Policy Option 1:

Status quo: under this option there would be no new common EU (legislative) action in the area of property regimes, although the present situation would follow its natural development at national, EU and international level.

9.2. Policy Option 2:

Targeted information provision to raise citizens' awareness that rules on property regime may not be the same in other Member States: information would be distributed to citizens who are about to get married or enter into a registered partnership that the property regime may change in case of a move or acquisition of property abroad. For example, short information leaflets could be prepared and distributed at the time citizens register to get married (or to enter into a partnership) , or when they undertake administrative steps in relation to a move to another Member State. The leaflets would contain some limited generic information concerning that the fact that their property may be subject to different rights and constraints. The leaflet would need to be translated to all EU languages. The text would be common for all EU countries.

9.3. Policy Option 3:

Harmonisation of jurisdiction rules and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments. This option would imply EU legislation establishing harmonised jurisdiction rules and rules on automatic recognition and enforcement of judgments and other decisions. Although it is a "heavier" instrument, a Regulation would be more appropriate than a Directive because only a Regulation would apply identically in all the Member States, which is essential if there is to be a harmonisation of rules.

Harmonisation of jurisdiction rules

Special rules on jurisdiction with regard to the dissolution of the matrimonial regime. The dissolution of the property regime often coincides with the dissolution of the marriage or partnership due to divorce /separation or death. The special rule would imply an extension of the jurisdiction of the court dealing with this divorce (according to Regulation N°2201/2003) or with the succession (according to the proposed Regulation on succession and wills) to have also jurisdiction with regard to the dissolution of the property regime.

General rule on jurisdiction: In other cases, jurisdiction would be determined on the basis of a hierarchy of connecting factors. The following criteria (in line with those criteria already existing in the other Regulations in this field) should be considered: the spouses' or

partners' common habitual residence; the last habitual residence of the spouses or partners if one of them still resides there; the habitual residence of the respondent.

Rules on residual jurisdiction and on *lis pendens* would be introduced (on the basis of those already existing in the other Regulations in this field).

Rules on automatic recognition and enforcement of judgments, other decisions and authentic acts/deeds

Rules concerning the automatic recognition and enforcement of judgments and other decisions would be introduced. The general rule would be automatic recognition of judgments and other decisions given in one Member State in matters of matrimonial property regimes in all other Member States. This means that no review as to the substance of a decision would be made, and no special procedure of recognition is required.

Common grounds for refusing to recognise foreign judgments and other decisions would be introduced, on the basis of those already existing in other Regulations still existing (ex: *judgment manifestly contrary to the public policy*).

9.4. Policy Option 4:

Harmonisation of conflict of law rules

Under this option, there would be EU legislative action in terms of adoption of harmonised conflict-of-law rules on property regimes. As explained above, the only appropriate instrument would be a Regulation.

A (limited) choice of law would be introduced, but restricted to laws which are sufficiently connected with the property regime of the spouses or partners. This choice of law could be limited to the following laws: (i) Law of the habitual residence of either spouse or partner; (ii) Law of the nationality of either spouse or partner. It should be possible to make a choice of law at any time during their marriage or partnership and they should also be free to change a choice of law made at an earlier stage. It has to be considered that the extent of the choice of law could not be the same for married couples and couples in a registered partnership. Indeed, partners could not choose as applicable law to their partnership the law of a State that does not provide rules on registered partnerships in its national legislation.

If no choice of law was made, a system based on a **hierarchy of connecting factors** would be applicable: (i) Common or first habitual residence of the spouses or partners; (ii) Common nationality of the spouses or partners; (iii) Other close connection of the matrimonial regime to the law of a State. The definition of habitual residence would follow that of the ECJ ("permanent and usual centre of interests of a person chosen by the person with the intention to live there permanently"). For the same reason as mentioned above, the list of connecting factors that applied in case of lack of choice of law could not be the same for registered partnerships.

A **unitary system** would be established, i.e. all property, both movable and immovable property, wherever it is situated would be subject to a single law.

Principle of immutability. The conflict of law rule in property matters should be based on the principle of immutability of the property regime. This means that the legal framework

of the property regime of the spouses will remain unchanged during the marriage or partnership. In particular there will be no automatic change of the property regime on the ground that a relevant connecting factor has changed.

Renvoi (system by which the applicable law provides that in fact another national law should apply to the case) is not accepted, and **rules would be universally applicable** (i.e. the conflict of law rules would apply also in relation to third countries).

The **scope of the rules**: positive definition of the concept supplemented by a **list of matters that are expressly excluded**. In order to have a common definition, because the scope of matrimonial property law is defined very differently in the national laws of the Member States, and the concept of matrimonial property law in the sense of continental law is not even known to the common law countries, it would be defined in a positive way.

9.5. Policy Option 5:

Uniform optional European proforma for marriage contracts

The main features of this model are as follows:

- The form of the agreement is an instrument drawn up by a notary in accordance with his/her local law.
- The agreement contains the following typical clauses: (i) on the choice of the property regime (of a certain national law), (ii) on the choice of the applicable law, (iii) on the information clauses for third parties about the general rules of the property regime chosen by the spouses or partners (who is the owner of which property, what are the responsibilities of the spouses or partners for debts incurred, and the effects of regime chosen for and against third parties).

A proposal for a uniform optional European proforma for marriage contracts was drafted by notaries from different European countries¹⁹. This draft regime, of which some parts would need to be adapted to the specifics of the national situation, includes an outline of provisions as well as guidance for notaries/other legal professionals that would assist with the drawing up of the regime.

This proposal is not a European matrimonial regime in the sense there no harmonisation of substantive matrimonial property law, but only the introduction of an optional model form for ante- and postnuptial agreements ("marriage contracts").

9.6. Policy Option 6:

Harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments

This option, which would imply EU legislative action in the form of a Regulation, would combine options 4 (on harmonisation of conflict of law rules on international property regimes) and 3 (jurisdiction rules and rules on automatic recognition and enforcement of judgments).

¹⁹ The experts were from the following countries: Germany, England and Wales, Austria, Spain, France, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania and Switzerland.

9.7. Policy Option 7:

Provision of information on property regimes of married couples and registered partnerships

This option could be achieved in a number of different ways:

- Creation of a webpage of existing registers of matrimonial property regimes, property regime aspects of registered partnerships and national rules
- Creation of a database/knowledge management system on existing registers of matrimonial property regimes, property regime aspects of registered partnerships and national rules
- Commission Recommendation on (i) the establishment of national registers of matrimonial property regimes and property regime aspects of registered partnerships; and, (ii) interconnected national registers; and, (iii) the organisation of information campaigns on these
- Compulsory establishment of interconnected national registers of matrimonial property regimes and property regime aspects of registered partnerships.

10. ANALYSIS OF THE IMPACTS OF POLICY OPTIONS

10.1. Policy Option 1: Status quo.

(i) Objectives to achieve: This option would not meet the objectives indicated above. The Member States are unlikely to streamline their national rules (both with regard to jurisdiction rules and conflict of law rules) – they may make changes to their national legal systems on their own initiative, but it is unlikely that these will be made with a view to harmonize the country's rules with those of other EU Member States. In particular, variations between national systems in terms of (i) community property and separate property, as well as (ii) unitary systems and systems of separate conflict of law rules for movable and immovable property are likely to remain. On the contrary, it is possible that the existing problems are likely to become aggravated in view of current trends of citizens – moving to another country, getting married with citizens from other countries, having assets in other countries. In summary, this option does not imply any positive effects for citizens or third parties and problems would become worse.

(ii) Fundamental rights: Maintaining the *status quo* would mean that the fundamental right to property according to Article 17 of the Charter, which also protects the right of the spouse or partner to property acquired during the marriage/partnership in case of dissolution of the marriage/partnerships, would not be fully ensured because different jurisdictions or laws may apply to the same property which would incur long proceedings to determine which court will handle the case or which law will apply, thus significantly delaying access to property. Furthermore, the fundamental rights in Articles 20, 21 and 23 of the Charter (equality before the law, non-discrimination and equality between men and women) would not be fully ensured when, in the case of divorce or separation, one party can rush to a court that may be more favorable to him/her.

(iii) Social effects: The problems experienced by the weaker party in the couple during separation proceedings are also likely to remain as the spouse or partner in a better financial situation may hire a legal professional for advice and consequently rush to the court where they are most likely to get the most favorable financial outcome for their case.

(iv) Financial costs: This option itself would not imply any financial costs to the EU or other public authorities.

(v) Economic effects: The problems experienced by economically disadvantaged are likely to remain as legal professionals will be able to charge more for increasing numbers of complicated cases due to links to two or more countries. Time delays and costs, including reduction of the value of assets will become worse than at present.

10.2. Policy Option 2: Targeted provision of information to raise citizens' awareness that the property regime may not be the same in other Member States and that they can register their regime

(i) Objectives to achieve: This option would have some limited positive impacts with regards to achieving the objectives. Firstly, it could to a very limited extent prevent the occurrence of parallel proceedings and the application of different substantive laws, if the information provided would lead to that a higher proportion of couples take precautionary measures, e.g. in the form of a marriage or partnership contract and choice of applicable law. Although this option would not introduce any rules concerning the ability for the citizens to choose the law applicable to their property, as citizens are made aware that their property regime may change if they move to another Member State, they may be more inclined to seek advice and take necessary steps to ensure that this does not have significant negative consequences in the future.

However, it is also possible that despite being aware, couples decide that it is not necessary or desirable for them to take precautionary measures, or they may not agree on what law to choose. Furthermore, given the vast differences between national legal systems it is also possible that measures taken in the contract may not be valid in the place where proceedings are being handled or that a choice of law is not possible. An information campaign would raise awareness amongst spouses and partners that it is important for them to be aware of their property regime, and that they have the possibility to register their property regime and may therefore encourage them to do so.

(ii) Fundamental rights: This option would have a positive impact on Article 17 of the Charter (right to property). Upon being informed of the possible consequences of moving to another country on their property regime, a couple can decide to draw up a marriage contract, or a partnership contract. This would therefore ensure that the parties have agreed on the measures to be taken in relation to their property in the event of divorce or death, thus respecting both parties' right to property. Furthermore, this option would also have a positive impact on third parties wishing to purchase the property from the couple as a contract would clarify who is entitled to sell and under what conditions. However, this would be only marginal impact as such measures may not be taken despite awareness of potential problems, or that the measures are not valid.

(iii) Social effects: There would be minor improvements compared to the present situation. In particular costs for legal advice and assistance could slightly decrease in case adequate

precautionary measures (choice of law) were taken to reduce the likelihood of problems and if these measures are recognised by the Member State handling the proceedings.

(iv) Financial costs: The costs related to producing the information leaflets would amount to 2 million euro per year including drafting, amendments, translation and distribution costs.

(v) Economic effects: it is estimated that this option would lead to maximum 4% savings of the estimated costs, which a new initiative should address.

10.3. Policy option 3: Harmonisation of jurisdiction rules and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments, decisions and deeds.

(i) Objectives to achieve: This option would have a limited positive impact; however it would have some advantages compared to the current situation. The rules of jurisdiction would be harmonized and rules on *lis pendens* would be introduced, thus the couples would be able to avoid parallel court proceedings. It would also increase legal certainty. Problems with regard to the recognition of decisions would be greatly reduced. This means that the citizens no longer would have to go to courts in different countries and go through the same procedures already finalized in another country. However as the applicable law rules would be not harmonized, the lack of clarity for the spouses with regard to the applicable law questions would remain unresolved.

(ii) Fundamental rights: This option would have an impact on Article 17 (right to property) of the European Charter of Fundamental Rights. By extending the jurisdiction of the court dealing with this separation/divorce or with the succession to have also jurisdiction with regard to the liquidation of the matrimonial property regime, and by introducing *lis pendens* rules and rules on automatic recognition and enforcement of decisions, this option would reduce the costs to parties in terms of time delays and administrative procedures (in terms of parallel proceedings and ensuring that the decision is recognised and enforced). The reduction of such costs would therefore allow both parties, both weak and strong, to have a right to access their property. This would also contribute to respecting the equality before the law (Article 20, European Charter of Fundamental Rights). However, the possibility that the stronger party seeks legal advice, and consequently ‘chooses’ the court that would be most favourable to him/her (by rushing to court), remains.

(iii) Social impacts: This option would result in costs savings for the citizens because of the prevention of parallel proceedings. Savings would also be incurred because of the facilitation of recognition and enforcement of decisions throughout the EU. However, this option does not address problems faced by the weaker party: the wealthier one may take advantage of legal advice and rush to court in order to seize the court with the most advantageous outcome for him/her.

(iv) Financial costs: Financial costs for administration would be very low for the introduction of new jurisdiction rules.

(v) Economic impacts: This option would lead to cost savings for Member States, which are estimated by the study to represent a maximum of 2% of the costs currently pertaining to the problems addressed by the policy options.

10.4. Policy option 4: Harmonisation of conflict of law rules.

(i) Objectives to achieve: Although this option would not fully achieve the objectives, it would have some advantages compared to the current situation. This option would introduce harmonised conflict of law rules based on a hierarchy of connecting factors. Several jurisdictions could still handle the case (i.e. the problem of parallel proceedings would remain), but they would apply the same conflict of law rules and, as a result, they should also apply the same substantive law on property regimes. This policy option would introduce harmonised rules on a limited choice of law for the spouses or partners. As a result, in those cases where a choice was made, there would be increased certainty as to what law will be applied to the property regime thus increasing the predictability of the outcome of the proceedings. It would also imply great benefits in terms of eliminating the impetus to rush to court and thereby prevent *forum shopping*. This option would also introduce the principle of immutability and a unitary system, whereby all matrimonial property (both movable and immovable) and wherever it is situated would be subject to a single law. This would greatly improve legal certainty for the parties that have not made a choice as the hierarchy of connecting factors would ensure legal certainty with regard to the applicable law. This option would contribute to ensuring compatibility with other (proposed) EU rules in relation.

(ii) Fundamental rights: This option would have an impact on Article 17 (right to property) of the European Charter of Fundamental Rights, while this option would reduce the costs to parties in terms of time delays and administrative procedures. The reduction of such costs would therefore allow the parties, both weak and strong, better rights to property, consequently contributing to respect the equality between men and women (Article 23 of the European Charter of Fundamental Rights). However as this option does not include any rules on recognition and enforcement, in case problems arise in relation to the recognition of a decision the proceedings may nevertheless be delayed. This would have slightly negative consequences on the right to property as it would take longer for the parties to access their property in terms of time delays.

(iii) Social effects: There would be costs reductions for citizens in terms of reduced legal fees (in particular in those cases when the spouses or partners made a choice of law). Also it would be benefits for economically disadvantaged persons as the simplification of the proceedings through harmonisation of conflict of law rules will eliminate the reason for rush to court (*forum shopping*) by the wealthier spouses or partners. Moreover, costs would also be reduced as legal professionals would not need to look into other countries' conflict of law rules and since no *renvoi* would be necessary (which would save time and money). However, there would still be costs e.g. due to the lack of adoption of automatic rules on recognition and enforcement.

(iv) Financial costs: Financial costs for administration would be very low for the introduction of new rules.

(v) Economic effects: This option would lead to some limited cost savings. These savings are estimated to be maximum 12% (by EPEC) of the costs currently pertaining to the problems addressed by the policy options.

10.5. Policy Option 5: Uniform optional European proforma for a marriage contract

As a preliminary remark, it has to be noted that this assumption has been developed only for married couples, by taking into account the existing rules in Europe in matrimonial property regimes.

(i) Objectives to achieve: the introduction of Uniform optional European proforma for a marriage contract would ensure that where people have opted to draw up such a contract, its format and content would be recognised throughout the EU. For the citizens drawing up such contract would be reminded that they can use the possibility, offered by the harmonisation of conflict of law rules, to choose the law applicable to their matrimonial property regime. As the Uniform optional European proforma for a marriage contract also includes the possibility to amend the contract if a couple moves to another Member State and in case they are aware that they can change the law applicable to their matrimonial property regime, they could take the necessary steps to choose the law that would facilitate proceedings the most in situations of divorce or death.

(ii) Fundamental rights: this option would have an impact on Article 17 (right of property). By allowing parties to choose the applicable law, this option would reduce the costs to parties in terms of time delays and administrative procedures. The reduction of such costs would therefore allow the parties, both weak and strong, to better access to property. This would also contribute to respecting the equality between men and women (article 23).

(iii) Social impacts: the introduction of the Uniform optional European proforma for a marriage contract would increase legal certainty in that it would increase the number of citizens who draw up a marriage contract, choose a law and amend it when necessary. This option would also greatly benefit third parties, since the proforma foresees that additional information clauses be included informing third parties in relation to matrimonial property regime of the spouses²⁰.

(iv) Financial costs: This option would cause costs for administrative work to produce the necessary legislation at EU level. This is estimated to be the equivalent of one FTE Commission official during one year. To ensure judicial cooperation training of legal professionals in the Member States also would be required.

(v) Economic effects: This option would lead to some limited cost savings. These savings are estimated to be maximum 17 % of the costs currently pertaining to the problems addressed by the policy options. Nevertheless, this option has been developed only for married couples, and a vast majority of experts consider that such a proposal is immature, because of big differences that still exists between legislation of Member States.

²⁰ The Proforma foresees that third parties should be informed in relation to: who is the owner of the property; what are the powers of the spouses with regard to the administration of the property; the responsibility of the spouses for debts incurred; and the effects of the chosen regime for and against third parties.

10.6. Policy Option 6: Harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments

Harmonised conflict of law rules would ensure, as far as possible, that the same law is applied throughout the EU on a same case. They would also help preventing the occurrence of forum shopping as there would no longer be a need to rush to the court which could lead to the most favourable outcome for one of the parties.

Moreover, the introduction of the rules on jurisdiction and *lis pendens provision* in combination with rules on recognition and enforcement of judgments would significantly reduce the possibility of parallel and conflicting proceedings or of lack of proceedings. This set of rules would lead to very few possibilities for parallel proceedings.

There is a minor risk that despite harmonised conflict of law rules different laws might be applied by the courts of the Member States (for instance due to a different interpretation of habitual residence). It is expected, however, that legal certainty would increase in the long term (e.g. through case law and rulings by the ECJ).

This policy option would introduce harmonised conflict of law rules entailing a limited choice of law for the spouses. As a result, in those cases where a choice was made, there would be increased certainty as to what law will be applied to the matrimonial property regime thus increasing the predictability of the outcome of the proceedings.

This option would also introduce rules on automatic recognition and enforcement of judgments, decisions and deeds, thus increasing the likelihood that the choice made by the spouses is recognised and applied in all Member States. This would contribute to overcoming problems related to non-recognition of foreign decisions relating to property regimes of married couples and registered partners.

For Policy Option 7, "Provision of information on property regimes of married couples and registered partnerships", several sub-options have been envisaged.

As a preliminary remark, the idea to create a central EU register of matrimonial property regimes and property regime aspects for registered partnership has been discarded, because of its costs, and because since it would not be compulsory to register property regimes, uncertainties as to whether a such a regime exists will remain with the existing difference between systems of registration.

10.7. Policy Option 7(a): Creation of a webpage on existing registers of property regimes and national rules

Access to information would be slightly improved for legal professionals and third parties desiring to determine the property regime applying to the property or land they are about to purchase. However, there would still be Member States where such registers have not been established, and in the other Member States there is not always an obligation for couples to register any document indicating which property regime applies. Cost reductions would be particularly significant for international marriages when one spouse disposing of property under community property regime, and for international registered partnerships and more especially regarding problems occurring at separation. **Impacts on different social and economic groups:** costs for legal advice and assistance could slightly decrease if it becomes easier to access information, but the impact of this option would only be limited.

Considering **Fundamental Rights**, it would have a minor positive impact on Article 17 (right to property): if information is easier to access for legal professionals and citizens, by speeding time delays in finding the correct information, and accessing their property much faster. **Social impacts:** costs for legal advice and assistance could slightly decrease if it becomes easier to access information, but the impact of this option would be very limited. **Financial costs:** this option would lead to costs related to the establishment of the webpage. These costs are estimated at 5000 euro (and very low maintenance costs).

10.8. Policy Option 7(b): Creation of a database/knowledge management system on existing registers of matrimonial property regimes and national rules.

As in the previous case, access to information would be slightly improved for legal professionals and third parties. In addition, this option would provide a more user-friendly information tool which would allow citizens to access information by typing key words concerning their case. This option however, significantly relies on the ability and willingness of Member States' authorities to update information regularly; if this is not done there is a risk that the information provided in the database may be incorrect. For the same reasons as those mentioned in the previous policy option, the extent of the information they contain would remain limited. **Fundamental Rights, social impacts, economic and financial impacts** would be the same that those in the previous sub-option. **Costs:** this option would lead to costs related to the establishment of a database/knowledge management system. The estimated annual costs are 200 000 euro including translation costs (and annual technical maintenance).

10.9. Policy option 7(c): Commission Recommendation on the establishment of interconnected national registers of property regimes and the organisation of information campaigns.

This option would increase access to information on property regimes. However, even though registration of property regimes would be encouraged, registration would still not be compulsory. This means that although registers would be available in a higher proportion of EU Member States, a confirmation that no property regime has been registered does not mean necessarily that no property regimes exist.

Fundamental rights: the right of property (article 17) is promoted if property regimes are identified at a higher degree. When exchanging information between registers, it would be necessary to ensure the protection of personal data.

Financial costs: Overall, costs of implementing the Recommendation are estimated to be 50 million euro across the EU (borne and organised at national level). Some of these costs would be regained from couples who register their property regimes and through fees paid for searches for property regimes.

Social impacts: the option would trigger some benefits for (i) ordinary citizens and economic actors (by increasing protection of third parties), (ii) the spouses and partners (by increasing indirectly their knowledge of the property regimes), and (iii) the legal professionals involved in the liquidation of the property regime (this option would facilitate their access of information about property regimes). However, the Recommendation would not impose any obligation on Member States. Besides, the recommendation would also include registration of property regimes of registered partnerships. However, it was generally emphasised that this option would only apply to

countries that recognise partnerships and since it is not (and should not be) made compulsory to establish such register, this option would only have a very limited impact on access to information concerning property regimes of registered partnerships.

10.10. Policy option 7(d): Compulsory establishment of interconnected national registers of property regimes.

All Member States would be required to establish a national register of property regimes and property regime aspects of registered partnerships, which would be responsible for storing data concerning the existence of all the property regimes. The national registers would be interconnected, (through a system similar to the one developed concerning the interconnection of national registers of wills).

Compared to the previous option, this policy option would increase access to information on matrimonial property regimes to a greater extent. This would reduce costs for legal fees and time delays as information on the property regime would be quickly and easily available. However, it would not be compulsory to register property regimes. This option could lead to reduction of costs, particularly significant for international marriages and international registered partnerships.

Social impacts: these would be the same than in the previous option.

Financial costs: Considering the costs of maintenance and registers, the initial costs vary greatly between Member States (from 26,000 to 600,000 euro). This option could lead to reduction of costs, particularly significant for international marriages and registered partnerships. **Regarding impacts on different social and economic groups,** they would be the same than in the previous option. On the same way, and as in the previous option, more citizens may register their property regimes and it would be easier to gain access to these whilst liquidating the property. The positive benefits are primarily reduced time delays and costs.

On the basis of the assessments made in terms of the achievement of objectives, and cost estimations made, **the preferred option** on information on property regimes is the **creation of a webpage on existing registers of matrimonial property regimes and national rules**. Although some of the other policy options achieve the objectives to a slightly higher extent, the predictable costs for those outweigh the limited additional benefits.

11. COMPARISON OF THE POLICY OPTIONS

Policy Option 1: Status quo. This option would not meet the objectives, and variations between national systems are likely to remain. The situation would worsen in view of the trends of EU citizens' increasing international connections; negative economic effects are likely to become aggravated for citizens.

Policy Option 2: Targeted information provision to raise citizens' awareness that the matrimonial property regime may not be the same in other Member States. This option would not solve any of the current problems as the existing legal differences would remain, implying that it would only benefit those citizens that made an active choice because of the information received. Benefits would be very limited and dependent on how

well the information is distributed and the willingness of the spouses/partners to take additional steps to protect themselves against potential future problems.

Policy Option 3: Harmonisation of jurisdiction rules and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgements, other decisions and deeds.

This option would prevent several jurisdictions from handling the same case in parallel, offer citizens a possibility to bring all legal matters relating to their case before the same court, and would also lead to cost reductions as there would be less problems of non-recognition. However, the lack of harmonisation of conflict of law rules could be abused by the wealthier spouse/partner and lead to forum shopping as difference laws (with different outcomes) could be applied in different Member States.

Policy Option 4: Harmonisation of conflict of law rules. There would be increased legal certainty with regard to the applicable law and thereby the outcome of the liquidation of the patrimonial property. This reduces problems of forum shopping. There would be costs reductions for citizens in terms of reduced legal fees, in particular in those cases when the spouses/partners have made a choice of law. However, parallel proceedings would still be a possibility. Furthermore, there would still be costs due to non-recognition, legal uncertainty would still be a problem due to the lack of harmonised jurisdiction rules and the lack of recognition and enforcement of decisions.

Policy Option 5: Uniform optional European proforma for a marriage contract. This option could reduce problems in terms of time delays and costs since it would prompt the spouses to make a choice of law and reduce the likelihood that a decision is not recognised. It will also reduce costs for legal fees as the same conflict of law rules will be applied across the Union and increase legal certainty. However, the drawing up of a marriage contract is sometimes costly, and the benefits of the marriage contract would only benefit those that make an active choice to draw up such. Besides, it could be only envisaged for married couples, and could not solve the problems faced by couples in registered partnership.

Policy Option 6: Harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgements. This option is more advantageous than the previous options as it is combining the three main legal elements at disposal to handle international property regimes (jurisdiction rules, conflict of law rules and rules on recognition and enforcement). Harmonised jurisdiction rules in combination with conflict of law rules and rules on recognition and enforcement would significantly reduce the scope for parallel and conflicting proceedings or lack of proceedings. Furthermore, the introduction of special rules of jurisdiction would ensure that spouses/partners can bring all matters relating to their case in front of one court. Predictability of the outcome of the liquidation of the patrimonial property would be greatly improved in those cases a choice of law was made. The choice is likely to be recognised in other Member States due to the rules on automatic recognition and enforcement. However, also in cases where no choice was made, the harmonised conflict of law rules would imply that all jurisdictions across the EU should apply the same law to the case.

Policy Option 7: regarding to the achievements of objectives of each sub-options, and cost estimations made, the preferred sub-option **on information on property regimes is the creation of a webpage on existing registers of matrimonial property regimes and national rules.** Although some of the other policy options achieve the objectives to a

slightly higher extent, the predictable costs for those outweigh the limited additional benefits.

On the basis of the assessments of the policy options, the preferred policy option amongst policy options is Policy Option 6 completed by Policy Option 7a. Indeed, this option would address current, as well as potential, problems. It will lead to the greatest cost reductions, whilst at the same time only imply minimal establishment and implementation costs.

Effectiveness of options against policy objectives

	Prevent parallel proceedings and application of different substantive laws	Ensure choice of applicable rules and legal provisions	Facilitate the recognition and enforcement of judgements and other decisions	Facilitate bringing all legal matters before the same court	Ensure spouses and partners know applicable law in case of liquidation	Ensure compatibility with other proposed EU rules	Increase access to information on property regimes
Option 1	no effect	no effect	no effect	no effect	no effect	no effect	no effect
Option 2	limited effect	limited effect	no effect	no effect	limited effect	no effect	positive effect
Option 3	positive effect	no effect	positive effect	positive effect	no effect	positive effect	no effect
Option 4	positive effect	positive effect	no effect	no effect	positive effect	no effect	no effect
Option 5	no effect	positive effect	no effect	no effect	positive effect	limited effect	no effect
Option 6	positive effect	positive effect	positive effect	positive effect	positive effect	positive effect	no effect
Option 7	no effect	limited effect	no effect	no effect	positive effect	no effect	positive effect

12. PREFERRED POLICY OPTION

This section describes the **preferred policy option** and the expected impacts of the preferred policy option.

The harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules, the introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments, other decisions and deeds and the creation of a webpage on existing registers of property regimes and national rules.

This option would involve EU level action in the form of:

- The adoption of two **Regulations** (there could be one Regulation or two, one dealing with married couples, the other with registered partnerships) on the harmonisation of conflict of law rules and jurisdiction rules and the introduction of rules on automatic recognition and the enforcement of judgments, other decisions and deeds; and,
- The **creation of a webpage** on existing registers of matrimonial property regimes and national rules.

Why two Regulations? As mentioned in the problem definition, couples in registered partnerships face some specific difficulties because partnerships do not exist in all Member States. As a result jurisdiction rules and rules on applicable laws cannot be the same as those for marriages. Indeed, the applicable law should not be the law of a Member State which does not recognise registered partnerships. Additionally, the competent court should be in such a Member State. To put together all the different rules that apply to matrimonial property regimes and property regime aspects of registered partnerships would lead to an extremely long and complicated instrument, which would be very difficult to understand and implement. Furthermore, in view of the outcome of the consultation with Member States, which revealed that whilst there is a general agreement in favour of including registered partnerships, the majority of country representatives did not believe that it this was feasible in a single instrument, and given the different scale of the problems for married couples and couples in registered partnerships, two separate instruments would be more practical and more feasible politically.

12.1. The preferred option's achievement of the policy objectives

As indicated in the assessment of the individual policy options, this option would address the following identified problems better than any other of the options:

- Parallel proceedings and application of different substantive laws to the same property regime;
- Insufficient (limited) choice of law for the spouses and the acceptance of this in other EU Member States;
- Non-recognition and enforcement of judgments, other decisions and deeds on the liquidation of property regimes;
- The possibility to bring all legal matters relating to one case before the same court;

- The ability of the spouses or partners to know, where no applicable law was chosen, which law will be applicable in the event of liquidation of their property regime;
- Compatibility with other proposed EU rules in relation to succession and wills and applicable law in divorce proceedings; and,
- The limited availability and access to information on property regimes.

Considering all the described positive impacts of the preferred option, it has to be outlined that only having an EU wide property regime where all countries have the same rules (including substantive law) would reduce the problems further than the preferred option. Such an EU wide matrimonial property regime would be politically and culturally unfeasible.

The introduction of rules on jurisdiction with regard to the liquidation of property regimes would extend the jurisdiction of the court dealing with a divorce or with a succession to matters also relating to the liquidation of the property regime. This would give greater legal certainty to citizens as the jurisdiction handling the divorce or succession would also deal with the liquidation of the property regime.

The harmonised jurisdiction rules would lead to very few possibilities for parallel proceedings, and would increase legal certainty for couples. The introduction of the *lis pendens* provision in combination with rules on recognition and enforcement of judgments (as described below) would significantly reduce the possibility of parallel and conflicting proceedings.

Moreover, the harmonised conflict of law rules would ensure, as far as possible, that the same law is applied throughout the EU with regard to the same case. The conflict of law rules would also help in preventing the occurrence of forum shopping as there would no longer be a need to rush to the court which could lead to the most favourable outcome for one of the parties (normally the wealthier party with access to legal advice). There is a minor risk that, despite harmonised conflict of law rules, different laws might be applied by the courts of the Member States²¹ or that the same law might be applied in a slightly different way in case it is applied as a foreign law. It is expected, however, that legal certainty would increase in the long term (e.g. through case law and rulings by the ECJ).

The introduction of rules on a limited choice of law for the spouses would increase legal certainty, when a choice of law has been made, in relation to the law that will apply to the property regime in case of e.g. divorce, separation or death.

Problems in relation to recognition of judgments, decisions and deeds are likely to be almost completely eliminated. This means that citizens no longer would have to experience time delays through the national exequatur procedure, go to courts in different countries, and go through the same procedures as those already finalised in another country (resulting in additional costs). This would also increase the predictability of the outcome of the proceedings.

Problems concerning citizens who have not made a choice of law would also be addressed through the introduction of a system based on a hierarchy of connecting factors that would be

²¹ As an example, due to different interpretation of habitual residence.

applicable to property regimes and would be common to all Member States. Furthermore, the principle of immutability and a unitary system would be included, thus ensuring that the law applicable to the matrimonial property regime does not change when the spouses move to another Member State and applies to all assets.

Under the preferred option, there would be increased access to information on property regimes in other Member States through the creation of a webpage. This webpage would provide contact details on existing registers and would also facilitate access to information concerning national legislation on property regimes. More specifically, this option would provide third parties with better access to information on the property regime applying to the property or land they are about to purchase.

Overall the preferred option would increase the likelihood that the rights of each spouse or partner, private and public creditors etc. would be respected in an efficient way. The option would also lead to an increased likelihood that the initial choices of the spouses would not be affected by any decision to move to, or acquire property, in another country.

12.2. Economic impacts

According to the EPEC Consortium, who carried out the impact assessment study, the preferred policy option could lead to cost reductions of up to an estimated maximum 32% of the costs currently pertaining due to the problems addressed, i.e. 0.4 billion euro (25% of 1.1 billion euro)²².

Financial costs: the preferred policy option would lead to the following financial costs:

At EU level this preferred policy option would lead to the costs for administrative work to produce the necessary legislation at EU level. **At national level** costs would occur while establishing the necessary additional national rules (e.g. regarding the jurisdiction of applicable law rules), also in training of legal professionals (e.g. lawyers, judges, notaries, solicitors) and judicial cooperation. Both – EU and the Member States – would have additional costs for information campaign, presenting the new legislative element.

12.2.1. Impact on the legal professions

The implications of simplifying the law (and reducing legal costs) would be reduction in the fees for legal professionals. The limited choice of law for the spouses and partners in the preferred option is likely to increase the proportion of marriage contracts and partnerships contracts drawn up, thus it would lead to the extent of the work for legal professionals. By far the most significant effects would be on legal professionals involved in difficult cases. Here, there is a clear potential for fee reductions for clients, and thus revenue foregone for legal professionals. However, these effects are likely to be twofold. First, a reduction in the volume of work, second, an increase in the ‘quality’ of the work which could be associated with improved financial returns and efficiency. However legal professions are always a subject to

²² The creation of a webpage on existing registers of matrimonial property regimes and national rules would lead to approx. 1.5% costs reduction of 1.1 billion euro. The remainder of costs saving would be an outcome of harmonization of conflict of law rules and jurisdiction rules, and introduction of rules on automatic recognition and enforcement of judgments, other decisions and authentic acts/deeds.

market changes and the magnitude of those associated with the preferred option is likely to be small and gradual.

12.2.2. Impact on different social groups and impact on existing inequalities

There would be benefits for economically disadvantaged citizens as the simplification of the proceedings through harmonisation of conflict of law rules will decrease the legal fees; normally different laws will not be applied by the courts of different Member States. Furthermore, the ability to choose the applicable law would also greatly reduce the chances that the wealthier party in the couple rushes to court (i.e. forum shopping) where the outcome of the proceedings is more likely to be in his/her favour.

12.2.3. Impact on taxation

The preferred option would be tax neutral, in so far as the future Regulations would not result in any changes to the Member States' national legislation on taxation (tax base, allowances and tax rates).

12.3. Sensitive elements, potential draw – backs and risks

Potential draw-backs and risks include:

- The use of habitual residence as primary connecting factor.
- The extent to which citizens take advantage of the possibility to make a choice of law.

All options assessed have assumed that **common habitual residence** would apply as the primary connecting factor rather than **common nationality**. Habitual residence seems to be a more natural and appropriate connecting factor in cross-border matrimonial property regimes, it is an autonomous concept in private international law which is detached from all national legal systems. It is accepted within the framework of the Hague Conference on private international law by almost all countries in the world.

With regard to the **extent to which citizens take advantage of the possibility to make a choice of law**, this will impact on the benefits and level of costs reductions the implementation of the preferred option will lead to. The more citizens who choose law (and make a marriage contract), the greater the benefits will be. At present the tradition of drawing up a marriage contract varies between Member States, thus the proportion of citizens who take the possibility to make a choice of law (in a marriage contract) may therefore vary between Member States. It is likely that the proportion would increase in the long term.

This decision is based on the balance between the need to ensure legal certainty on the one hand (in such a case transfer of jurisdiction and choice of jurisdiction would not be included in the content of the preferred option) and flexibility to take account of the closest connection of the parties in individual cases. It is also related to the consistency between the content of this proposal and other related legislation. As previously mentioned, the extent of choice of law for partners in registered partnerships could not be the same that for married couples.

12.4. Fundamental rights, proportionality and EU added value

12.4.1. Fundamental rights

The preferred policy option respects fundamental rights and observes the principles recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in particular Article 21 - non-discrimination, Article 7 - respect for private and family life, Article 9 - right to marry and right to found a family, Article 17 – right to property.

Furthermore, the proposals aim at increasing legal certainty, access to justice as foreseen in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, they will be beneficial for the exercise of the right of free movement and of residence by European citizens.

12.4.2. Proportionality

The present proposal respects the principle of proportionality, as it concerns EU Instruments on property regimes only for married couples and registered partnerships with international elements, i.e. only cases with cross-border elements are concerned. It would not harmonise substantive laws; it would merely aim to achieve a situation where parallel proceedings do not occur and where different substantive laws are not applied to the same liquidation of matrimonial property. Thus, in this sense, the policy option would be adopted to ensure ‘the smooth co-existence’ of different national substantive laws. For this purpose the policy option would imply changes to national legal systems in terms of harmonised jurisdiction rules, harmonised conflict of law rules, introduction of a limited choice of law and rules on recognition and enforcement of judgments, decisions and deeds.

The adoption of Regulations incorporating these elements would imply more changes in some Member States than others (most countries for example already provide the possibility for spouses to choose law, although the limits for making this choice may be different or no limits exist). However, in order to address the problems and achieve the objectives, such changes are necessary. Indeed, EU level legislative action is necessary; as outlined in the assessments of the individual policy options and comparison of these assessments, Member States would not be able to address the problems individually or multilaterally (they are unlikely to harmonise or otherwise improve their national rules to facilitate international successions without EU level action).

12.4.3. European added value

The preferred option has the potential to **promote trust in the internal market**. The problems addressed by the preferred policy option are in part a consequence of the internal market. At the same time if the current problems are not solved, trust in the EU internal market and the EU area of freedom, security and justice without internal borders may be damaged. By ensuring more efficient handling of the liquidation of matrimonial property regimes with international elements, the preferred option would promote trust in and the operation of the internal market.

13. MONITORING AND EVALUATION

In order to monitor the effective implementation of the Regulations as well as the success of the webpage, regular evaluation and reporting by the Commission will take place. In this respect, the proposed Regulations will include a requirement on Member States to provide information on the application of the Regulations and of all the measures taken by them to improve their application. Furthermore, the European Judicial Network for civil and commercial matters could play an important role to strengthen the cooperation between Member States when applying the Regulations.

When evaluating the effective implementation of the Regulations, following indicators can be taken into account:

- the number of possible parallel proceedings concerning the same case could allow to determine if the objective of prevention of the occurrence of parallel proceedings has been fulfilled,
- information on the number of couples who made a choice of law for their property rights would allow to evaluate if the right to choose the law has been used,

Furthermore, for statistical purposes it could be very useful to receive information by Member State on the number of international marriages/registered partnerships, international divorces, separations and successions.

The Commission will also monitor the webpage on existing registers of property regimes and national rules to assess its effective use.

ANNEX I – Glossary

International jurisdiction: Competence of the courts in a particular country to judge an international dispute.

Conflict of laws: Situation in which two or more national laws may be applicable to relationships (facts, contracts, family relationships, etc.) that are connected with more than one State. The conflict rules determine which country's domestic law is best placed to govern the legal relationship in question.

Marriage contract (or pre-nuptial agreement): Contract concluded prior to the celebration of the marriage with a view to organising property relationships between the spouses.

Exequatur: Procedure allowing a court judgment, an arbitration award, a notarial act or a legal settlement given or ordered in one State to be enforced on the territory of another State.

Forum: Court having jurisdiction in, or dealing with, a dispute.

Matrimonial property regime: Matrimonial property rights of the spouses. Matrimonial property regimes are the sets of legal rules relating to the spouses' financial relationships resulting from their marriage, both with each other and with third parties, in particular their creditors.

Registered partnership: Partnership of two people who live as a couple and have registered their union with a public authority established by the law of their Member State of residence. For the purposes of the Green Paper, this category will also include relationships within unmarried couples bound by a “registered contract” along the lines of the French “pacs”.

De facto union / Non-marital cohabitation (living together): Situation in which two people live together on a stable and continuous basis without this relationship being registered with an authority.

"International marriages" include marriages between:

- One national of the country and one national of (i) another EU country or (ii) a third country
- Two EU nationals from other EU countries
- Two nationals from third countries
- One EU national from another EU Member State and one national from a third country.
- Two EU nationals living in a third country
- Two EU nationals having assets in a third country

Could also be considered as "international married couples", couples which acquire or are owners of a property in a Member State other than their country of origin.

"International divorces" include divorce between:

- One national of the country and one national of (i) another EU country or (ii) a third country
- Two EU nationals from other EU countries
- Two nationals from third countries
- One EU national from another EU Member State and one national from a third country
- Two EU nationals living in a third country
- Two EU nationals having assets in a third country

Could also be considered as "international divorce"; the divorce of a couple who own property in a Member State other than their country of origin.

International registered partnerships" include registered partnership between:

- One national of the country and one national of (i) another EU country or (ii) a third country
- Two EU nationals from other EU countries
- Two nationals from third countries
- One EU national from another Member State and a third country national

Partners do not have the nationality of the place where they register

lis pendens: a pending lawsuit; a dispute or matter which is the subject of ongoing or pending litigation

renvoi rule: the process by which a court adopts the rules of a foreign jurisdiction with respect to any conflict of laws that arises. In some instances, the rules of the foreign state might refer the court back to the law of the forum where the case is being heard, or might refer the court to the law of another jurisdiction.

ANNEX II – Information on applicable law and competent jurisdiction in Member States

<u>1. MARRIED COUPLES</u>						
Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
Austria		√	Common nationality Habitual residence of the spouses at the time of the conclusion of the marriage		√	Specific rules on matrimonial regimes Domicile or residence Nationality in non-contentious cases <i>(Order unknown)</i>
Belgium					√	Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>
Czech Republic	√		Nationality of the spouses Lex fori Habitual residence of the spouses			Domicile or residence Nationality

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
Denmark					√	Specific rules on matrimonial regimes Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>
Estonia		√ <i>(no further information has been obtained concerning whether this is free or limited)</i>	Common residence Nationality of the spouses Last common residence Closest connection			Domicile or residence Nationality
Finland		√ Limited choice			√	Competence based on the domicile or residence
France		√ Limited choice			√	Domicile or residence Nationality

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
						<i>(Order unknown)</i>
Germany		√ Limited choice	Common nationality Habitual residence when the marriage was celebrated		√	Specific rules on matrimonial Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>
Greece						Specific rules on matrimonial regimes Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>
Hungary	√		The joint personal law of the spouses at the time of the marriage The last joint personal law Last common habitual			Specific rules on matrimonial regimes Competence based on the domicile or residence <i>(Order unknown)</i>

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
			residence Lex fori			
Italy		√ Limited choice			√	Domicile or residence
Ireland		√			√	Domicile or residence
Latvia			Lex fori			Domicile or residence
Lithuania		√ <i>(no further information has been obtained concerning whether this is free or limited)</i>	Domicile Common citizenship Place where the marriage was celebrated <i>(Order unknown)</i>			Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>
Luxembourg						Domicile or residence Nationality <i>(Order unknown)</i>

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
Malta			Nationality			Domicile or residence <i>(Order unknown)</i>
Netherlands					√	Domicile or residence
Poland	√		Common nationality Common habitual residence of the spouses Lex fori			Domicile or residence
Portugal		√ Limited choice				
Romania		√ Limited choice	Common nationality Common habitual residence of the spouses Closest connection			Domicile or residence
Romania			Common habitual residence			

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
New Civil code to be adopted			of the spouses Common nationality Place where the marriage was celebrated			
Slovenia			Common nationality or citizenship Common habitual residence of the spouses Closest connection			Nationality Domicile or residence
Spain		√ Limited choice			√	Specific rules on matrimonial regimes Competence based on the domicile or residence Competence based on nationality (Order unknown)

1. MARRIED COUPLES

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
Slovakia	√					
Sweden		√ Limited choice			√	Specific rules on matrimonial regimes Domicile or residence Nationality (Order unknown)
UK		√ (England and Scotland)	Lex fori		√	Domicile or residence

2. REGISTERED PARTNERSHIPS

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
Austria						
Belgium			Habitual residence			
Czech Republic	√		Place where the property is situated			The rules concerning property issues would apply concerning the liquidation of property of registered partnerships and therefore Czech courts would be competent for proceedings concerning immovable property located in Czech Republic.
Denmark						
Finland						
France						
Germany			Specific rules have been developed for registered partnerships. The general and patrimonial effects and the dissolution of a registered partnership is governed by the substantive law			Brussels I Regulation; which gives the competence to the court of the domicile of the defendant. Moreover, German family law gives international competence to German courts when the partner is a German national, if his/her habitual residence is in Germany and if the partnership

2. REGISTERED PARTNERSHIPS

Country	Choice of law		Connecting factors	Choice of jurisdiction (forum)		Connecting factors
	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.	No	Yes (info on limitation of choice provided if possible)	Connecting factors in hierarchical order, if known.
			of the place of registration.			was registered before a German authority.
Hungary						
Luxembourg						
Netherlands			The law of the State where the partnership was registered.			
Portugal						
Slovenia						
Sweden		√ Limited choice	The same rules apply to registered partnerships as for married couples		√	Competence based on the domicile or residence Competence based on nationality (Order unknown)
UK						

ANNEX III – Note on Costs / Benefits of policy options

1. NOTE ON COSTS / BENEFITS OF POLICY OPTIONS

The purpose of this note is to clarify the basis for the estimations of the benefits that would be brought about by the policy options considered in the Impact Assessment Study. These benefits have been expressed in monetary terms because this may assist in the Commission's Impact Assessment process. However, estimating such monetary values is difficult because the nature of current problems are varied and the problems occur alongside other issues that need to be addressed by married couples and registered partnerships when forming a union, during the union and when unions are dissolved through divorce or death.

The estimates come from the "Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements", commissioned by Directorate-General Justice, Freedom and Security of the European Commission. It was conducted by the European Policy Evaluation Consortium, and the work was led by one of the EPEC partners, GHK Consulting. External expertise was provided by Prof. Dr. Rainer Hausmann. The methodology used is more fully explained in their report, referenced at footnote 6, and is summarised here with the aim of highlighting strengths and weaknesses. Fieldwork took place from August 2009 to March 2010. Data and assumptions used in the estimates were chiefly based on stakeholder consultation (e.g. questionnaires to statistical and tax authorities and legal professionals across EU-27, interviews in case study countries) and desk-based research (e.g. Eurostat and legal studies).

The approach to estimating the benefits has been similar for both married couples and registered partnerships and was as follows:

1. To identify the types and estimate the numbers of couples affected. There are three types: international couples (couples made up of citizens from two different countries), couples living abroad and couples having property abroad. The evidential basis for these quantitative estimates is good. Eurostat and national statistical offices' data provides the number of new marriages and divorces per annum both in total and indicates around 13% have an international element with limited adjustment (see Annex IV and V). This 13% proportion has been applied to data on the stock of marriages to estimate "international couples". Data on citizens living abroad and number of second homes owned has been used to estimate numbers of 'married couples living abroad' and 'married couples with assets abroad'.
2. To identify the problems that might occur in the current situation at different stages of the "couples' evolution": getting married (or registering a partnership);

during a marriage (or registered partnership); and, at the dissolution of a marriage (or registered partnership) through divorce/separation or death. The nature of these problems is clear, however, they vary considerably between individual couples and combinations of matrimonial/patrimonial property regimes.

3. To estimate the incidence of the key events that might trigger problems (marriages or partnerships being registered, and the dissolution of marriages or registered partnerships through divorce/separation or death). The evidential basis for these quantitative estimates is good. Data is available on new international divorces and marriages with limited adjustment, see step 1 above. The proportion with an international element, 13%, was applied to an estimate of the total number of dissolutions of marriage through death each year to predict dissolutions of international marriage via death.²³
4. To estimate the incidence of problems for different types of couples at different stages. Unfortunately these estimates are poorly informed by evidence. There are no surveys of the different types of couples that could inform these estimates and lawyers and other professionals who may deal with the problems are not well placed to provide estimates. However, the assumptions used in the study are consistent with the observations made by stakeholders consulted during the study. These assumptions are discussed further below.
5. To estimate the average costs of the problems due to variations in matrimonial property regimes that are encountered for different types of couples at different stages of their unions. The difficulty with such estimates is, as stressed above, apportioning costs to the problems in the current situation due to matrimonial/patrimonial property regime differences, as opposed to other costs incurred as a result of drawing up a marriage contract, dealing with property transactions during unions and the dissolution of unions. However, the estimates of average costs used are relatively conservative and reflect the time that should

²³ The EPEC study found that "Of the estimated 3.0 million marriages in the EU that end each year through the death of one partner, around 390K (13%) are international marriages". It says "Eurostat data have been exploited in order to obtain an estimated aggregate figure on the number of married people who died in one year in the EU27. More precisely, in 2007 the total number of EU27 population was 495,305,424 and the crude marriage rate in the EU27 4.87. In other words, 48.7% of the total EU population (circa 241,213,741) was married in 2007. In order to estimate the number of dissolutions of marriages through the death of one spouse, the following logic has been applied: in 2007 the total number of the EU27 population was 495,305,424. The same year, 4,783,670 persons died. The ratio of the number of people who died in 2007 to the population of the same year is 0.97%. This result is confirmed by 2008 figures. Applying this ratio to the total number of persons who were married suggests that 2,363,895 people who died in 2007 were married. It can therefore be estimated that approximately this number of marriages were dissolved through death."

be needed to clarify the issues involved related to matrimonial/patrimonial property regimes to the satisfaction of interested parties. These assumptions are discussed further below.

6. To calculate the total costs by multiplying the types couples affected at different the stages of the unions per annum by the estimated incidence per annum of problems and the estimated average costs of the problems. The resulting monetary values are, in effect, the costs of non-Europe in matrimonial or patrimonial property regimes. That is the estimated costs for problems that are due to the current different legal provisions in the Member States. Most of these costs would accrue as fees to lawyers. If all EU countries shared the same matrimonial/patrimonial property regime no such costs would occur.

The results of applying these steps to married couples and those in registered partnerships are shown in Table 1 and Table 2 respectively. Thus the tables indicate the scale of the problems that could be addressed by the policy options in monetary terms. As stressed above, these problems stem from variations in matrimonial/patrimonial property regimes across the EU.

2. TABLE 1– THE ESTIMATED COSTS OF PROBLEMS FOR MARRIED COUPLES

Type of marriage affected by MPR issues	The stock of marriages	New marriages per annum	Dissolutions through divorces per annum	Dissolutions through death per annum	Proportion of problem cases per annum	Cost per problem, €	Estimated cost per annum, €
		310,000			50%	50	7,750,000
		310,000			50%	2,000	310,000,000
International marriages	16,000,000		137,000		1%	1,000	160,000,000
					50%	3,000	205,500,000
				390,000	33%	2,000	257,400,000
Sub total							940,650,000
Married couples living abroad	3,500,000		28,000		1%	1,000	35,000,000
					50%	3,000	42,000,000
				87,500	33%	2,000	57,750,000
Sub total							134,750,000
Married couples with assets abroad	1,000,000		8,000		1%	1,000	10,000,000
					50%	3,000	12,000,000
				25,000	33%	2,000	16,500,000
Sub total							38,500,000
TOTAL							1,113,900,000

3. TABLE 2 – THE ESTIMATED COSTS OF PROBLEMS AFFECTING REGISTERED PARTNERSHIPS

Type of partnership affected by MPR issues	The stock of partnership	New partnerships per annum	Dissolutions through separations per annum	Dissolutions through death per annum	Proportion of problem cases per annum	Cost per problem, €	Estimated cost per annum, €	
International registered / civil partnerships	36,000	13,000			50%	50	325,000	
		13,000			50%	2,000	13,000,000	
			2,100			1%	1,000	360,000
					211	50%	3,000	3,150,000
					33%	2,000	139,260	
Sub total							16,974,260	
Civil partners living abroad	2,800		112		1%	1,000	28,000	
					50%	3,000	168,000	
				3	33%	2,000	1,848	
Sub total							197,848	
Civil partners with assets abroad	2,500		100		1%	1,000	25,000	
					50%	3,000	150,000	
				3	33%	2,000	1,650	
Sub total							176,650	
TOTAL							17,348,758	

The most crucial assumptions underpinning these estimates concern; the incidence of the problem (Step 4) and the average cost of the problem (Step 5). The arguments in support of these assumptions are as follows:

- *For those entering an ‘international’ union* the problem may be one of lack of awareness that complications might arise in the future. The costs of increasing this awareness are likely to be low (a matter of say 50 euro per couple) and this cost can be used as a proxy for the cost of the problem. However, if, for example, the prospective spouses of the ‘international union’ already have significant assets and wish them to remain separate then significant costs may be incurred in creating a marriage contract. It is reasonable to assume that 50% of all international unions nevertheless need the benefit of the clarity of such a contract and that this would cost on average 2,000 euro. The remaining 50% experience only a problem of lack of awareness.
- *For those already in a union* the problem may be due to one spouse (aware or not of their lack of rights) wishing to dispose of property without the consent of their partner. Such circumstances will cause a problem for the third party potential purchaser. There may also, be other ‘daily management’ problems including the problem of lack of knowledge of matrimonial/patrimonial property regimes amongst interested parties. It is reasonable to assume that such problems occur in just 1% of international unions per annum and each problem has a notional cost of 1,000 euro.
- *For those international unions dissolved through divorce or separation,* problems could arise because: the differences in legislation between Member States might lead to parallel proceedings; dealing with the assets may be overly complex; and, decisions made by one court may not be accepted in another. The costs of the problem could accrue to courts, the spouses and third

parties. As divorce settlements may be contested this could add further complications. It is reasonable to assume that such problems might occur in 50% of international divorces per annum and that the average cost is 3,000 euro.

- *For those international unions dissolved through the death of a partner, the problems are similar to those arising through divorce or separation. However, it is reasonable to assume that the average costs are lower, say 2,000 euro per case and that problems will only arise in a minority (say 33%) of cases where the value of the assets are relatively high.*
7. To estimate the proportion of the problems in the current situation that may be eliminated by the policy options. This process involved the consideration of the likely effects of the policy options on the different types of problems that affect different unions at different stages. Table 3 provides an example of the estimates that have been made of benefits (ie reductions in costs) that would accrue if a specific policy option would be adopted – in this case Policy Option 6. Similar tables have been prepared for all of the policy options concerning legal differences between the Member States. The effects have then been aggregated for each policy option as part of the comparative assessment of policy options. The aggregated estimates for each policy option are shown in Tables 4 and 5. As none of the policy options involve the creation of a single matrimonial or patrimonial property regime in the EU then some problems will remain. In the case of Policy Option 6, the process has led to an estimate that 68% of the problem would remain.

This process is systematic and transparent. Of course the judgements concerning the reductions in the problems that could occur are open to question. However, the details of the individual policy options do allow for more certain judgements of the relative effects of each option on each component problem.

The process used is whilst logical and transparent open to challenge. In particular the estimates of the total costs in the current situation are sensitive to the assumptions on the incidence of problems which are the least well informed. However, these assumptions are conservative. Also, the following remarks can be made which contribute to the robustness of the analysis:

- There are a very large number of unions affected or potentially affected by the current variations in matrimonial and patrimonial property regimes.
- The problems are widespread and various.
- The estimated scale of benefits that could accrue through reducing the costs of problems in the current situation considerably outweigh the costs of the preferred policy option.

The policy options have also been carefully assessed against their contribution to achieving the policy objectives and other criteria (feasibility, acceptability etc.). The

estimates of monetary benefits should be seen as a complement to the other aspects of the assessment process.

4. TABLE 3: POLICY OPTION 6: - DETAILED ASSESSMENT OF COSTS SAVINGS COMPARED TO THE CURRENT SITUATION				
Type of marriages affected by MPR issues	Specification of type of costs	Costs of current problems (million euro)	Costs savings (proportion & million euro): estimates based on analysis of the content of the policy option	
				(million euro)
International Marriages	Unawareness of potential problems	7.8	45%	3.5
	Costs for marriage contract / choice of law	310	10%	31
	One spouse disposing of property under community property regime	160	15%	24
	Problems at divorce	205.5	50%	102.8
	Problems at death	257.4	50%	128.7
Sub-total		940.7		289.9
Married couples living abroad	One spouse disposing of property under community property regime	35	15%	5.3
	Problems at divorce	42	50%	21
	Problems at death	57.8	50%	28.9
Sub-total		134.8		55.1
Married couples with assets abroad	One spouse disposing of property under community property regime	10	15%	1.5
	Problems at divorce	12	50%	6
	Problems at death	16,5	50%	8.3
Sub-total		38.5		15.8
Ex-ante total costs		1,113.9	100%	1,113.9
Total reduction achieved by the P.O.			32%	360.8
Cost that the P.O. could not address			68%	753.1

5. TABLE 4 – POLICY OPTIONS CONCERNING LEGISLATIVE DIFFERENCES BETWEEN THE MEMBER STATES: FOR MARRIED COUPLES AND B.1 COUPLES IN REGISTERED PARTNERSHIPS:

Estimated reductions of costs (i.e. benefits) pertaining to current problems for each policy option

Policy options concerning married couples	Total reduction achieved by the PO		Cost that the PO could not address (million euro)	Policy options concerning registered partnerships	Total reduction achieved by the PO		Cost that the PO could not address (million euro)
	Costs reductions (i.e. benefits); million euro	%			Costs reductions (i.e. benefits); million euro	%	
<i>Current costs (euro)</i>	<i>1,114</i>		<i>1,114</i>	<i>Current costs (euro)</i>	<i>17.3</i>		<i>17.3</i>
Policy Option 1: Status quo	0	0%	1,114	Policy Option 1: Status quo	0	0%	17.3
Policy Option A.2: Targeted information provision	46	4%	1,068	Policy Option 2: Targeted information provision	0.4	3%	16.9
Policy Option 3: Jurisdiction rules and recognition	18	2%	1,096	Policy Option 3: Jurisdiction rules and recognition	0.2	1%	17.1
Policy Option 4: Conflict of law (C-O-L) rules	135	12%	979	Policy Option 4: Conflict of law (C-O-L) rules	1.0	6%	16.3
Policy Option 5 Uniform option marriage proforma	185	17%	929	Policy Option 6 : C-O-L rules and jurisdiction rules	3.3	19%	14.0
Policy Option 6: Jurisdiction rules and recognition plus C-O-L rules	361	32%	753				

**6. TABLE 5 – POLICY OPTIONS CONCERNING REGISTERS FOR MATRIMONIAL
PROPERTY REGIMES (MARRIED COUPLES) AND PATRIMONIAL PROPERTY
REGIMES (COUPLES IN REGISTERED PARTNERSHIPS).**

**Estimated reductions of costs (i.e. benefits) pertaining to current problems
for each policy option**

Policy options	Married couples			Registered partnerships		
	Total costs reductions (benefits); million euro		Cost that the PO could not address	Total costs reductions (benefits); million euro		Cost that the PO could not address
	Costs reduced	%		Costs reduced	%	
<i>Current costs (euro)</i>	<i>1,114</i>			<i>17.3</i>		
Policy Option 7a: Webpage	16	1.5%	1,098	0.06	0.34%	17.3
Policy Option 7b: Database	16	1.5%	1,098	0.06	0.34%	17.3
Policy Option 7c: Information campaign	10	0.9%	1,104	0.05	0.27%	17.3
Policy Option 7d: Compulsory establishment of national registers that are interconnected Policy Option A/B.2.5: EC Recommendation on interconnected national registers & info campaigns	2824	2.5% 2.2%	1,086 1,090	0.10 0.1	0.61% 0.57%	17.2 17.2

ANNEX IV – Data on marriages: International marriages in EU

1. NUMBER OF MARRIAGES IN THE EU MEMBER STATES (2007)

	Marriages in 2007					
	Total marriages		National		International	
Austria	35,996	1%	27,689	1%	8,295	3%
Belgium	45,561	2%	35,110	2%	10,451	3%
Bulgaria	29,640	1%	27,227	1%	2,413	1%
Czech Republic	57,157	2%	52,188	2%	4,969	2%
Cyprus	13,422	1%	3,532	0%	9,890	3%
Denmark	36,576	2%	30,821	1%	5,753	2%
Estonia	7,022	0%	4,536	0%	2,486	1%
Finland	29,497	1%	27,050	1%	2,447	1%
France	273,833	11%	228,864	11%	44,969	15%
Germany	368,922	15%	318,082	15%	50,840	17%
Greece	61,377	3%	53,952	3%	7,425	2%
Hungary	40,842	2%	38,990	2%	1,852	1%
Ireland	22,544	1%	19,096	1%	3,448	1%
Italy	250,360	10%	215,801	10%	34,559	11%
Latvia	15,486	1%	14,579	1%	907	0%
Lithuania	23,065	1%	20,339	1%	2,726	1%
Luxembourg	1,969	0%	837	0%	1,132	0%
Malta	2,479	0%	1,582	0%	881	0%
Netherlands	72,485	3%	61,848	3%	10,637	3%
Poland	248,777	10%	244,732	12%	4,045	1%
Portugal	46,329	2%	39,648	2%	6,681	2%
Romania	189,240	8%	183,803	9%	5,437	2%
Slovakia	27,437	1%	23,778	1%	3,659	1%
Slovenia	6,373	0%	5,299	0%	946	0%
Spain	208,057	9%	173,834	8%	34,223	11%
Sweden	47,898	2%	38,043	2%	9,855	3%
UK	268,386	11%	232,154	11%	36,232	12%
Total	2,430,730	100%	2,123,414	87%	307,158	13%

Source and notes:


Eurostat; International marriages and divorces in the Member States and National Statistical Offices

*International marriages include "unknown marriages" for: AT (12), DK (2), Malta (16), Slovenia (128).

2007 data for the UK has been estimated from the total number of new marriages for the period 2000-2006

2007 data on new international marriages for Ireland has been estimated by using 2006 census on marriages

2. PROPORTION OF INTERNATIONAL MARRIAGES IN THE EU (2000 TO 2007; 12 COUNTRIES)²⁴



²⁴ These are: Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Hungary, Luxembourg, Malta, Slovakia, Slovenia and Spain.

3. NUMBERS OF DIFFERENT TYPES OF INTERNATIONAL MARRIAGES IN EU IN 2007.

	International Marriages in 2007									
	Total international marriages		Marriages between a national and another EU27 national		Marriages between a national and a third country national		Marriages between foreign nationals		Other/unknown international marriages	
Austria	8,295	100%	2,858	34%	3,664	44%	1,746	21%	27	0%
Belgium	10,451	100%	3,217	31%	4,908	47%	2,202	21%	72	1%
Bulgaria	2,413	100%	973	40%	1,417	59%	6	0%	17	1%
Czech Republic	4,969	100%	2,658	53%	2,127	43%	184	4%	0	0%
Cyprus	9,890	100%	72	1%	1,090	11%	7,554	76%	647	7%
Denmark	5,753	100%	1,004	17%	1,459	25%	1,792	31%	1,498	26%
Estonia	2,486	100%	159	6%	620	25%	800	32%	907	36%
Finland	2,447	100%	706	29%	1,210	49%	500	20%	31	1%
France	44,969	100%	7,629	17%	29,004	64%	8,311	18%	25	0%
Germany	50,840	100%	17,747	35%	25,794	51%	7,299	14%	0	0%
Greece	7,425	100%	1,638	22%	2,497	34%	3,273	44%	17	0%
Hungary	1,852	100%	1,046	56%	678	37%	123	7%	5	0%
Ireland	3,448	100%	1,142	33%	1,081	31%	790	23%	435	13%
Italy	34,559	100%	8,640	25%	15,552	45%	8,699	25%	1,668	5%
Latvia	907	100%	242	27%	630	69%	24	3%	11	1%
Lithuania	2,726	100%	1,001	37%	1,683	62%	23	1%	19	1%
Luxembourg	1,132	100%	409	36%	166	15%	557	49%	0	0%
Malta	881	100%	88	10%	185	21%	588	67%	20	2%
Netherlands	10,637	100%	2,421	23%	2,753	26%	1,557	15%	3,906	37%
Poland	4,045	100%	1,639	41%	2,317	57%	85	2%	4	0%
Portugal	6,681	100%	576	9%	5,101	76%	1,003	15%	1	0%
Romania	5,437	100%	1,884	35%	3,323	61%	0	0%	230	4%
Slovakia	3,659	100%	2,653	73%	1,004	27%	2	0%	0	0%
Slovenia	946	100%	133	14%	802	85%	11	1%	0	0%
Spain	34,223	100%	5,219	15%	20,835	61%	8,169	24%	0	0%
Sweden	9,855	100%	1,965	20%	2,610	26%	2,153	22%	3,127	32%
UK	36,232	100%	12,681	35%	16,304	45%	7,246	20%	0	0%
Total	307,158	100%	80,400	26%	148,814	48%	64,697	21%	12,667	4%

Notes and source:


National statistical offices and Eurostat

Data for IE have been estimated according to 2006 census

Data for IT have been estimated basing on marriage statistics with national / international breakdown

Data for the UK have been calculated from 2006 aggregate data + information from ONS and by applying the average ratio for international marriages

4. NUMBER OF NATIONAL AND INTERNATIONAL MARRIAGES IN THE EU (2000 TO 2007; 20 COUNTRIES)



Note: The left axis of the graph provides the figures for the total number of marriages, while the figures relating to the number of international marriages are provided on the secondary axis.

ANNEX V – Data on divorces: divorces in EU in 2007


1. DIVORCES IN THE EU MEMBER STATES (2007)

	Divorces in 2007					
	Total divorces		National		International	
Austria	20,516	2%	15,390	2%	5,111	4%
Belgium	29,881	3%	24,546	3%	5,535	4%
Bulgaria	16,347	2%	15,656	2%	691	1%
Czech Republic	31,129	3%	28,978	3%	2,151	2%
Cyprus	1,648	0%	954	0%	694	1%
Denmark	14,066	1%	11,728	1%	2,337	2%
Estonia	3,809	0%	2,483	0%	1,311	1%
Finland	13,224	1%	11,819	1%	1,405	1%
France	152,954	15%	132,611	15%	20,343	15%
Germany	187,072	18%	152,972	17%	34,100	25%
Greece	13,500	1%	11,678	1%	1,823	1%
Hungary	25,160	2%	24,649	3%	511	0%
Ireland	3,684	0%	2,689	0%	995	1%
Italy	49,003	5%	47,536	5%	3,133	2%
Latvia	7,403	1%	6,418	1%	985	1%
Lithuania	11,336	1%	10,579	1%	753	1%
Luxembourg	1,106	0%	574	0%	532	0%
Malta	0	0%	0	0%	0	0%
Netherlands	31,983	3%	26,269	3%	5,714	4%
Poland	66,586	6%	57,730	6%	8,856	6%
Portugal	25,255	2%	23,915	3%	1,235	1%
Romania	36,308	3%	35,900	4%	408	0%
Slovakia	12,174	1%	11,918	1%	256	0%
Slovenia	2,617	0%	2,343	0%	269	0%
Spain	125,777	12%	111,472	12%	14,305	10%
Sweden	20,669	2%	15,019	2%	5,650	4%
UK	144,220	14%	124,750	14%	19,470	14%
Total	1,047,427	100%	910,577	87%	136,850	13%

Source and notes:

Eurostat; International marriages and divorces in the Member States and National Statistical Offices
 2007 data on new international marriages for Ireland has been estimated by using 2006 census
 Data for FR, GR, LV, PL and the UK have been estimated by using 13.5% for international divorces
 13.5% is the average share of international divorces in total for the period 2003-2006

2. PROPORTION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL DIVORCES IN THE EU (2000 TO 2007; 15 COUNTRIES).



3. INTERNATIONAL DIVORCES IN 2007

	International Divorces in 2007									
	Total international divorces		Divorces between a national and another EU27 national		Divorces between a national and a third country national		Divorces between foreign nationals		Other/unknown international divorces	
Austria	5,111	100%	1,226	24%	3,224	63%	613	12%	48	1%
Bulgaria	691	100%	199	29%	492	71%	0	0%	0	0%
Czech Republic	2,151	100%	694	32%	1,344	62%	113	5%	0	0%
Cyprus	694	100%	170	24%	95	14%	160	23%	148	21%
Denmark	2,337	100%	493	21%	1,038	44%	628	27%	178	8%
Estonia	1,311	100%	44	3%	290	22%	503	38%	474	36%
Finland	1,405	100%	271	19%	711	51%	271	19%	152	11%
Germany	34,100	100%	1,328	4%	3,463	10%	7,965	23%	21,344	63%
Hungary	511	100%	298	58%	186	36%	25	5%	2	0%
Lithuania	753	100%	192	25%	459	61%	24	3%	78	10%
Luxembourg	532	100%	172	32%	69	13%	291	55%	0	0%
Malta	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Netherlands	5,714	100%	736	13%	1,518	27%	890	16%	2,570	45%
Portugal	1,235	100%	204	17%	839	68%	177	14%	15	1%
Romania	408	100%	181	44%	168	41%	9	2%	50	12%
Slovakia	256	100%	139	54%	112	44%	5	2%	0	0%
Slovenia	269	100%	15	6%	136	51%	0	0%	118	44%
Sweden	5,650	100%	724	13%	2,411	43%	1,389	25%	1,126	20%
Total	63,128		7,086		16,555		13,063		26,303	


Notes and source:

National statistical offices and Eurostat

* Member States for which there is no breakdown data available are excluded.

These countries are: Belgium, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Poland, Spain and the UK.

4. NUMBER OF DIVORCES AND INTERNATIONAL DIVORCES IN THE EU (2000 TO 2007; 16 COUNTRIES)



ANNEX VI – Data on registered partnerships

1. MAGNITUDE OF INTERNATIONAL REGISTERED PARTNERSHIPS AND INTERNATIONAL PROPERTY REGIMES OF REGISTERED PARTNERSHIPS


This table indicates the number of registration of new civil / registered partnerships for seven countries (of the eleven countries in which such partnerships existed by the end of 2009) for the period 2000-2009.

Number of civil / registered partnerships										
Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Denmark									6,433	6,900
Finland			446	190	186	200	191	213	249	
France	15,935	15,435	20,588	25,819	33,147	52,800	64,271	95,708	141,099	
Netherlands	2,922	3,377	8,321	10,119	11,156	11,307	10,801	10,550	10,939 ²⁵	
Slovenia²⁶							8	8	2	
Sweden	1,788	2,066	2,408	2,803	3,259	3,730	4,188	4,649	5,294	
UK						3,906	32,212	17,456	14,338	

²⁵ In order to find an aggregate data for 2008, this figure has been extrapolated by using the data 2003-2007.

²⁶ Although both same-sex and opposite-sex civil / registered partnership exist in Slovenia, data for Slovenia covers same-sex civil partnership only.

2. NUMBER OF NEW CIVIL / REGISTERED PARTNERSHIPS BY YEAR (TRENDS)



Note: The plot line for France is on the secondary axis, while for other countries the plot lines are on the primary axis.


3. NUMBER OF NEW PACS (FRENCH REGISTERED PARTNERSHIPS) IN FRANCE

year	Total	man-man	Woman-woman	Man-woman	Non determined	Dissolutions
1999	6 139					7
2000	22 108					620
2001	19 410					1 859
2002	24 979					3 143
2003	31 161					5 229
2004	39 576					6 935
2005	59 837					8 595
2006	76 680					9 470
2007	101 045	3 665	2 485	94 797	98	22 553
2008	144 730	4 742	3 399	136 582	7	23 299

4. THE STOCK OF REGISTERED PARTNERSHIP IN FINLAND (2002-2008):



5. NUMBER OF NEW REGISTERED PARTNERSHIPS IN FINLAND (2002-2008):



6. NUMBER OF DISSOLUTIONS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGISTERED PARTNERSHIPS, AND THE REASONS FOR THESE

As with married couples, data have been collected concerning the dissolution of registered partnerships through separation, death and regime alterations, leading to a division of property.

Separation: Data have been collected from Eurostat, national statistics offices and legal professionals. Relevant data have been collected only for Finland. Tables 3.4 and 3.5 present data on the separation of registered partnerships in Finland (with a country group breakdown). According to these figures, while the total number of separations increased

sharply in 2007 to then diminish again in 2008, there has been a steady increase in the proportion of international dissolutions.

7. SEPARATIONS OF REGISTERED PARTNERSHIPS IN FINLAND (2001-2008)

	National		International		Total	
2001	:	:	:	:	:	:
2002	:	:	:	:	2	100%
2003	:	:	:	:	7	100%
2004	19	83%	4	17%	23	100%
2005	23	74%	8	26%	31	100%
2006	23	77%	7	23%	30	100%
2007	54	81%	13	19%	67	100%
2008	30	67%	15	33%	45	100%

International separations between Finnish nationals and non-EU nationals are more common than between Finnish nationals and other EU nationals.

8. SEPARATIONS OF INTERNATIONAL REGISTERED PARTNERSHIPS BY COUNTRY GROUP IN FINLAND (2004-2008)

	Between		Between		Between		Between		Total
	national	and EU	national	and non EU	national	and other EU	national	and non EU	
2004	0	0%	4	100%	0	0%	0	0%	4
2005	2	25%	5	63%	0	0%	1	13%	8
2006	0	0%	7	100%	0	0%	0	0%	7
2007	0	0%	12	92%	0	0%	1	8%	13
2008	4	27%	10	67%	0	0%	1	7%	15



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2011
SEC(2011) 328 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna la

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali

la

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi**

e la

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**

{COM(2011) 125 definitivo}

{COM(2011) 126 definitivo}

{COM(2011) 127 definitivo}

{SEC(2011) 327 definitivo}

1. ASPETTI PROCEDURALI E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La preparazione delle future iniziative dell'UE nel settore dei regimi patrimoniali delle coppie s'inserisce nel quadro del progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale del 2000.

Nel 2003 la Commissione ha commissionato uno studio sui regimi patrimoniali tra coniugi e sul patrimonio delle coppie non sposate nel diritto internazionale privato e nel diritto interno, da cui è emersa una serie di problemi. Nel 2006 ha quindi pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco¹.

La Commissione ha istituito un gruppo di esperti composto da membri indipendenti dagli Stati membri, incaricati di assisterla nei lavori sulle future proposte legislative. Il 28 settembre 2009 ha organizzato un'audizione pubblica durante la quale i 99 partecipanti provenienti dagli Stati membri – tra cui membri del gruppo di esperti e esponenti del mondo accademico, avvocati, notai e rappresentanti della società civile – hanno discusso dell'utilità di uno strumento europeo in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali.

Da ultimo, il programma di Stoccolma ha dichiarato che si dovrebbe “*estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali [...] regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle separazioni*”.

La presente relazione si basa sugli esiti di uno studio esterno chiesto dalla Commissione per assisterla nella redazione della relazione sulla valutazione d'impatto.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Sempre più cittadini dell'UE si spostano all'estero e, di conseguenza, è in aumento il numero delle coppie internazionali o delle coppie che presentano una dimensione internazionale: coniugi con cittadinanze diverse, coppie che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che possiedono beni in Stati membri diversi e che talvolta divorziano o muoiono in un paese diverso da quello di origine. Il problema è che per queste persone è molto difficile capire qual è l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile alla loro situazione personale e ai loro beni. Ne consegue che si imbattono in conseguenze impreviste e negative non solo nella gestione quotidiana dei loro beni, ma anche quando si separano o uno dei partner muore.

Sebbene il diritto dell'Unione già disciplini il riconoscimento e la legge applicabile in materia civile e commerciale, anche in settori del diritto di famiglia, non esistono attualmente norme di questo tipo per i regimi patrimoniali tra coniugi e per i diritti di proprietà delle coppie non sposate, materia che soggiace quindi alle discipline nazionali e ad accordi internazionali tra Stati membri.

¹ COM(2006) 400 definitivo.

Le cause dei problemi che incontrano le coppie legate da unione registrata sono sostanzialmente le stesse di quelli delle coppie sposate. I partner registrati, però, hanno altre grosse difficoltà: il concetto di “unione registrata” esiste infatti soltanto in 14 Stati membri, non tutti gli Stati membri dispongono di norme sostanziali al riguardo e solo pochi Stati membri hanno adottato norme sulla competenza e sulla legge applicabile.

Le proposte riguardano rispettivamente le coppie sposate e le unioni registrate, ma escludono le unioni di fatto.

Entità del problema

Nel 2007 si sono celebrati nell’Unione 2 400 000 matrimoni, circa 300 000 dei quali internazionali (13%); sono stati pronunciati 1 047 427 divorzi, 13% dei quali di coppie internazionali. Sempre nello stesso anno, su un totale approssimativo di 2,4 milioni di matrimoni sciolti per morte di un coniuge, circa 390 000 erano internazionali. In tutto, nel 2007 si sono sciolte per divorzio o morte più di 430 000 coppie internazionali, e in tutti i casi è stato necessario dividere i beni comuni.

Nel 2007 le unioni registrate nell’UE erano circa 211 000, oltre 41 000 delle quali presentavano una “dimensione internazionale” per quanto riguarda il patrimonio (totale delle unioni registrate internazionali, dei partner di un’unione registrata che vivono all’estero o che possiedono beni all’estero).

3. OBIETTIVI

Obiettivo generale delle proposte è contribuire a creare un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati, e fissare norme comuni per determinare l’autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile ai diritti di proprietà delle coppie con dimensione internazionale.

Seguono in sintesi gli obiettivi generali e specifici:

Obiettivo generale	Obiettivi specifici
Eliminare gli ostacoli che incontrano ancora i cittadini che esercitano i loro diritti nello spazio giudiziario europeo estendendo il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.	1. Evitare procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o non sposate.
	2. Garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere, per quanto opportuno, le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione.
	3. Facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate e non sposate.
	4. Permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione (a seguito di separazione o morte di un partner comportante liquidazione del regime patrimoniale).
	5. Garantire che i coniugi e i partner che non hanno scelto la legge applicabile sappiano quale legge si applicherà in caso di liquidazione del regime patrimoniale.
	6. Assicurare la compatibilità con le altre norme UE proposte (ad esempio, in materia di successioni e testamenti e, per le coppie sposate, la legge applicabile al divorzio)
	7. Migliorare l'accesso alle informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

4. OPZIONI STRATEGICHE

4.1. *Descrizione delle opzioni strategiche*

Sono state individuate le seguenti opzioni strategiche:

<p>Opzione 1: status quo – <i>nessun intervento dell'UE.</i></p> <p>Opzione 2: informazioni mirate a sensibilizzare i cittadini sul fatto che i regimi patrimoniali possono variare da uno Stato membro all'altro - <i>informazioni da distribuire alle coppie in procinto di sposarsi o contrarre unione registrata (ad esempio, opuscolo con informazioni generiche).</i></p> <p>Opzione 3: armonizzazione delle norme sulla competenza e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni – <i>azione legislativa dell'UE mediante regolamento/i che introducono norme armonizzate sulla competenza (la competenza sarebbe determinata in base a criteri di collegamento) e norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni.</i></p> <p>Opzione 4: armonizzazione delle norme di conflitto – <i>azione legislativa dell'UE che fissa norme per determinare la legge applicabile; sarebbe autorizzata la scelta della legge applicabile; in mancanza di scelta, la legge applicabile sarebbe determinata mediante criteri comuni di collegamento.</i></p> <p>Opzione 5: modello europeo opzionale per i contratti di matrimonio – <i>i cittadini dell'UE potrebbero concludere un contratto di matrimonio standard, comune a tutti gli Stati membri. Alcune parti del contratto andrebbero adattate alle specificità della situazione nazionale.</i></p> <p>Opzione 6: armonizzazione delle norme di conflitto e delle norme sulla competenza e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni – <i>combinazione delle opzioni 3 e 4.</i></p> <p>Opzione 7: informazioni di terzi sull'esistenza dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati – <i>sono state esaminate varie possibilità per risolvere determinare le relazioni patrimoniali dei coniugi o dei partner registrati che vivono all'estero.</i></p>

4.2. *Confronto delle opzioni*

Opzione 1: status quo. Questa opzione non permetterebbe di conseguire gli obiettivi perché è improbabile che gli Stati membri semplifichino la normativa nazionale. Anche se modificano l'ordinamento giuridico nazionale di propria iniziativa, verosimilmente rimarrebbero comunque differenze tra i vari ordinamenti. Gli attuali problemi potrebbero persino aggravarsi con la crescente mobilità dei cittadini. **Diritti fondamentali:** senza costituire di per sé una violazione del diritto di proprietà, la complessità del quadro normativo potrebbe avere ripercussioni sull'effettivo godimento di tale diritto. **Effetti sociali:** i problemi incontrati dal partner più debole durante il procedimento di divorzio continuerebbero a persistere. **Costi finanziari:** nessuno. **Effetti economici:** con l'aumento dei casi internazionali complicati, aumenteranno anche i ritardi e i costi, e diminuirebbe il valore dei beni, rispetto alla situazione attuale.

Opzione 2: informazioni mirate a sensibilizzare i cittadini sul fatto che i regimi patrimoniali possono variare da uno Stato membro all'altro e sulla possibilità di registrare il loro regime. Questa opzione contribuirebbe ad evitare, in modo molto limitato, i procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse. **Diritti fondamentali:** impatto positivo sull'effettivo godimento del diritto di proprietà. **Effetti sociali:** miglioramenti secondari rispetto alla situazione attuale. **Costi finanziari:** costi per la produzione degli opuscoli, stimati a circa 2 milioni di euro l'anno. **Effetti economici:** ridotte economie.

Opzione 3: armonizzazione delle norme sulla competenza e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni e degli atti. Questa opzione avrebbe un impatto positivo limitato, evitando i procedimenti paralleli e facilitando il riconoscimento delle decisioni. Rimarrebbe tuttavia l'incertezza giuridica quanto alla legge applicabile. **Diritti fondamentali:** impatto positivo sull'effettivo godimento del diritto di proprietà. **Effetti sociali:** evitando i procedimenti paralleli e facilitando il riconoscimento delle decisioni potrebbero essere realizzate economie. **Costi finanziari:** pochi (per introdurre nuove norme sulla competenza). **Effetti economici:** le economie per gli Stati membri sarebbero ridotte.

Opzione 4: armonizzazione delle norme di conflitto. Questa opzione offrirebbe alcuni vantaggi rispetto alla situazione attuale. Ad esempio, più autorità giurisdizionali potrebbero ancora conoscere di una stessa causa ma applicherebbero lo stesso diritto sostanziale in materia di regimi patrimoniali (applicando le stesse norme di conflitto). Inoltre, l'introduzione di norme armonizzate che attribuiscono alle coppie una limitata possibilità di scelta della legge applicabile rafforzerebbe la certezza del diritto. **Diritti fondamentali:** impatto positivo sull'effettivo godimento del diritto di proprietà. **Effetti sociali:** riduzione dei costi in termini di spese giudiziali. La situazione attuale migliorerebbe inoltre grazie all'eliminazione dei motivi che spingono alla "corsa in tribunale" e della necessità per i professionisti del diritto di studiare le norme di conflitto di altri paesi per determinare la legge applicabile. **Costi finanziari:** costi amministrativi molto ridotti. **Effetti economici:** ridotte economie.

Opzione 5: modello europeo opzionale per i contratti di matrimonio. Questa opzione (prevista solo per le coppie sposate) garantirebbe alle coppie che hanno concluso un contratto di matrimonio che tale contratto - e quindi le norme scelte dai coniugi - sia riconosciuto in tutta l'UE. Inoltre le coppie potrebbero scegliere la legge applicabile per facilitare i procedimenti connessi al divorzio o alla successione. **Effetti sociali:** aumento della certezza del diritto. **Costi finanziari:** costi amministrativi per elaborare gli strumenti normativi

necessari a livello UE. Sarebbe inoltre necessaria una formazione per i professionisti del diritto dell'UE. **Effetti economici:** ridotte economie. Tuttavia, la grande maggioranza degli esperti ritiene che questa proposta non sia sufficientemente matura in considerazione delle grandi differenze attualmente esistenti tra i diritti degli Stati membri.

Opzione 6: armonizzazione delle norme di conflitto e delle norme sulla competenza, e introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni.

Armonizzando le norme di conflitto si garantirebbe l'applicazione della stessa legge allo stesso caso in tutta l'UE (eliminando il rischio del cosiddetto "forum shopping" e garantendo la scelta delle norme applicabili). Inoltre, l'armonizzazione delle norme sui conflitti di competenza ridurrebbe sensibilmente il rischio di procedimenti paralleli, e le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione faciliterebbero la circolazione delle decisioni e degli atti.

Effetti sociali: riduzione dei costi per i cittadini (ossia riduzione delle spese giudiziali, in particolare in caso di scelta della legge applicabile). **Costi finanziari:** costi amministrativi per elaborare gli strumenti normativi necessari a livello UE. Sarebbe inoltre necessaria una formazione per i professionisti del diritto dell'UE. **Effetti economici:** le economie realizzate sarebbero maggiori rispetto a tutte le altre opzioni.

Per quanto riguarda l'**opzione 7, "Informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati"**, sarebbero possibili varie subopzioni:

- creazione di una pagina web sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali e di norme nazionali;
- creazione di una banca dati/sistema di gestione delle conoscenze sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali e di norme nazionali;
- raccomandazione della Commissione sull'istituzione di registri nazionali interconnessi in materia di regimi patrimoniali e sull'organizzazione di campagne d'informazione;
- istituzione obbligatoria di registri nazionali interconnessi in materia di regimi patrimoniali.

Tutte queste subopzioni tendono a migliorare l'accesso alle informazioni sui regimi patrimoniali. In base alle valutazioni sul conseguimento degli obiettivi e alle stime dei costi, l'opzione prescelta per fornire informazioni sui regimi patrimoniali è la creazione di una pagina web sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali e di norme nazionali. Sebbene altre formule permettano di conseguire un po' meglio gli obiettivi, i limitati vantaggi supplementari non compensano i sovraccosti previsti.

4.3. Opzione prescelta

Questa opzione implicherebbe l'intervento dell'UE sotto forma di:

- adozione di un pacchetto legislativo composto di due **regolamenti**, uno relativo alle coppie sposate e l'altro alle coppie legate da unione registrata, riguardanti l'armonizzazione delle norme di conflitto e delle norme sulla competenza e l'introduzione di norme sul riconoscimento automatico e sull'esecuzione delle decisioni e altri atti; e
- la **creazione di una pagina web** sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di norme nazionali;

4.4. Portata e natura potenziali delle ripercussioni dell'opzione prescelta

Questa è l'opzione che permetterebbe di realizzare meglio gli obiettivi specifici individuati.

L'armonizzazione delle norme sulla competenza (comprendenti una disposizione sulla litispendenza combinata a norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti) ridurrebbe sensibilmente il rischio di procedimenti paralleli. Inoltre, l'armonizzazione delle norme di conflitto contribuirebbe ad impedire il "forum shopping" e sarebbe garantita l'applicazione della stessa legge negli stessi casi in tutti gli Stati membri. L'introduzione di norme che attribuiscono ai coniugi una limitata possibilità di scelta della legge applicabile rafforzerebbe la certezza del diritto e darebbe agli interessati un certo margine di scelta della legge applicabile ai loro beni, garantendo nel contempo la protezione degli interessi dei terzi.

I problemi legati al riconoscimento delle decisioni e degli atti risulterebbero quasi del tutto eliminati, sarebbero notevoli i progressi in termini di economie e di rapidità del riconoscimento delle decisioni, e si eviterebbe il ricorso ad autorità giurisdizionali in diversi Stati membri.

Le norme sulla competenza relative alla liquidazione dei regimi patrimoniali estenderebbero la competenza dell'autorità giurisdizionale investita del divorzio o della successione alle questioni correlate alla liquidazione del regime patrimoniale. Ne deriverebbe una maggiore certezza del diritto per i cittadini, in quanto l'autorità giurisdizionale competente per il divorzio o la successione sarebbe competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale.

I problemi delle coppie che non hanno scelto la legge applicabile sarebbero affrontati tramite un meccanismo gerarchico di criteri di collegamento applicabili ai regimi patrimoniali comune a tutti gli Stati membri. Inoltre, il principio dell'immutabilità e un sistema unitario assicurerebbero che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non cambi se la coppia si trasferisce in un altro paese e si applichi a tutti i beni.

Inoltre, la creazione di una pagina web migliorerebbe l'accesso alle informazioni relative ai regimi patrimoniali esistenti negli altri Stati membri. Questa pagina conterrebbe informazioni sui registri esistenti e faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle leggi nazionali in materia di regimi patrimoniali. In generale, l'opzione prescelta aumenterebbe la probabilità che siano effettivamente rispettati i diritti di ciascun coniuge o partner, creditore pubblico o privato, ecc., e che le scelte iniziali dei coniugi non siano vanificate dall'eventuale decisione di trasferirsi in un altro paese o di acquisirvi beni.

4.5. Costi dell'opzione prescelta

A livello dell'UE l'opzione prescelta comporterebbe costi amministrativi per l'elaborazione della legislazione necessaria. **A livello nazionale** insorgerebbero dei costi per la necessità di adottare norme nazionali supplementari (ad esempio, sulla competenza e sulla legge applicabile), di formare i professionisti del diritto (ad esempio, avvocati, giudici, notai) e di assicurare la cooperazione giudiziaria. Da ultimo, sia l'UE che gli Stati membri dovrebbero sopportare costi aggiuntivi per l'organizzazione di campagne pubblicitarie destinate a presentare la nuova legislazione.

In generale, l'opzione privilegiata potrebbe tagliare fino a un terzo i costi indotti dalla situazione attuale, ossia approssimativamente 0,4 miliardi di euro (i costi possono essere

valutati a 1,1 miliardi di euro l'anno). Queste riduzioni dei costi sarebbero particolarmente sensibili per quanto riguarda i matrimoni e le unioni registrate con dimensione internazionale e più in particolare i problemi legati alla separazione o alla morte.

La semplificazione della legislazione (e la riduzione delle spese giudiziali) determinerebbe una riduzione degli onorari dei professionisti del diritto. Questa sarebbe tuttavia compensata dalla potenziale crescita del volume di lavoro per assistere le persone che concludono un contratto di matrimonio o di unione registrata, e dal miglioramento della qualità del lavoro grazie alla diminuzione dell'incertezza del diritto.

L'opzione prescelta sarebbe neutra sul piano fiscale, in quanto i due regolamenti non inciderebbero sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri.

4.6. Valore aggiunto per l'Unione

I problemi principali riguardano i conflitti tra le norme nazionali sulla legge applicabile, la competenza e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti tra Stati membri. Trattandosi di problemi di carattere transnazionale, possono essere risolti solo a livello europeo. Se anche gli Stati membri cambiassero i rispettivi ordinamenti giuridici di propria iniziativa, non armonizzerebbero per questo le norme nazionali con quelle degli altri Stati membri. Considerate la natura e la portata del problema è necessario l'intervento dell'UE, che offrirebbe vantaggi evidenti rispetto a un'azione a livello di Stati membri. La normativa dell'Unione in materia di competenza e riconoscimento delle decisioni in altri settori si è già dimostrata efficace ed utile per i cittadini.

L'opzione prescelta genererà indubbi vantaggi per i cittadini dell'UE che costituiscono una coppia "internazionale", stabilendo norme chiare quanto al modo in cui i loro beni dovrebbero essere gestiti in caso di separazione o morte. I problemi affrontati dall'opzione prescelta sono in parte conseguenza del mercato interno e della libera circolazione delle persone. Se non saranno risolte le difficoltà attuali, potrà venir meno la fiducia nel mercato interno e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE senza frontiere interne. La liquidazione dei regimi patrimoniali aventi carattere internazionale è in effetti più costosa e più lunga di quella dei regimi patrimoniali puramente nazionali. Garantendo un trattamento più efficace della liquidazione dei regimi patrimoniali con carattere internazionale, l'opzione prescelta promuoverà la fiducia nel funzionamento del mercato interno e semplificherà la vita dei cittadini. Le proposte contribuiranno all'obiettivo dell'UE di agevolare la vita quotidiana degli Europei, senza discriminazione alcuna tra coppie puramente nazionali e coppie aventi una dimensione internazionale.

Globalmente, i vantaggi economici stimati dell'opzione prescelta sono sostanziali e dovrebbero contribuire a migliorare sensibilmente la situazione delle coppie in questione. Soltanto iniziative legislative dell'UE di questo tipo potranno dare risposte alle coppie di dimensione transnazionale e migliorare la situazione delle famiglie europee, che beneficeranno di un autentico spazio europeo senza frontiere interne.

Le iniziative previste rispettano comunque il principio di sussidiarietà: poiché non compete all'UE armonizzare il diritto sostanziale, i futuri strumenti non incideranno sulle norme nazionali degli Stati membri né comporteranno l'armonizzazione del diritto sostanziale applicabile ai diritti di proprietà dei coniugi e dei partner.

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per monitorare l'effettiva attuazione dei regolamenti e l'effettivo successo della pagina web, la Commissione provvederà a valutazioni e relazioni periodiche, elaborerà relazioni di valutazione sull'applicazione dei regolamenti e monitorerà l'uso della pagina web per stabilire quanto cittadini e terzi la usino per trovare informazioni, e come la si possa migliorare. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà per giunta svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione dei regolamenti.

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA**

CAPO 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
 - a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
 - b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
 - c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
 - d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
 - e) un accesso effettivo alla giustizia;
 - f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
 - g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
 - h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.